

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

510^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-85
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	87-188
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> ..	189-207

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-NICO 2

SULLA REGOLARITÀ DELLA SEDUTA ODIERNA DELLA COMMISSIONE DIFESA

PRESIDENTE 2
DOLAZZA (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3662) *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE 2, 4, 5 e *passim*
GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 3, 5
GIARETTA (PPI), *relatore* 3, 4, 6 e *passim*
MORO (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 6
SEMENZATO (*Verdi-L'Ulivo*) 7, 9
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 6, 7, 8 e *passim*
PERUZZOTTI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 8
VEGAS (*Forza Italia*) 7, 9
CÒ (*Misto-RCP*) 6, 7
DE LUCA Athos (*Verdi-L'Ulivo*) 9, 10
GAMBINI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 9, 11
D'ALÌ (*Forza Italia*) 9, 11
MANTICA (AN) 6, 10, 11
BARRILE (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 12, 13

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE RUSSA

PRESIDENTE 14

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662:

PRESIDENTE Pag. 14, 18, 19 e *passim*
RIPAMONTI (*Verdi-L'Ulivo*) 14
CÒ (*Misto-RCP*) 15, 38, 44 e *passim*
DE LUCA Michele (*Dem. Sin.-L'Ulivo*).. 16, 17
GIARETTA (PPI), *relatore* . 16, 17, 21 e *passim*
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 17, 18, 21 e *passim*
D'ALÌ (*Forza Italia*) 17, 18, 23 e *passim*
DE MARTINO Guido (*Dem. Sin.-L'Ulivo*). 20, 25
PASSIGLI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 20, 26
CASTELLANI Carla (AN) 20
RUSSO SPENA (*Misto-RCP*) 21
MINARDO (UDR) 22, 23, 24 e *passim*
D'ONOFRIO (CCD) 25, 26, 41 e *passim*
MONTAGNINO (PPI) 26, 28
NAPOLI Roberto (UDR) 21, 27
FORCIERI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 27
BOSI (CCD) 28, 31
GRILLO (*Forza Italia*) 28, 31, 61
SALVI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 30
PERUZZOTTI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 33, 35, 36 e *passim*
AZZOLLINI (*Forza Italia*) 32, 33
CAZZARO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 32, 34
VELTRI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 32, 35
GUBERT (UDR) 32, 38, 43 e *passim*
BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 39
CARUSO Antonino (AN) 44, 56, 68
SALVATO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 46
CORTIANA (*Verdi-L'Ulivo*) 42, 48
CASTELLI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 48
NOVI (*Forza Italia*) 49
RUSSO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 49
CONTESTABILE (*Forza Italia*) 50
GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 51
FUMAGALLI CARULLI (*Rin.Ital. e Ind.*)... 51, 60
MONTICONE (PPI) 52
* PEDRIZZI (AN) 52
SCOPELLITI (*Forza Italia*) 54
DE GUIDI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 54
THALER AUSSERHOFER (*Misto*) 58, 59, 61
POLIDORO (PPI) 61
TOMASSINI (*Forza Italia*) . 65, 67, 70 e *passim*
CAMPUS (AN) 65, 68, 69
BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 66, 70, 73 e *passim*

MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>). Pag. 67, 81	Articolo 59 ed emendamenti Pag. 150
LISTI (<i>AN</i>) 71	Articolo 60 ed emendamenti 155
ERROI (<i>PPI</i>) 72	Articolo 61, emendamenti ed ordine del giorno 161
BRUNI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>) 65, 73, 80	Articolo 62, emendamenti ed ordini del giorno 169
BERNASCONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 76	Articolo 63, emendamenti ed ordini del giorno 180
MORANDO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 79, 80	Articolo 64 ed emendamenti 184
Verifiche del numero legale 33, 35, 36 e <i>passim</i>	
Votazioni nominali con scrutinio simul- taneo 34, 62	
SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE 84	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDU- TE DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998 . . .	ALLEGATO B
84	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUADE NEL CORSO DELLA SEDU- TA 189
ALLEGATO A	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA
DISEGNO DI LEGGE N. 3662:	Costituzione e Ufficio di Presidenza 198
Articolo 46, emendamenti ed ordini del giorno 87	DISEGNI DI LEGGE
Articolo 39 e proposte di stralcio 100	Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione. Deroga per l'esame in Com- missione del disegno di legge n. 3456-B . . 198
Articolo 47 ed emendamenti 103	Annunzio di presentazione 198
Articolo 48 ed emendamenti 104	GOVERNO
Articolo 49, emendamenti ed ordini del giorno 105	Trasmissione di documenti 199
Articolo 50 ed emendamenti 109	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Articolo 51 ed emendamento 114	Annunzio 84
Articolo 52 ed emendamenti 115	Interpellanze 199
Articolo 53 ed emendamenti 116	Interrogazioni 202
Articolo 54 ed emendamenti 122	Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 207
Articolo 55 125	
Articolo 56 ed emendamenti 125	
Articolo 57, emendamenti ed ordine del giorno 134	
Articolo 58, emendamenti ed ordini del giorno 137	

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 25 senatori in congedo e 2 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla regolarità della seduta odierna della Commissione difesa

DOLAZZA (LNPI). Stigmatizza il comportamento del Presidente della Commissione difesa, che ha avviato i lavori in assenza del prescritto numero legale e, alla richiesta di verifica, ha fatto firmare senatori di altre Commissioni.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.

PRESIDENTE. La Presidenza accerterà i fatti e assumerà le decisioni del caso.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 46.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 46.503, invitando i presentatori del 46.502 a confluire sulla proposta del senatore Scivoletto. Invita a ritirare gli emendamenti 46.504, 46.505, 46.516, 46.520, 46.523 e 46.537 e sollecita i presentatori a trasformare gli emendamenti 46.522 e 46.539 in un ordine del giorno. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti e suggerisce al Governo di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 45 e 66.

Preannuncia infine la presentazione di una proposta di stralcio dell'articolo 39 avente conseguenze sull'articolo 46 in esame, del quale chiede un breve accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 46 e dei relativi emendamenti ed il passaggio all'esame dell'articolo 39, a sua volta precedentemente accantonato.

GIARETTA, *relatore*. Illustra la proposta di stralcio dell'articolo 39, le cui norme potranno essere esaminate nel collegato ordinamentale.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo ha bisogno di meditare sulla proposta e chiede un nuovo accantonamento.

MORO (*LNPI*). Aderisce alla richiesta del Sottosegretario e chiede alla Presidenza un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente l'accantonamento dell'articolo 39 e fissa come termine indicativo per la presentazione dei subemendamenti le ore 17.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

CÒ (*Misto-RCP*). Dà per illustrati gli emendamenti 47.500 e 47.502.

BONATESTA (AN). Dà per illustrato l'emendamento 47.501.

GIARETTA, *relatore*. È contrario agli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 47.500, 47.501 e 47.502. Successivamente approva l'articolo 47.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato, dopo aver respinto gli emendamenti 48.500 e 48.501, approva l'articolo 48.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 49. Si intendono illustrati gli emendamenti 49.500 e 49.501, nonché l'ordine del giorno n. 46.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 49.502.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrati i suoi emendamenti.

SEMENZATO (Verdi). Illustra l'emendamento 49.506 e l'ordine del giorno n. 54^a che ne ripropone le finalità.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare il 49.506, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti. È invece favorevole sugli ordini del giorno nn. 46 e 54^a.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo, che accoglie i due ordini del giorno, concorda col relatore.

PERUZZOTTI. La Presidenza ha assegnato un termine troppo ristretto per esaminare compiutamente lo stralcio dell'articolo 39 proposto dal relatore, che si è rivelato una piccola manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Non ci sarà un'applicazione fiscale del termine indicato.

Il Senato respinge gli emendamenti 49.500, 49.501, 49.502, 49.503 e la prima parte del 49.505 fino alla sigla: «LSU». A seguito di quest'ultima votazione, risultano preclusi il resto dell'emendamento 49.505 ed il 49.505a.

SEMENZATO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 49.506.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 46 e 54ª, accolti dal Governo, non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 49.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50, ricordando che l'emendamento 50.0.105 è inammissibile.

VEGAS (*FI*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 50.100 e 50.103.

CÒ (*Misto-RCP*). Dà per illustrato l'emendamento 50.101.

MANTICA (*AN*). Non illustra gli emendamenti 50.102 e 50.0.104.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 50.104.

OCCHIPINTI (*Misto*). Dà per illustrato l'emendamento 50.0.100.

GAMBINI (*DS*). Dà per illustrato l'emendamento 50.0.101.

D'ALÌ (*FI*). L'emendamento 50.0.103 si dà per illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 50.104, 50.0.100, 50.0.101, 50.0.103 e 50.0.104, esprimendo parere contrario sui restanti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 50.100, 50.101, 50.102 e 50.103.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Ritira l'emendamento 50.104.

Il Senato approva l'articolo 50. Subito dopo respinge l'emendamento 50.0.100.

GAMBINI (*DS*). Ritira l'emendamento 50.0.101.

D'ALÌ (FI). Ritira l'emendamento 50.0.103.

MANTICA (AN). Ritira l'emendamento 50.0.104.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 51.

PINGGERA (Misto). L'emendamento 51.100 si illustra da sé.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 51.100 ed approva l'articolo 51.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

TAROLLI (CCD). Dà per illustrati gli emendamenti 52.100 e 52.102.

BARRILE (DS). Non illustra l'emendamento 52.101.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 52.101 ed esprime parere contrario sulle altre proposte di modifica.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Invita a ritirare l'emendamento 52.101 ed esprime parere contrario sugli altri due emendamenti.

BARRILE (DS). Ritira l'emendamento 52.101.

Il Senato respinge i restanti emendamenti all'articolo 52 ed approva l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53, ricordando che gli emendamenti 53.500 e 53.0.101 sono inammissibili.

Gli emendamenti dei senatori Manfroi, Di Pietro, Pieroni e Scivoletto si intendono illustrati.

ASCIUTTI (FI). Dà per illustrati gli emendamenti 53.515 e 53.516.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 53.510.

BARRILE (DS). Non illustra l'emendamento 53.504.

TAROLLI (CCD). Dà per illustrato l'emendamento 53.1000.

IULIANO (DS). Dà per illustrato l'emendamento 53.501.

MORO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti 53.503 e 53.0.100.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 53.501, rimettendosi al Governo sugli emendamenti 53.502, 53.505 e 53.504. Invita al ritiro del 53.1030, esprimendo parere contrario sugli altri.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è favorevole sugli emendamenti 53.501 e 53.505, rimettendosi all'Assemblea sul 53.504. Chiede il ritiro del 53.502, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

Saluto alla delegazione parlamentare russa

PRESIDENTE. Rivolge il saluto del Senato alla delegazione della Duma di Stato della Federazione russa, presente in tribuna. (*L'Assemblea si leva in piedi ed applaude*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 53.

Il Senato respinge gli emendamenti 53.8000, 53.1030, 53.515 e 53.516.

RIPAMONTI (*Verdi*). Sottoscrive l'emendamento 53.502 e lo ritira.

Il Senato respinge gli emendamenti 53.510, 53.1000 e 53.503. Vengono invece approvati gli emendamenti 53.505, 53.504 e 53.501, nonché l'articolo 53 nel testo emendato. Successivamente risulta respinto l'emendamento 53.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54. L'emendamento 54.0.8000 si intende illustrato.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra gli emendamenti 54.100 e 54.101.

DE LUCA Michele (*DS*). Dà conto degli emendamenti 54.102 e 54.103.

PILONI (*DS*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 54.0.100.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 54.102 e 54.0.100 e contrario sui restanti. Raccomanda al Governo di affrontare in altra sede il problema evidenziato dall'emendamento 54.0.8000.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo ha accolto alla Camera ordini del giorno sul tema delle «casse peote» e quindi suggerisce anche per l'emendamento 54.0.8000 la trasformazione in ordine del giorno. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

D'ALÌ (*FI*). L'eventuale bocciatura dell'emendamento 54.100 e la successiva approvazione del 54.102 darebbero luogo ad una stridente contraddizione nel testo.

GIARETTA, *relatore*. Conferma il parere contrario sull'emendamento 54.100.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. In sostanza si deroga ai limiti posti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, lasciando inalterata la restante disciplina in materia di obbligazioni.

D'ALÌ (*FI*). Voterà a favore dell'emendamento 54.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 54.100 e 54.101. Viene approvato l'emendamento 54.102, risultando così assorbito l'emendamento 54.103. Il Senato quindi approva l'articolo 54 nel testo emendato e l'emendamento 54.0.100. Data l'assenza dei presentatori, decade l'emendamento 54.0.8000.

Il Senato approva l'articolo 55, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 56 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 56.505, 56.507, 56.514 e 56.0.153 sono inammissibili.

MORO (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 56.500.

D'ALÌ (*FI*). Dà per illustrato l'emendamento 56.501.

PREIONI (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 56.502.

ROSSI (*LNPI*). Dà per illustrati gli emendamenti 56.506 e 56.508.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Dà per illustrato l'emendamento 56.509.

MINARDO (*UDR*). Dà per illustrati gli emendamenti 56.510 e 56.511.

DE MARTINO Guido (*DS*). Riferisce sugli emendamenti 56.512 e 56.513.

SPECCHIA (*AN*). Dà per illustrati gli emendamenti 56.515 e 56.0.500.

MONTAGNINO (*PPI*). Dà per illustrato l'emendamento 56.0.150.

PASSIGLI (*DS*). Motiva l'emendamento 56.0.151.

D'ONOFRIO (*CCD*). Dà per illustrato l'emendamento 56.0.152.

CASTELLANI Carla (*AN*). Dà conto dell'emendamento 56.0.153, peraltro dichiarato inammissibile.

NAPOLI Roberto (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 56.0.154.

GIARETTA, *relatore*. È contrario agli emendamenti 56.500, 56.501, 56.502, 56.506, 56.508 e 56.515, e favorevole al 56.509. Si rimette al Governo sugli emendamenti 56.510, 56.511, 56.512 e 56.513. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 56.0.500, 56.0.150 e 56.0.151, nonché gli emendamenti 56.0.152 e 56.0.154, che potrebbero trovare più utile collocazione nel cosiddetto collegato ordinamentale.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti 56.512 e 56.513, nonché sugli emendamenti 56.510 e 56.511, che, a suo parere, potrebbero trovare collocazione in altro provvedimento.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Aggiunge la firma all'emendamento 56.512 ed informa l'Assemblea che il primo ministro britannico Blair ha testé annunciato l'inizio di un nuovo *raid* aereo su Baghdad.

MINARDO (*UDR*). Prende atto dell'atteggiamento del Governo sugli emendamenti da lui presentati ed accetta l'invito a ritirarli, nella convinzione che l'Esecutivo si impegnerà a tenere conto della materia in occasione dell'esame di futuri provvedimenti.

Il Senato respinge l'emendamento 56.500.

D'ALÌ. (*FI*). Dichiara il voto favorevole all'emendamento 56.501.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.501, 56.502, 56.506 e 56.508 ed approva il 56.509.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 56.510 e 56.511 sono stati ritirati.

DE MARTINO Guido (DS). Tenuto conto delle valutazioni del Governo, ritira l'emendamento 56.513 e dichiara il voto favorevole al 56.512.

Il Senato approva l'emendamento 56.512, respinge il 56.515 ed approva l'articolo 56, nel testo emendato. Il Senato respinge altresì l'emendamento 56.0.500.

MONTAGNINO (PPI). Ritira l'emendamento 56.0.150, il cui contenuto formerà oggetto di proposta emendativa in occasione dell'esame del cosiddetto collegato ordinamentale.

PASSIGLI (DS). Con le stesse motivazioni, ritira l'emendamento 56.0.151.

D'ONOFRIO (CCD). Anche l'emendamento 56.0.152 viene ritirato per essere ripresentato al collegato ordinamentale.

CASTELLANI Carla (AN). Annuncia che ripresenterà l'emendamento 56.0.153, dichiarato inammissibile, in occasione dell'esame del collegato ordinamentale.

NAPOLI Roberto (UDR). Con le stesse motivazioni dei precedenti oratori, ritira l'emendamento 56.0.154.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 57 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che, in conseguenza del parere espresso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 57.0.1 è inammissibile.

PASSIGLI (DS). Dà per illustrato l'emendamento 57.500, richiama il contenuto dell'emendamento recante il numero «57.501 (Nuovo testo) e 57.502 (Nuovo testo)».

FORCIERI (DS). In riferimento a tale ultimo emendamento, dà conto delle motivazioni che hanno indotto alla sua presentazione.

PERUZZOTTI (LNPI). Dà per illustrato l'emendamento 57.503, a cui aggiunge la firma.

GRILLO (FI). La norma interpretativa tesa a dare applicazione alle determinazioni della Commissione per Roma capitale dovrà consentire che le risorse, ferme da sedici mesi, vengano spese secondo la normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dal Governo Prodi. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Passigli).*

SALVI (DS). Propone di accantonare l'articolo 57.

BOSI (CCD). Aderisce alla proposta testé formulata, ma auspica che le riformulazioni di emendamenti vengano tempestivamente comunicate anche ai parlamentari dell'opposizione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta di accantonamento dell'articolo 57 e degli emendamenti ad esso riferiti si intende accolta. Conseguentemente, s'intende accantonato anche l'ordine del giorno n. 63.

Passa all'esame dell'articolo 58 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che, per effetto del parere espresso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 58.0.102 è inammissibile.

VEGAS (FI). Dà per illustrati gli emendamenti 58.500 e 58.501.

CAZZARO (DS). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.100.

MACERATINI (AN). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.101.

VELTRI (DS). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.104.

CUSIMANO (AN). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.105.

DE LUCA Michele (DS). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.106.

NIEDDU (DS). Dà per illustrato l'emendamento 58.0.107.

GUBERT (UDR). Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 64.

MONTELEONE (AN). Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 86.

BETTAMIO (FI). Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 68.

D'ALÌ (FI). Dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 69, cui aggiunge la firma, 81, 80, 79, 78, 77 e 76.

GIARETTA, *relatore*. È contrario agli emendamenti 58.500, 58.501, 58.0.101, 58.0.104, 58.0.105 e 58.0.106 e favorevole al 58.0.107. Invita invece i presentatori dell'emendamento 58.0.100 a ritirarlo, per ripresentarlo in sede d'esame del cosiddetto collegato ordinamentale. È altresì favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati, ad eccezione dell'ordine del giorno n. 69, sul quale si rimette al Governo, e dell'ordine del giorno n. 76, su cui il parere è favorevole come raccomandazione.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore ed accoglie tutti gli ordini del giorno, compreso il n. 76, come raccomandazione, ad eccezione del n. 69, sul quale esprime parere contrario.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore Peruzzotti, il Senato respinge l'emendamento 58.500.

AZZOLLINI (FI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 58.501.

Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Peruzzotti, il Senato respinge l'emendamento 58.501; approva quindi l'articolo 58, nel suo complesso.

CAZZARO (DS). Ritira l'emendamento 58.0.100 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 937.

Il Senato respinge l'emendamento 58.0.101.

VELTRI (DS). Ritira l'emendamento 58.0.104.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore Peruzzotti, il Senato respinge l'emendamento 58.0.105. Il Senato respinge poi il 58.0.106 ed approva, con votazione preceduta da verifica del numero legale richiesta dal senatore Peruzzotti, l'emendamento 58.0.107.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 937.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

D'ALÌ (FI). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 76, accolto dal Governo come raccomandazione, mentre chiede che venga posto ai voti l'ordine del giorno n. 69.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore Peruzzotti, il Senato respinge l'ordine del giorno n. 69.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 59 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 59.507 è inammissibile.

Si danno per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Lago, Maceratini e Marini.

TAROLLI (CCD). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

GUBERT (UDR). Dà conto dell'emendamento 59.505 e considera illustrati gli altri a sua firma.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra gli emendamenti 59.502 e 59.515, mentre ritiene illustrato il 59.513.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore, segnalando al senatore Co' che l'emendamento 59.502 appare inutile.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ad integrazione delle considerazioni del sottosegretario Macciotta, propone una riformulazione dell'emendamento 59.505. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Essendo la materia estranea al provvedimento in discussione, invita a ritirare la proposta avanzata.

GUBERT (*UDR*). Accoglie la riformulazione proposta dal sottosegretario Brutti.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.503 e 59.504, nonché il 59.505, come riformulato.

D'ONOFRIO (*CCD*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il proprio parere sull'emendamento 59.500.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Conferma il parere contrario.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 59.500. È poi respinto il 59.506. Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge poi l'emendamento 59.508.

GUBERT (*UDR*). Insiste sull'emendamento 59.509.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 59.509, 59.510, 59.502, 59.511, 59.512, 59.513, 59.514, 59.515 e 59.516, ed approva l'articolo 59.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 60.9 è inammissibile.

CÒ (*Misto-RCP*). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo considera illustrato l'emendamento 60.2.

CARUSO Antonino (AN). Illustra gli emendamenti 60.3, al quale aggiunge la propria firma, e 60.12; preannuncia inoltre la richiesta di voto elettronico sul 60.12.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Dà conto dell'emendamento 60.0.500.

GIARETTA, *relatore*. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 60.8500.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Dà per illustrato l'emendamento 60.0.501.

GUBERT (UDR). Rinuncia ad illustrare il 60.4, mentre dà conto degli emendamenti 60.7 e 60.8. (*Brusìo in Aula e richiami del Presidente. Proteste dei senatori Pelella e Pellegrino*). La riproduzione va tutelata, ma non in qualsiasi modo avvenga; bisogna peraltro ricordare gli atteggiamenti che si registrano in relazione all'aborto. (*Proteste dai Gruppi DS, Com. e Verdi. Applausi dai Gruppi LNPI, AN e CCD*).

PRESIDENTE. Si dà per illustrato l'emendamento 60.9.

SALVATO (DS). Premesso che per la prima volta una legge prevede un sostegno economico alla maternità, reputa discutibile la stessa ammissibilità degli emendamenti del senatore Gubert, forse addirittura incostituzionali; essi rappresentano una cultura intollerante ed una visione ideologica che andrebbe bandita ed introdurrebbero misure discriminatorie per i figli. (*Vivi applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto e dei senatori Contestabile e Scopelliti*).

CORTIANA (Verdi). Gli emendamenti del senatore Gubert ripropongono una visione da Stato etico. (*Proteste dai Gruppi CCD e AN. Richiami del Presidente al senatore CORTIANA. Applausi dai Gruppi CCD e AN*). È poi riferito ad una logica preoccupante il richiamo ad un «ordine naturale cristiano», recentemente effettuato, che sembra sostenere a tali proposte. (*Proteste dai Gruppi AN e CCD*).

CASTELLI (LNPI). Sugli emendamenti del senatore Gubert si asterrà.

D'ONOFRIO (CCD). Premesso che qualunque eticità va rispettata in condizioni di reciprocità (*Commenti dei senatori Cortiana e Pagano*), il tema in discussione è il sostegno alla famiglia, dovendosi provvedere alla tutela della maternità con altro strumento. Va evidenziato comunque il ruolo del diritto naturale, contrapposto, nella storia, a qualunque possibile dittatura. (*Commenti del senatore Cortiana e dal Gruppo DS. Applausi dai Gruppi CCD, AN, FI e LNPI*).

NOVI (FI). Onde fronteggiare qualunque possibile «squadrismo etico», trasforma la propria iniziale intenzione di astensione in un voto fa-

vorevole. (*Commenti dal Gruppo DS. Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Gubert*).

RUSSO (DS). Gli emendamenti proposti sconvolgono proprio i sentimenti cattolici e cristiani. (*Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto*). Voterà contro, in quanto non è possibile accettare discriminazioni sui figli sulla base di orientamenti etici dei genitori. (*Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto*).

CONTESTABILE (FI). Voterà contro gli emendamenti, in quanto, secondo principi giuridici e non etici, occorre stabilire un'uguaglianza tra figli, comunque generati. (*Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto e della senatrice Scopelliti*).

GASPERINI (LNPI). Preannuncia, a titolo personale, voto contrario agli emendamenti. (*Applausi dai Gruppi LNPI, DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto e della senatrice Scopelliti*).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Il concetto di Stato etico non appartiene alla tradizione cattolica, mentre la vita umana è comunque prioritaria. Pertanto voterà contro gli emendamenti del senatore Gubert. (*Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e Misto e della senatrice Scopelliti. Congratulazioni*).

MONTICONE (PPI). Nel rispetto delle opinioni di tutti, il Gruppo PPI voterà contro gli emendamenti in oggetto. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, Com., Verdi, RI-Ind. e Misto e della senatrice Scopelliti. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (AN). Andranno sicuramente affrontate in apposita discussione le motivazioni che spingono alla procreazione. (*Commenti dal Gruppo DS. Proteste della senatrice Pagano*). Pur condividendo la visione sottesa dagli emendamenti, il Gruppo AN si asterrà, anche se occorre tener presente che lo strumento legislativo è inevitabilmente foriero di eticità. (*Commenti della senatrice Pagano. Applausi dal Gruppo AN*).

SCOPELLITI (FI). Preannuncia voto contrario ai due emendamenti del senatore Gubert in discussione, dovendosi rinviare il tema specifico ad una legge *ad hoc*.

DE GUIDI (DS). A nome della sinistra cristiana, è contrario ai due emendamenti: una semplice bocciatura di essi avrebbe dato meno risalto ad un tema introdotto impropriamente.

LORENZI (LNPI). Rinuncia a parlare, delegando la propria espressione di pensiero al voto che esprimerà. (*Applausi dal Gruppo DS*).

GIARETTA, *relatore*. È contrario agli emendamenti 60.1, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.10 e 60.11 e favorevole al 60.2. Invita poi a ritirare

gli emendamenti 60.7, 60.8 e 60.0.500, nonché a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 60.12 e 60.0.501.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole all'emendamento 60.8500.

CARUSO Antonino (AN). Trasforma l'emendamento 60.12 nell'ordine del giorno n. 939. (v. *Allegato A*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 60.1, 60.3, 60.4, 60.5 e 60.6, mentre approva l'emendamento 60.2.

GUBERT (UDR). Pur ritenendo valide le ragioni alla base degli emendamenti, ritira comunque il 60.7 ed il 60.8, onde dar luogo in altra sede ad una generale riflessione sull'argomento. (*Applausi dai Gruppi CCD e AN*).

Il Senato approva poi il 60.8500 e respinge gli emendamenti 60.10 e 60.11.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 939.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 939 non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 60 nel testo emendato.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Ritira l'emendamento 60.0.500.

MAZZUCA POGGIOLINI (*RI-Ind.*). Trasforma l'emendamento 60.0.501 nell'ordine del giorno n. 938. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 938.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 938 non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 61, ricordando che sono inammissibili gli emendamenti 61.508, 61.509 e 61.510.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra l'emendamento 61.500.

LAGO (*LNPI*). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua firma.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 61.504.

PRESIDENTE. Si intende che i senatori D'onofrio, Gubert, Polidoro e Duva abbiano rinunciato ad illustrare i loro emendamenti e l'ordine del giorno n. 48.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Gli emendamenti 61.511 e 61.9000 non necessitano illustrazione.

TAPPARO (*DS*). Dà per illustrato l'emendamento 61.512.

GRILLO (*FI*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 61.513 e 61.514.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-Ind.*). Preannuncia la trasformazione dell'emendamento 61.0.100 in un ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 61.9000 e 61.511, la cui approvazione farebbe considerare assorbiti l'emendamento 61.512 e l'ordine del giorno n. 48. Invita al ritiro degli emendamenti 61.504, 61.505, 61.506, 61.507, 61.513 e 61.514, esprimendo parere contrario sugli altri.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 61.500 e 61.501, nonché la prima parte dell'emendamento 61.502, fino alla data: «1° gennaio 1999». A seguito di quest'ultima votazione risulta precluso l'emendamento 61.503.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Ritira l'emendamento 61.504.

TAROLLI (*CCD*). Ritira l'emendamento 61.505.

GUBERT (*UDR*). Ritira l'emendamento 61.506.

POLIDORO (PPI). Ritira l'emendamento 61.507.

Il Senato approva l'emendamento 61.511: a seguito di questo voto, risultano assorbiti l'emendamento 61.512 e l'ordine del giorno n. 48.

GRILLO (FI). Ritira l'emendamento 61.514, preannunciando il voto favorevole all'articolo 61 nel testo emendato. Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 61.513.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 61.513. Successivamente vengono approvati l'emendamento 61.9000 e l'articolo 61 nel testo emendato.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Trasforma l'emendamento 61.0.100 nell'ordine del giorno n. 958.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 958, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 61.0.8000.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 62, ricordando che l'emendamento 62.501 è inammissibile.

CÒ (Misto-RCP). Illustra i suoi emendamenti (*Applausi del senatore Russo Spena*).

LAGO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua firma.

TOMASSINI (FI). Dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sugli articoli da 62 a 66, riservandosi di intervenire per dichiarazione di voto su alcuni di essi.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Dà per illustrato l'emendamento 62.108.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 62.551 e 62.0.101 si danno per illustrati.

CAMPUS (AN). Rinuncia all'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 62 a 66, preannunciando che interverrà in dichiarazione di voto su alcuni di essi.

BRUNI (RI-Ind.). Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 49 (Testo corretto).

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 62.508 e sugli ordini del giorno 49 e 74. Invita al ritiro dell'emendamento 62.511, esprimendo parere contrario su tutti gli altri.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. È contraria all'emendamento 62.508 ed all'ordine del giorno n. 74. Accoglie l'ordine del giorno n. 49. Per il resto, concorda col relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 62.500, 62.502, 62.503, 62.504, 62.505, 62.506 e 62.507.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). È favorevole all'emendamento 62.508.

Il Senato respinge gli emendamenti 62.508 e 62.509.

TOMASSINI (FI). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 62.510.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 62.510, fino alla parola: «comma.» Conseguentemente risultano preclusi il resto dell'emendamento ed il 62.511. Viene poi respinta la prima parte del 62.512, precludendo così la seconda parte dello stesso emendamento ed il successivo 62.513.

Il Senato respinge la prima parte del 62.514, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso emendamento e del 62.515.

CAMPUS (AN). Segnala che, per errore, sono presenti nello stampato molti suoi emendamenti di contenuto pressochè identico ad altri recanti per prima la firma del senatore Maceratini.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 62.516. Di conseguenza risultano preclusi il resto dell'emendamento ed il successivo 62.517. Analogamente, dopo che il Senato ha respinto la prima parte del 62.518, risultano preclusi il resto dello stesso emendamento ed il successivo 62.519.

La prima parte del 62.250 è respinta: di conseguenza risultano preclusi il resto dell'emendamento ed il successivo 62.521. Il Senato respinge anche l'emendamento 62.522.

CAMPUS (AN). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 62.523.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 62.523, con la conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 62.524. Vengono altresì respinti gli emendamenti 62.525 e 62.526.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 49 (Testo corretto) non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 62 e respinge gli emendamenti 62.0.100 e 62.0.101.

TOMASSINI (FI). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 74.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 74

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 63, ricordando che l'emendamento 63.502 è inammissibile.

CÒ (Misto-RCP). Illustra ugualmente l'emendamento 63.502.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Dà per illustrato l'emendamento 63.400.

LISI (AN). Illustra l'ordine del giorno n. 50, volto ad autorizzare i soggetti affetti da patologie neoplastiche ad utilizzare medicinali testati in paesi della Comunità europea (*Applausi dei Gruppi AN, FI e CCD e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

ERROI (PPI). Chiede di sottoscriverlo.

BRUNI (RI-Ind.). La ricerca sul cancro in Italia non è arretrata, ma mancano le strutture.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 63.400 e sull'ordine del giorno n. 50. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Invita al ritiro dell'emendamento 63.400 ed accoglie l'ordine del giorno n. 50, a condizione che venga soppressa la lettera *b*). Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

CAMPUS (AN). Il relatore ed il Governo dimostrano un atteggiamento pregiudiziale nei confronti degli emendamenti dell'opposizione.

Il Senato respinge la prima parte del 63.500: risultano di conseguenza preclusi il resto dello stesso emendamento ed il successivo

63.501. *Vengono altresì respinti gli emendamenti 63.503, 63.504 e 63.505.*

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Trasforma l'emendamento 63.400 nell'ordine del giorno n. 941.

LISI (*AN*). Accoglie la proposta di sopprimere la lettera *b*) e presenta un'aggiunta al dispositivo dell'ordine del giorno n. 50.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Accoglie i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 50, nel testo corretto, e 941 non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 63.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64.

CÒ (*Misto-RCP*). Dà per illustrati i suoi emendamenti.

BRUNI (*RI-Ind.*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 64.108 e 64.112.

BERNASCONI (*DS*). Illustra l'emendamento 64.109.

GUBERT (*UDR*). Illustra l'emendamento 64.110.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 64.109, esprimendo parere contrario su tutti gli altri.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Invita al ritiro dell'emendamento 64.109, esprimendo per il resto parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 64.100, 64.101 e 64.102, nonché la prima parte dell'emendamento 64.103, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del successivo 64.104.

CAMPUS (*AN*). Offeso dall'atteggiamento del relatore e del Governo, invoca nei confronti degli emendamenti dell'opposizione un atteggiamento uguale a quello riservato alle proposte della maggioranza. Chiede che l'emendamento 64.105 venga votato per intero. (*Applausi dai Gruppi AN, CCD e FI*).

PRESIDENTE. Il parere del relatore era su tutto l'emendamento, compresa la copertura ed il metodo di votazione adottato è prassi consolidata.

BRUNI (*RI-Ind.*). Anche la prima parte dell'emendamento 64.108 è uguale all'emendamento 64.109, eppure non ne è stato chiesto il ritiro. L'emendamento 64.112, poi, è senza copertura, come il 64.109.

MORANDO (*DS*). Le osservazioni dei colleghi sono destituite di ogni fondamento, perché si tratta di emendamenti tra loro diversi a causa della copertura indicata. L'emendamento 64.109, pur privo di copertura, è stato dichiarato ammissibile perché, nella relazione tecnica, al comma 5 non è associato alcun risparmio.

MAZZUCA POGGIOLINI (*RI-Ind.*). Dichiaro il suo voto favorevole (*Applausi del senatore Tomassini*).

Il Senato respinge la prima parte del 64.105: di conseguenza risultano preclusi il resto dell'emendamento ed i successivi 64.106, 64.107, 64.108 e 64.109.

GUBERT (*UDR*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 64.110.

Il Senato respinge il 64.110, nonché gli identici emendamenti 64.111 e 64.112.

TOMASSINI (*FI*). Dichiaro il voto contrario sull'articolo 64.

Il Senato approva l'articolo 64.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3662 alle sedute di domani.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 dicembre 1998. (*V. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Carpi, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Meluzzi, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mazzuca Poggiolini, per partecipare al Convegno per l'anniversario della dichiarazione dei diritti umani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla regolarità della seduta odierna della Commissione difesa

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente non so come definire quanto devo dire; è un fatto che è accaduto poco fa in 4ª Commissione permanente.

Vorrei rappresentare che il Presidente della 4ª Commissione, che doveva far iniziare i lavori della stessa alle 15, li ha fatti iniziare alle 15,20, con sei senatori presenti e con le firme di otto o nove senatori. Dopo che anche il consigliere della Commissione gli aveva rappresentato che non c'era il numero legale, il Presidente ha fatto proseguire la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e quando ho chiesto la verifica del numero legale, è stata «raccattata» una pletora di senatori di altre Commissioni che sono entrati nell'Aula ed hanno firmato. Ritengo che la riunione fosse illegittima fin dall'inizio, perché non c'era il numero legale, e che il comportamento del Presidente della Commissione difesa sia stato estremamente deplorabile.

PRESIDENTE. La ringrazio di quanto ha detto, senatore Dolazza; farò gli opportuni accertamenti e poi assumerò le determinazioni del caso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3662, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana sono stati accantonati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 42 e l'Assemblea ha concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Vorrei sapere se il Governo può sciogliere la sua riserva sugli emendamenti all'articolo 42 o se questi debbono restare per il momento accantonati.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo, chiede che rimangano ancora accantonati.

Allora, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti all'articolo 46.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.500 e 46.501.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.502, inviterei i firmatari ad aggiungere le loro firme all'emendamento 46.503, sul quale esprimo parere favorevole.

In ordine all'emendamento 46.504, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

L'emendamento 46.505 solleva un problema, come i colleghi possono vedere, di grande rilevanza che richiederebbe una discussione approfondita e non mi sembra che sia questa la sede giusta per farlo. Quindi, invito il presentatore a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario; esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.506, 46.507; gli emendamenti 46.508 e 46.510 sono inammissibili; esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.511, 46.512, 46.513, 46.514 e 46.515; invito a ritirare l'emendamento 46.516; altrimenti il mio parere è contrario; ancora contrario sugli emendamenti 46.517, 46.518 e 46.519; invito a ritirare l'emendamento 46.520, altrimenti il mio parere è contrario; parere contrario ancora sull'emendamento 46.521.

Gli emendamenti 46.522 e 46.539 sollevano un problema di grande rilevanza. Vorrei segnalare ai proponenti che mi risulta che nell'ambito della discussione realizzata nel corso dell'esame della legge finanziaria è emersa la possibilità di appostare delle risorse a sostegno degli investimenti nel Corridoio paneuropeo n. 5, in cui potrebbe trovare collocazione anche questo asse autostradale. Quindi, invito a ritirare gli emendamenti per trasformarli eventualmente in un ordine del giorno e di operare una verifica di ciò che potrà essere apposto in finanziaria.

Invito a ritirare l'emendamento 46.523, altrimenti il mio parere è contrario; esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.524, 46.525, 46.5110, 46.5111, 46.526, 46.527, 46.528, 46.529, 46.530, 46.531, 46.532, 46.533 e 46.536. Infine invito a ritirare l'emendamento 46.537 poiché quanto in esso contenuto è già stato recepito al comma 42 dell'articolo 28.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 45 e 66 che mi sembra possano essere accolti dal Governo come raccomandazione.

Vorrei comunicare infine, signor Presidente, che presenterò tra breve un emendamento che fa riferimento allo stralcio dell'articolo 39. Vorrei pertanto chiedere di rinviare la votazione dell'articolo 46 dopo l'esame dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dove eventualmente collocare l'emendamento. Altrimenti, dobbiamo accantonare le votazioni di tutti gli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Lo collochiamo all'articolo 46, comma 1, lettera c).

PRESIDENTE. Dovremmo allora accantonare l'articolo 46. Quando è pronto l'emendamento ce ne darà lettura e passeremo dopo alla votazione dei singoli emendamenti. Devo sapere con esattezza dove si colloca l'emendamento che intende presentare.

GIARETTA, *relatore*. La proposta che intendo fare è quella di prevedere lo stralcio dell'articolo 39. Sono state presentate diverse proposte in proposito ma con coperture che il relatore non avrebbe potuto accettare. Prevedo la possibilità di utilizzare una parte dei fondi previsti all'articolo 46, comma 1, lettera c) per assicurare la copertura finanziaria dello stralcio dell'articolo 39.

PRESIDENTE. L'emendamento in discussione è riferito all'articolo 46, ma fa riferimento alla proposta di stralcio dell'articolo 39. Propongo dunque di accantonare la votazione dell'articolo 46.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, si potrebbe programmare la votazione dell'articolo 39, quando lo ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Possiamo farlo anche adesso. Riprendiamo l'esame dell'articolo 39, precedentemente accantonato.

Chiedo al relatore di formulare la proposta di stralcio da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

GIARETTA, *relatore*. Propongo una riformulazione della proposta di stralcio dell'articolo 39 nei seguenti termini: «Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, lettera c), sostituire le parole «1300 miliardi» e «1500 miliardi» rispettivamente con le parole «1165 miliardi» e «1300 miliardi». Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente articolo 70-bis, (Regolarizzazione contributiva in agricoltura):

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e rispettivi concedenti, nonchè gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'uno per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contri-

buti o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

In altri termini, abbiamo raccolto l'indicazione proveniente da molti Gruppi politici dell'opportunità di stralciare l'articolo 39, che, così come formulata, aveva posto dei problemi di ulteriore chiarimento in una materia molto delicata. Lo stralcio potrà consentire l'esame in altra sede, ad esempio nel collegato ordinamentale, laddove sarà possibile dare una formulazione alla norma tale da consentire di affrontare i problemi chiarendo tutti gli aspetti operativi che essa in sé comporta. Questo ha posto naturalmente il problema di provvedere alla copertura dello stralcio. Abbiamo individuato la soluzione per il 1999 attraverso l'introduzione di una norma che provvede alla regolazione contributiva in agricoltura, venendo incontro anche alle esigenze che erano state formulate, tra l'altro, dalla Commissione agricoltura; per i due successivi anni si utilizzano i fondi appostati all'articolo 46, comma 1, lettera c), naturalmente con l'impegno e la volontà della maggioranza di provvedere attraverso gli opportuni strumenti finanziari ad un pronto ripristino di questi fondi.

PRESIDENTE. Dobbiamo attendere i testi, onorevole relatore, anche per consentire a chi voglia svolgere un esame preventivo di questa proposta di esprimere la propria valutazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, ho ascoltato la lettura dell'omelia del relatore, senatore Giaretta; il Governo è stato colpito dalla profondità delle argomentazioni ed ha bisogno di meditarci sopra un pò, perché sono coinvolti numerosi interventi significativi su questo tema. (*Commenti del senatore Peruzzotti*). Quindi, affinché questa materia relativa all'articolo 39 e l'emendamento proposto dal relatore possano essere valutati dal rappresentante del Governo, le chiederei di proseguire nell'esame e nella votazione del provvedimento, accantonando momentaneamente questo articolo.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, il sottosegretario ci ha preceduto in quello che noi volevamo rappresentare. Voglio però chiedere che venga fissato un termine per la presentazione di subemendamenti al corposo testo elaborato dal relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 39, che sarà ripreso in esame alle ore 17.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti 47.500 e 47.502.

MANTICA. Diamo per illustrato l'emendamento 47.501.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 47.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.501, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.502, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati all'articolo 48.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.501, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Si danno per illustrati gli emendamenti 49.500 e 49.501, presentati dal senatore Sella di Monteluce.

VEGAS. Diamo per illustrato l'emendamento 49.502.

CÒ. Anche noi diamo per illustrati gli emendamenti 49.503, 49.505 e 49.505a.

SEMENZATO. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 49.506. Si tratta di una proposta emendativa di cui avevo già spiegato il significato nel mio intervento in sede di discussione generale. Si prevede la costituzione di un fondo di 40 miliardi al fine di promuovere l'attivazione di *computer* collegati ad *Internet* al fine di far decollare questo settore. L'emendamento, insistendo dal punto di vista finanziario sulle aziende di telecomunicazione, a mio avviso può creare un circolo virtuoso perché le aziende di telecomunicazione possano rientrare attraverso l'aumento di collegamenti telefonici che vengono effettuati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 49, tranne che sull'emendamento 49.506, che invito i presentatori a ritirare, altrimenti anche su di esso dovrei esprimere parere contrario.

Mi dichiaro infine favorevole agli ordini del giorno nn. 46 e 54a.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.500, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.501.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario sull'emendamento 49.501.

Inoltre, colgo l'occasione per rappresentare all'Ufficio di Presidenza e a lei, signor Presidente, le difficoltà oggettive che abbiamo. Il relatore Giaretta, con la sua proposta di stralcio presentata in relazione all'articolo 39, in realtà ha proposto una piccola manovra finanziaria. Non so se i colleghi disattenti se ne sono accorti: si tratta di un'altra manovra finanziaria.

Sinceramente ci sentiamo impossibilitati ad intervenire nel merito come vorremmo perché abbiamo dei limiti temporali.

Quindi, signor Presidente, o la si accantona e la si mette in coda all'articolo 70 del collegato, e allora potremmo anche fare qualcosa di concreto, altrimenti, non potendo proseguire, inizieremo l'ostruzionismo, con buona pace di tutti quanti.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il problema dell'ostruzionismo non può interessare la Presidenza, lei lo sa, convengo però sull'opportunità di una maggiore elasticità nell'esame della proposta avanzata dal relatore e pertanto le assicuro che non sono fiscali fino a questo punto.

Metto ai voti l'emendamento 49.501, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.502, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.503, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 49.505, presentato dal senatore Co' e da altri senatori, fino alle parole «dopo specifica formazione, di LSU».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 49.505 e l'emendamento 49.505a.

Senatore Semenzato, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 49.506?

SEMENZATO. Signor Presidente, poiché il relatore ed il Governo hanno accettato l'ordine del giorno 54^a, che insiste sul medesimo argomento, ritiro l'emendamento 49.506.

PRESIDENTE. Il relatore ed il Governo si sono espressi favorevolmente agli ordini del giorno nn.46 e 54a, rispettivamente presentati dai senatori Sella di Monteluce e Semenzato e pertanto non li pongo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 50.100 e 50.103.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 50.101.

BORNACIN. Signor Presidente, l'emendamento 50.102 si illustra da sé.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 50.104.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, l'emendamento 50.0.100 si illustra da sé.

GAMBINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 50.0.101.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 50.0.103 e 50.0.105.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 50.0.104.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 50.100, 50.101, 50.102 e 50.103.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 50.104 in quanto tratta una materia che potrebbe essere affrontata nel collegato ordinamentale; analogo invito formulo ai presentatori degli emendamenti 50.0.100 e 50.0.101; anche in quest'ultimo caso si tratta infatti di una materia che si collega all'articolato dell'ordinamentale.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 50.0.103, altrimenti il mio parere è contrario; analogo parere esprimo sull'emendamento 50.0.104.

L'emendamento 50.0.105 è inammissibile.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore ed in particolare insiste sull'invito a ritirare gli emendamenti indicati, poiché, configurando misure di tipo ordinamentale, possono ben trovare spazio nel disegno di legge collegato che il Senato discuterà nel mese di gennaio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.101, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.102, presentato dal senatore Borzacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.103, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore De Luca Athos, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 50.104?

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 50.104 ha come oggetto la sospensione degli sfratti degli esercizi commerciali per fi-

ne locazione; il relatore ed il Governo mi hanno invitato a presentarlo in occasione dell'esame del collegato fiscale ordinamentale: accolgo tale richiesta e pertanto ritiro l'emendamento, ripromettendomi di ripresentarlo in quella sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.0.100, presentato dal senatore Occhipinti.

Non è approvato.

Senatore Gambini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 50.0.101?

GAMBINI. Sì signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 50.0.103?

D'ALÌ. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento 50.0.104?

MANTICA. No, signor Presidente, ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 50.0.105 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 51.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 51.100.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 52.100 e 52.102.

BARRILE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 52.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.100 e 52.102, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 52.101.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 52.101, il Governo vuole segnalare che l'individuazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è volta a facilitare l'accesso al credito a condizioni migliori ad una miriade di enti locali che avrebbero una qualche maggiore difficoltà ad accedere al credito a condizioni vantaggiose. Per questo motivo invito i presentatori a ritirare tale emendamento; altrimenti esprimo su di esso parere contrario, perché tende a sopprimere una misura – lo ripeto – che agevola gli enti locali interessati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.100, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Senatore Barrile, il Governo le ha rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 52.101.

BARRILE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.102, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Si intendono illustrati gli emendamenti 53.8000, 53.1030, 53.502, 53.500 e 53.505.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 53.515 e 53.516.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 53.510.

BARRILE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 53.504.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 53.1000.

IULIANO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 53.501 e 53.0.101.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti 53.503 e 53.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 53.8000.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.1030, invito i presentatori a ritirarlo, perché si tratta di materia che eventualmente dovrà trovare collocazione nell'ambito della trattativa generale sull'aliquota IVA nell'edilizia. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.515 e 53.516; sull'emendamento 53.502 mi rimetto al Governo, mentre sull'emendamento 53.510 esprimo parere contrario. È inammissibile l'emendamento 53.500. Sugli emendamenti 53.505 e 53.504 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.1000, 53.503 e 53.0.100, mentre il mio parere è favorevole sull'emendamento 53.501. Infine, è inammissibile l'emendamento 53.0.101.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo chiede il ritiro dell'emendamento 53.502, perché esso intende estendere a tutti i comuni delle province interessate dal terremoto dell'Umbria e delle Marche di fine '97 le provvidenze relative ai comuni terremotati. La disposizione non sarebbe congrua e, quindi, invito i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.504, trattandosi di previsione del tutto omogenea alle disposizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo 53, che riguarda altre aree del paese, introdotte per iniziativa parlamentare, il Governo non può che rimettersi all'Assemblea, esprimendo il parere che la conformità delle disposizioni merita comunque l'approvazione di questo emendamento. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, dovrebbe esprimere il parere sull'emendamento 53.505.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Su tale emendamento esprimo parere favorevole.

Saluto ad una delegazione parlamentare russa

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 53, informo che è presente in tribuna una delegazione della Duma di Stato della Federazione russa, accompagnata da rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione russa medesima.

Rivolgo ad essi un saluto da parte dell'Assemblea. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.8000, presentato dai senatori Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.1030, presentato dai senatori Di Pietro e Occhipinti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.515, presentato dal senatore Asciutti e dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.516, presentato dal senatore Asciutti.

Non è approvato.

Ricordo che è stato avanzato un invito al ritiro sull'emendamento 53.502, presentato dai senatori Pieroni e Manconi.

RIPAMONTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.510, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 53.500 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 53.505, presentato dai senatori Scivoletto e Figurelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.504, presentato dal senatore Barriole e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.1000, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.501, presentato dal senatore Iuliano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.503, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.0.100, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 53.0.101 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, siamo di fronte ad una norma che riguarda la possibilità da parte delle società cooperative di emettere titoli obbligazionari. Il comma 2 di tale articolo prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa introdurre dei limiti nei criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Nella seconda parte del comma 2, si prevede che tali disposizioni del Comitato interministeriale «possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile».

Noi solleviamo due obiezioni. La prima riguarda una questione di merito, poiché crediamo invece che questi limiti debbano comunque es-

sere osservati anche per le società cooperative. La seconda riguarda una questione di forma: mi domando, cioè, come una norma di questo genere possa derogare al citato articolo 2410 attraverso un richiamo a disposizioni che hanno carattere amministrativo come quelle emesse dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Mi sembra una forzatura molto forte del nostro sistema ordinamentale.

L'emendamento 54.101, che concerne sempre questo tema, contiene il tentativo di risolvere il problema che ho sollevato ora attraverso un provvedimento comunque legislativo, cioè un decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisca quali sono i limiti per l'emissione di questi titoli obbligazionari, sempre riportando la questione nei termini di limitazioni con norme di natura legislativa. Altrimenti ci troviamo di fronte ad una grave violazione del sistema del nostro ordinamento giuridico.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire per illustrare gli emendamenti 54.102 e 54.103, che sono identici, anche se espressi in termini diversi. La disposizione che è al nostro esame, e cioè l'articolo 54, estende alle società cooperative la possibilità di emettere obbligazioni; non dà una disciplina autonoma di queste obbligazioni e della loro emissione, ma reca soltanto delle deroghe al Testo unico delle leggi bancarie e richiama norme in materia di intermediazione finanziaria. Manca qualsiasi disciplina di tipo civilistico-commerciale in questa materia; gli emendamenti in oggetto intendono rinviare alla disciplina del codice civile in tema di obbligazioni, allo scopo di evitare alcune conseguenze abbastanza gravi.

Com'è noto, l'emissione di obbligazioni, alla luce del codice civile, non è consentita a tutte le società ma soltanto ad alcune tipologie. Per l'emissione di obbligazioni sono previsti alcuni requisiti ed alcune condizioni; e ancora, è previsto un modello organizzativo per gli obbligazionisti, con l'assemblea degli obbligazionisti e il loro rappresentante.

Mi domando: è possibile che nel momento in cui si estende, a mio modo di vedere senza adeguato approfondimento la possibilità di emettere obbligazioni alle società cooperative non si debbono applicare anche queste norme, sia pure ad esito di una valutazione di compatibilità in relazione alla legislazione cooperativa? A questa domanda bisogna rispondere per dire di sì o di no al primo ed al secondo degli emendamenti a mia firma, che sono di identico contenuto, per cui l'approvazione del primo o il suo rigetto assorbe il secondo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 54.0.100, presentato dalla senatrice Piloni e dal senatore Pasquini, e 54.0.8000, presentato dai senatori Manfroi e Serena, si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 54.100 e 54.101.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 54.102, che assorbe l'emendamento 54.103, e 54.0.100.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 54.0.8000. Volevo precisare che tale emendamento affronta una problematica molto delicata per una parte del territorio della nostra Italia. Quindi, il mio parere contrario è legato al fatto che non è questa la sede per la proposizione, però desidero formulare una raccomandazione al Governo perché questa problematica possa essere affrontata nella sede competente.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri testè espressi dal relatore.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 54.0.8000, il Governo ha già accolto alla Camera una serie di ordini del giorno relativi a questo problema e ritiene che anche in questo ramo del Parlamento possa essere scelta la stessa strada, trattandosi di materia sulla quale tra l'altro è in corso un'iniziativa della Banca d'Italia. Quindi, sembra al Governo che in questo momento non sia opportuno introdurre una disciplina così specifica senza una discussione approfondita.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.100.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore come pensa di conciliare, nell'eventuale approvazione dell'emendamento 54.102, su cui ha dato parere favorevole, il testo del comma 3 così riformulato con il comma 2 dell'articolo 54, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 54.100, presentato dal senatore Cò. Si cadrebbe infatti in una palesissima contraddizione, mantenendo le deroghe all'articolo 2410 del codice civile nel comma 2 dell'articolo 54 ed inserendo al comma 3 il rispetto «alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile».

GIARETTA, *relatore*. Probabilmente c'è un fondamento in questa osservazione. Mi chiedo se possa essere una questione di coordinamento e in tal senso chiedo consiglio al senatore Michele De Luca.

DE LUCA Michele. Penso di no; il coordinamento riguarda solamente questioni formali; non può aggiungere il rinvio ad altre disposizioni.

GIARETTA, *relatore*. In tal caso, il parere rimane il medesimo.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, relatore, lei conferma il parere contrario all'emendamento 54.100, presentato dal senatore Co' e da altri senatori, tendente a sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'arti-

colo 54 che così recita: «Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti al primo comma dell'articolo 2410 del codice civile».

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il suo parere nel merito.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica*. Signor Presidente, l'articolo 2410 del codice civile stabilisce una serie di limiti quantitativi. E lo stesso ultimo comma di quell'articolo stabilisce che: «Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società». Nel momento in cui noi deroghiamo ai limiti quantitativi possiamo mantenere però l'applicazione della disciplina generale.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, nel rispetto delle regole disposte dal CICR. (*Brusio in Aula*). Per favore senatori, un po' di silenzio; stiamo per approvare una norma per cui è necessario un minimo di attenzione.

Allora, sarebbe meglio specificare nel seguente modo: «nel rispetto delle disposizioni del CICR, le società cooperative...». Il *prius* è la disposizione di deroga da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Chiedo comunque delucidazioni al sottosegretario Macciotta.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la programmazione economica*. Signor Presidente, le due disposizioni si tengono, non sono contraddittorie. L'emendamento 54.101 si limita a derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, che riguardano il rapporto tra obbligazioni e capitale sociale. Quei limiti sono derogabili; vale la restante disciplina dell'intero articolo 2410 e seguenti del codice civile, che regolano le emissioni delle obbligazioni. Mi sembra dunque che le norme siano fra loro compatibili.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 54.100.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento. Esso è assolutamente opportuno in quanto la norma prevista dal testo dell'articolo, per quanto raccordabile con il codice civile, come ha dianzi detto il Sottosegretario, non pone dei limiti ma addirittura consente al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di tenere aperta, senza alcuna limitazione, la possibilità di emettere obbligazioni. Sappiamo che uno degli elementi indispensabili per la credibilità di un prestito obbligazionario è il rapporto con il capitale della società emittente. Se vogliamo derogare alle disposizioni dell'articolo 2410 del codice civile per opera di un organo amministrativo, prassi di per sé già abbastanza

singolare, dobbiamo stabilire per legge entro quale limite è possibile farlo. Non è possibile prevedere una deroga al limite del rapporto tra capitale ed obbligazioni previsto dall'articolo 2410, senza stabilire il moltiplicatore entro il quale questo limite deve esser consentito, come legge speciale, come ha detto il Sottosegretario. Se invece è vero che la legge speciale può consentire la deroga a quei limiti, è anche vero che essa deve quantificarne l'ampiezza, e non può consentire una deroga senza limiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.101, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.102, presentato dal senatore De Luca Michele

È approvato.

L'emendamento 54.103 deve ritenersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 54 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.100, presentato dai senatori Piloni e Pasquini

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 54.0.8000. Passiamo all'esame dell'articolo 55.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56 e degli emendamenti ad esso presentati. Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO Do per illustrati gli emendamenti 56.500, 56.506 e 56.508.

D'ALÌ. Do per illustrato l'emendamento 56.501

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 56.502 e 56.505.

D'ONOFRIO. Do per illustrato l'emendamento 56.507.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia alla illustrazione dell'emendamento 56.509.

MINARDO. Do per illustrati gli emendamenti 56.510 e 56.511.

DE MARTINO Guido. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza degli emendamenti 56.512 e 56.513 per numerosi comuni che hanno in atto l'attuazione dei programmi URBAN. Infatti, se non si approvasse l'emendamento 56.512, i comuni rischierebbero di perdere i cofinanziamenti europei. Poiché si tratta di interventi per zone particolarmente degradate dei comuni stessi, vorrei invitare l'Assemblea all'approvazione dei miei emendamenti.

RESCAGLIO. L'emendamento 56.514 si illustra da sè.

SPECCHIA. Gli emendamenti 56.515 e 56.0.500 si illustrano da sè.

MONTAGNINO. L'emendamento 56.0.150 si illustra da sè.

PASSIGLI. Signor Presidente, colleghi, la normativa sul condono edilizio prevedeva che l'oblazione estinguesse qualsiasi sanzione amministrativa. Alcuni comuni oggi si trovano ad applicare una sanzione prevista da una legge del 1939, la n. 1497, a titolo di danno ambientale. La sanzione colpiva il proprietario di opera abusiva che non ripristinava l'opera a sue spese, cioè che non demoliva il manufatto abusivo. Trattandosi di manufatti condonati, la sanzione sembra non avere fondamento giuridico e sta provocando numerosi ricorsi, un contenzioso che assai probabilmente verrà perso dall'ente pubblico, in questo caso dai comuni che applicano la legge. Parrebbe opportuno in sede interpretativa stabilire che la dizione della normativa sul condono, che appunto richiama l'assorbimento nell'oblazione di tutte le sanzioni amministrative, si riferisca anche a questo caso, evitando così un contenzioso in cui l'ente pubblico sarebbe molto probabilmente soccombente. Per questi motivi invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 56.0.151.

CASTELLANI Carla. Con il nostro emendamento 56.0.153 si intende dare la possibilità alle comunità terapeutiche per tossicodipendenti di sanare quegli abusi edilizi commessi per la costruzione e la ristrutturazione, ovvero per la variazione per la destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento della loro attività. Ritengo importante questo emendamento e vorrei sensibilizzare il Governo e l'Assemblea ad accoglierlo positivamente. Sappiamo tutti come il problema delle tossicodipendenze sia un vero dramma per la nostra società e come le tante

comunità terapeutiche abbiano saputo dare risposte concrete a questo dramma di tanti giovani e delle loro famiglie.

NAPOLI Roberto. L'emendamento 56.0.154 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 56.500, 56.501, 56.502, 56.506 e 56.508.

Gli emendamenti 56.505 e 56.507 sono inammissibili. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 56.509, mentre per quel che riguarda gli emendamenti 56.510 e 56.511 mi rimetto al Governo, segnalando che si tratta di materia ordinamentale, che eventualmente può trovare collocazione in altro provvedimento. Mi rimetto egualmente al Governo sugli emendamenti 56.512 e 56.513. Gli emendamenti 56.514 e 56.515 sono inammissibili.

Sugli emendamenti 56.0.500, 56.0.150 e 56.0.151, invito al ritiro; altrimenti il mio parere è contrario. Gli emendamenti 56.0.152, 56.0.153 e 56.0.154 riguardano problemi rilevanti che sono già stati all'esame di alcune Commissioni.

Ritengo che, trattandosi di norme che non hanno bisogno di copertura finanziaria, potrebbero trovare più idonea collocazione all'interno del collegato ordinamentale in modo da dare soluzione a tale problema, che è sollecitato da molti ambienti parlamentari.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 56.0.152, invito i presentatori a ritirarlo per collocarlo poi nel collegato ordinamentale.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Su tutti gli emendamenti relativi al condono che, come ha sottolineato il relatore, non richiedono copertura finanziaria ma che potrebbero avere, ed hanno in effetti, nella misura in cui sbloccano procedure amministrative, un qualche effetto sullo sviluppo, anche il Governo invita i presentatori a ritirare le loro proposte emendative per trasferirle nel collegato ordinamentale di cui il Senato, come si è già detto, affronterà l'esame nei primi giorni del prossimo anno.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo non solo per dichiarare la mia adesione all'emendamento 56.512, di cui è primo firmatario il senatore De Martino, ma anche per avvertire l'Assemblea e i colleghi che ancora non lo sapessero che cinque minuti fa il presidente del consiglio della Gran Bretagna, Tony Blair, ha annunciato che ha avuto inizio un nuovo *raid* aereo su Bagdad.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei fornire un'integrazione del parere espresso in relazione agli emendamenti 56.512 e 56.513, di contenuto analogo. Di tale questione abbiamo già discusso in Commissione. Il parere del Governo è contrario perché nel corso dell'esame del collegato dell'anno scorso noi abbiamo eliminato radicalmente tutte le anticipazioni per contratti e appalti con una sola eccezione, che abbiamo dimensionato all'anticipazione della Comunità europea, proprio per garantire la possibilità di tiraggio delle risorse europee. Per i contratti cofinanziati, si è confermata un'anticipazione nazionale di pari livello; un'anticipazione superiore non sarebbe giustificabile perché in ogni caso non potrebbe essere erogata, stante che dovrebbe essere erogata nella stessa dimensione delle anticipazioni erogabili dalla Comunità europea.

Per tali motivi il Governo, ripeto, è contrario ad entrambi gli emendamenti.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento dell'esame dell'articolo 56, per esaminarlo in presenza del Sottosegretario ai lavori pubblici, che sta arrivando. Sarebbe bene esaminarlo in presenza di un rappresentante del Governo che conosce la norma.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, gli argomenti del Governo non dipendono dalla posizione del Sottosegretario. Il Governo afferma: rinviavamo ad una sede più opportuna perché questa non sembrerebbe quella più idonea.

Stiamo accantonando diversi articoli, per cui, se accantoniamo anche questo, non so quando ci torneremo.

MINARDO. Signor Presidente, le chiedo di accantonare l'intero articolo, altrimenti accantoniamo i due emendamenti e poi votiamo l'articolo alla fine, e andiamo avanti con gli altri articoli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta di accantonamento.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Minardo a considerare che questi emendamenti, come altri, possono essere collocati in altra sede.

Non possiamo continuare ad accantonare interi articoli. Poiché siamo nella fase finale dei nostri lavori; pertanto se non vi è un rilevante motivo per procedere all'accantonamento, inviterei il senatore Minardo che, come è noto, fa parte della maggioranza, a considerare l'opportunità di procedere rapidamente all'approvazione di questo documento.

Lo invito pertanto, qualora non fosse possibile da parte del Governo esprimere l'accoglimento, a considerare la possibilità di un ritiro degli emendamenti che ci consenta di proseguire.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, *malgré*, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti da lei presentati?

MINARDO. Signor Presidente, prendo atto che sia il relatore che il Governo non vogliono accantonare questo articolo, nonostante la richiesta provenga da un membro della maggioranza; per cui non ritiro i miei emendamenti: li boccino pure! (*Applausi dei senatori Specchia e Bevilacqua*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.500, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.501.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento; rimane da capire perché nell'esame di questo disegno di legge collegato, ormai quasi tutto accantonato o comunque vittima di accantonamenti, vi sia un'assoluta contrarietà del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti da noi presentati che tendono a favorire i portatori di *handicap*; spero che me lo spiegheranno, magari anche in separata sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.501, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.502, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.506, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 56.505 e 56.507 sono già stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 56.508, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.509, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.510.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, è giusto che i colleghi sappiano che l'emendamento in esame ed il successivo, entrambi da me presentati, potrebbero risolvere gravi problemi di tutti i comuni d'Italia.

L'emendamento 56.510 precisa che cosa si intenda per «fabbricato allo stato rustico» e quindi costituisce un chiarimento della norma già in vigore; mi è noto che con la definizione proposta è anche d'accordo il Ministero dei lavori pubblici, solo che non si è raggiunta un'intesa fra il sottosegretario Macciotta e tale Ministero; pertanto, vi è stata una dimenticanza.

L'emendamento 56.511 riguarda le pratiche di condono edilizio che sono state già presentate (ed in relazione alle quali è stata pagata l'oblazione) e che sono state dichiarate improcedibili non essendoci tutta la documentazione necessaria; con l'emendamento in esame prevedevo, al posto dell'improcedibilità, la sospensione del procedimento istruttorio.

Queste erano semplicemente le mie richieste e quindi non ho illustrato gli emendamenti pensando che potevano essere capiti, ma adesso ho dovuto fare questa dichiarazione di voto. Chiedo quindi al Governo di rivedere la sua posizione sui due emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, trattandosi di materia urbanistica, ritengo che se lei ritirasse gli emendamenti in esame e li presentasse in altra occasione, anche prossima, sarebbe la cosa migliore. Altrimenti, lei rischia di far bocciare tali emendamenti e non potrebbe più ripresentarli, se non a distanza di tempo congruo.

MINARDO. Signor Presidente, sono disposto a ritirarli se il Governo si assumesse un impegno in merito.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Mi permetto di chiedere al collega Minardo di raccogliere l'invito del Presidente, perché si tratta di emendamenti molto seri, che riguardano procedure molto importanti legate all'abusivismo ed al condono, rispetto alle quali le sue preoccupazioni sono da condividere. Questa però non è la sede giusta per esaminare tali emendamenti; quindi, si chiede soltanto di ritirarli per ripresentarli in occasione dell'esame del cosiddetto collegato istituzionale.

Mi sembra molto più opportuna una valutazione di questo genere rispetto ad una bocciatura che rischia, per una ragione assolutamente non corrispondente ai contenuti, di pregiudicare l'intera materia.

Quindi, vorrei chiedere al collega Minardo di ritirare i suoi emendamenti e di presentarli, magari insieme, nel collegato istituzionale.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Minardo se ritira gli emendamenti che ha presentato.

MINARDO. Signor Presidente, li ritiro con l'impegno del Governo.

PRESIDENTE. A dare il proprio parere in libertà, naturalmente, quando sarà!

Quindi, gli emendamenti 56.510 e 56.511 sono ritirati.

Senatore De Martino, le ricordo che è stato espresso un parere contrario sugli emendamenti 56.512 e 56.513.

DE MARTINO Guido. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 56.513.

Sull'emendamento 56.512 prendo atto della posizione del Governo. Registro che la normativa italiana in materia è molto restrittiva in rapporto a quella degli altri paesi europei. Se non si approva tale emendamento, si rischia di perdere le risorse già assegnate all'Italia per questi programmi di risanamento urbano, che sono molto impegnativi e sui quali i comuni sono già in ritardo, dopo di che i programmi stessi rischiano di saltare.

Quindi, vorrei nuovamente sottolineare l'importanza dell'emendamento 56.512.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.512, presentato dal senatore De Martino e da altri senatori. (*Brusio in Aula*).

Senatore Biscardi, le ricordo che non siamo alla pubblica istruzione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 56.513 è stato ritirato e che l'emendamento 56.514 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 56.515, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Montagnino, le ricordo che le è stato rivolto l'invito dal relatore e dal Governo a ritirare l'emendamento 56.0.150.

MONTAGNINO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e del Governo. Tuttavia, vorrei precisare che ripresenterò questo emendamento nel collegato ordinamentale, perché il suo obiettivo non è uno sconfinamento di data rispetto al condono edilizio, così come determinato alla data del 31 dicembre 1993.

Ricordo che si tratta soltanto di prendere atto dell'esistenza di situazioni di illegalità che non sono eliminabili, perché non c'è possibilità di demolire quelle abitazioni abusive, e che in questo caso tali costruzioni abusive sono esonerate di fatto dal pagamento di qualunque tributo e che gli abitanti sono privati dei servizi pubblici.

Quindi, ribadisco che accolgo l'invito al ritiro e che ripresenterò l'emendamento 56.0.150 nel collegato ordinamentale.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, la Presidenza ne prende atto.

Immagino che, a fronte di una serie di ritiri in questa stessa materia, anche il senatore Passigli intenda ritirare l'emendamento 56.0.151.

PASSIGLI. Sì, signor Presidente. Se ho ben capito, il Governo suggerisce di ripresentarlo nel collegato ordinamentale, e così farò.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ricordo che le è stato rivolto un invito a ritirare l'emendamento 56.0.152.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, credo che si tratti esattamente della questione di cui ho parlato un attimo fa.

Questo emendamento riguarda alcuni aspetti dei condoni per comunità terapeutiche e per opere realizzate all'interno delle medesime comunità. Mi sembra che sia più normale il collegato ordinamentale e, quindi, ritiro tale emendamento per ripresentarlo in altra sede.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 56.0.153.

PRESIDENTE. Senatore Napoli Roberto, vorrei sapere se anche lei ritira l'emendamento 56.0.154. Per ragioni ordinamentali e anche di connessione di materia potrebbe essere rinviato all'altra sede.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PASSIGLI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 57.500, poiché è già stata redatta una riformulazione degli emendamenti 57.501 e 57.502: a quella mi rifaccio e chiedo di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, per l'illustrazione degli emendamenti 57.501 (Nuovo testo) e 57.502 (Nuovo testo) si rifà all'intervento testè svolto dal senatore Passigli?

FORCIERI. Signor Presidente, vorrei richiamare molto brevemente l'attenzione dell'Assemblea sulla proposta di ripristinare il testo originario presentato dal Governo, per con alcune modifiche e limitazioni che si sono rese necessarie anche per le possibili interpretazioni di tipo speculativo che sono state date, anche con articoli di stampa, su questa proposta modificativa.

Nel ricordare e ribadire che la possibilità cui si riferisce l'emendamento era già prevista nel testo originario del disegno di legge finanziaria come interpretazione autentica di una legge predisposta dal Governo Prodi e approvata dal Parlamento nel 1997 (mi riferisco alla legge 7 agosto 1997, n. 270), abbiamo proposto di riprendere in esame questa possibilità con alcune limitazioni.

Le polemiche che erano sorte in merito a questo articolo erano le seguenti. Si sarebbe rischiato di erogare dei fondi con il pretesto del Giubileo ad immobilizzatori (uso questo termine, anche se sono state usate altre definizioni); si sarebbe rischiato di ripetere il fenomeno di Affittopoli.

Nella nuova formulazione dell'emendamento si sono tenuti in considerazione questi aspetti, introducendo limitazioni che, a mio giudizio, sono fondamentali. La prima è che questi fondi possono essere destinati soltanto ad immobili di proprietà pubblica, di enti o strutture pubbliche (Ipub, comuni, Asl e così via); la seconda è che il recupero dei beni con valore storico-artistico si limita soltanto alla destinazione sociale e sanitaria; la terza consiste nel fatto che si vincola tale destinazione per almeno 20 anni.

In questo modo, trattandosi di fondi di bilancio dell'INAIL del 1996 già destinati per il Giubileo senza vincoli di destinazione, introducendo questi ultimi si ritiene di dissipare tutti i dubbi che sono sorti. *(Commenti del senatore Pelella.)*

PRESIDENTE. Un momento, senatore Pelella. Le darò la parola di qui a poco.

LAGO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 57.503.

MONTAGNINO. Anch'io, signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 57.0.1.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente.*) Rilevo un pò di disordine: prego i colleghi di favorire il prosieguo dei lavori.

BOSI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 57 da parte dei senatori Passigli, Forcieri e Bucciarelli erano tali da essere ritenuti da me condivisibili e sottoscrivibili ed avrei chiesto di aggiungergli la mia firma.

Ora si parla di una riformulazione, ma noi non siamo in possesso del testo ad essa relativo. Ho provato a chiederlo al relatore, ma sarebbe opportuno che l'Assemblea ne entri in possesso, altrimenti non saprei come esprimermi al riguardo. Ripeto: avrei voluto sottoscrivere gli emendamenti, ma trattandosi di riformulazione chiedo di poter entrare in possesso dei testi.

Signor Presidente, le chiederei di proseguire con gli interventi degli altri colleghi; mi riservo di intervenire successivamente.

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, il mio contributo si limiterà a chiarire il senso ed il significato delle cose che stiamo discutendo. Stiamo esaminando un emendamento che interpreta una legge approvata dal Parlamento che riguarda gli interventi a favore del Giubileo dell'anno 2000. Noi siamo favorevoli a che queste somme, nel caso 651 miliardi di lire, siano spese con il massimo rispetto della normativa esistente, cioè la normativa del 1997 proposta dal Governo Prodi e approvata dal Parlamento.

Noi siamo anche perché le procedure – e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto – adottate dal Governo Prodi e per esso dalla commissione di Roma Capitale ed ancora dal consiglio di amministrazione dell'INAIL siano rispettate, perché discutiamo di queste proposte emendative per una campagna denigratoria che il «Corriere della Sera» sta conducendo, non ultimo l'articolo di quest'oggi, in ordine a supposte speculazioni. Io credo che il Parlamento non debba farsi intimidire dal «Corriere della Sera» e da nessun altro giornale che viene stampato nel nostro paese.

Io ritengo che tutta questa vicenda debba ricondursi ad una linearità e a una trasparenza che sono, lo voglio dire e lo sottolineo, state rispettate dalla commissione di Roma Capitale.

Cosa è successo, cari colleghi? Nel 1997, dopo l'approvazione della legge, l'INAIL, occorre saperlo mentre andiamo a votare questi emendamenti, ha effettuato una ricerca di mercato e ha pubblicato un apposito bando, che faceva riferimento al contenuto della legge, in forza del quale ha ricevuto 400 offerte che sono state selezionate dal suo consiglio di amministrazione e poi dall'ufficio di Roma Capitale, in cui sono presenti i rappresentanti di otto Ministeri.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'INAIL sono state ratificate dalla commissione di Roma Capitale, che, lo voglio ricordare è la commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri - quindi, nel 1997 dall'onorevole Prodi e quest'oggi dall'onorevole D'Alema - e stava per perfezionare l'acquisto di queste proposte avanzate al consiglio di amministrazione, quando funzionari del Ministero del lavoro sono intervenuti dando un'interpretazione restrittiva dell'operatività dell'INAIL e mettendo in forse che l'INAIL potesse dar corso a queste decisioni. Per la presenza di queste interpretazioni restrittive il Governo D'Alema in questa finanziaria ha introdotto una norma interpretativa, la quale - voglio dirlo perché in Commissione non ho partecipato alla discussione su questo argomento - a noi andava bene perché ripristinava lo spirito e il contenuto della legge n. 270 del 1997.

In Commissione bilancio questa norma interpretativa è stata stralciata. Oggi gran parte dei parlamentari della maggioranza si rendono conto dell'errore che si sta compiendo, perché nella sostanza significa impedire di mettere in circuito 651 miliardi destinati a supportare le iniziative per il Giubileo. Voglio dire ai colleghi distratti che Roma Capitale ha finanziato appena 1.860 miliardi di lire per tali iniziative a fronte di richieste pervenute dai comuni di tutta Italia per più di 17.000 miliardi; quindi 17.000 miliardi di richieste sono finanziate solo per 1.860 miliardi.

Aggiungo ancora: mi pare di aver letto nelle pieghe della finanziaria che c'è un ulteriore stanziamento di 1.000 miliardi nascosto qua e là, intitolato vagamente «restauro Italia», perché anche questo Governo si è accorto che le cifre messe a disposizione del Giubileo sono assolutamente insufficienti; quindi, ci troviamo in una condizione nella quale il Governo non sta soddisfacendo alle spinte che provengono dai vari comuni, dalle varie realtà storico, culturali e religiose per affrontare degnamente l'appuntamento del 2000.

A fronte di questo scenario si discute oggi se decidere lo sblocco di queste risorse oppure no; noi siamo favorevoli a sbloccare queste risorse ma non siamo favorevoli che l'utilizzo delle stesse avvenga con criteri modificati, come pretende di fare la maggioranza questa sera, comportandosi in maniera che definisco assai poco corretta perché se il «Il Corriere della Sera» deve fare nomi e cognomi li faccia pure ma noi siamo in presenza di decisioni già prese da parte del consiglio di amministrazione dell'INAIL; di bandi di concorso pubblici, di offerte pubbliche, di selezioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri con otto rappresentanti di vari Ministeri interessati al Giubileo ha già realizzato. Quindi, si tratta di decisioni già prese e non vedo perché e come si pos-

sa giustificare, se non per puro spirito demagogico, per una speculazione – questa sì – che il Senato vuol fare questa sera per responsabilità di questa maggioranza di modificare in corso d'opera i parametri, le questioni di riferimento per alterare una gara che ha già completato il suo iter per quanto era stato indicato nel 1997.

Quindi, ribadiamo la nostra convinta adesione a che queste risorse vadano presto in circuito perché è uno scandalo, signor Presidente, che il Ministro del lavoro e il Ministero del tesoro abbiano tenuto per più di 16 mesi, fermi in cassaforte, questi fondi che l'INAIL ha a disposizione da sedici mesi. E poi si parla di residui passivi, di tesi keynesiane per rimettere in moto il meccanismo della ripresa! Da sedici mesi queste risorse dell'INAIL – sono infatti residui e avanzi di amministrazioni che fanno riferimento alla gestione del 1996 – sono a disposizione e la volontà politica del Ministero del tesoro e di coloro che si sono incaricati di chiudere i rubinetti per aderire a Maastricht in questi mesi è stata vincente, così come la cocciutaggine di funzionari del Ministero del lavoro che hanno dato – questa sì – un'interpretazione di parte per favorire altre parti.

Allora, noi denunciemo la speculazione, secondo me, vera, di compiere queste modifiche in questo preciso istante e ci riconduciamo ad una linearità e ad una trasparenza che fa riferimento ad una legge e alle procedure adottate fin dal 1996 dal Governo, dal Parlamento e dall'ufficio di Roma Capitale. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Grillo soprattutto per la passione che ha messo nel suo argomentare.

MANTICA. Vorrei sapere, Signor Presidente, di quale emendamento parliamo.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 57.501 (Nuovo testo) e 57.502 (Nuovo testo), presentato dai senatori Forcieri e Bucciarelli, contenuto nell'annesso VI, n. 2, degli emendamenti, a cui ha aggiunto la firma il senatore Passigli.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, poiché la normativa è complessa e ci sono proposte di riformulazione, non vorrei si accendesse un appassionato dibattito mentre forse vi è la possibilità di trovare formulazioni adeguate; proporrei, pertanto, di accantonare questo emendamento in modo che possa essere esaminato e procedere nel frattempo alla restante parte dei lavori.

PRESIDENTE. Possiamo accontonarlo, però diamo comunicazione all'Assemblea che la prima parte del secondo periodo dell'emendamento in esame si intende letto in questo modo : « Gli interventi restano desti-

nati ad investimenti per il recupero di edifici di valore storico-artistico e per la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno 20 anni».

In questo modo si riformulerebbe la prima parte del secondo periodo dell'emendamento 57.501 (Nuovo testo) e 57.502 (Nuovo testo), presentato dai senatori Forcieri e Bucciarelli. Accantoniamo pertanto l'esame di questo emendamento.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, avevo chiesto tempo per leggere il nuovo testo degli emendamenti 57.501 e 57.502. Ora lei ha dato poc'anzi lettura di una nuova formulazione concordata all'interno della maggioranza, senza darne assolutamente comunicazione all'Assemblea. Siamo costretti ad interpretare le intese, raggiunte di momento in momento, e abbiamo grandi difficoltà a rapportarci con il dibattito.

Aderisco volentieri alla richiesta di accantonamento, ma vorrei far presente che la modifica, di cui ella ha dato lettura, è politicamente rilevantissima: taglia fuori dalla previsione tutte le residenze di accoglienza, che sono un mondo variegato. Riferire l'emendamento soltanto alle istituzioni pubbliche è una tesi come un'altra, ma comporta una profonda e fortissima modificazione. L'accantonamento servirà forse per continuare a discutere all'interno della maggioranza, ma mi consenta di osservare che il metodo seguito dal relatore e da altri esponenti della maggioranza è, francamente, assai discutibile e ci pone nell'impossibilità di lavorare e di valutare gli atti.

PRESIDENTE. Mi chiedo di che cosa discutiamo se accantoniamo l'emendamento.

Capisco l'invito che lei rivolge ai presentatori dell'emendamento, perché ogni senatore è libero di presentare emendamenti.

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, intervengo per una precisazione procedurale. Dal momento che ho comunicato di aver sottoscritto l'emendamento 57.500, presentato dal senatore Passigli, non intendo ritirare l'emendamento. Sono attento alle proposte che arriveranno dalla maggioranza, ma mantengo tale emendamento.

PRESIDENTE. Accantoniamo comunque l'intero articolo 57, quando ne riprenderemo l'esame, qualora il senatore Passigli intenda ritirare l'emendamento anche da lei sottoscritto, lei avrà il diritto di mantenerlo e di farlo mettere in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI. Do per illustrati gli emendamenti 58.500 e 58.501.

CAZZARO. Do per illustrato l'emendamento 58.0.100.

MANTICA. Do per illustrato l'emendamento 58.0.501.

COLLA. Anch'io do per illustrato l'emendamento 58.0.502.

VELTRI. Do per illustrato l'emendamento 58.0.504.

CUSIMANO. Do per illustrato l'emendamento 58.0.505.

DE LUCA Michele. Do per illustrato l'emendamento 58.0.506.

NIEDDU. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 58.0.107.

GUBERT. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 64.

SPECCHIA. Diamo per illustrato l'ordine del giorno n.86.

CAMBER. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 69.

D'ALÌ. Do per illustrati gli ordini del giorno n. 68, 81, 80, 79, 78, 77 e 76.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 58.500 e 58.501.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 58.0.100, perché tratta una materia omogenea a quella contenuta in un precedente emendamento, presentato dal senatore Gambini, che può trovare collocazione nel collegato ordinamentale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 58.0.101, 58.0.104, 58.0.105 e 58.0.106 e favorevole sull'emendamento 58.0.107.

Parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 64, 86 e 68. Non credo che l'ordine del giorno n. 69 possa essere accolto; comunque, mi rimetto al Governo.

Parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 81, 80, 79, 78 e 77; favorevole come raccomandazione all'ordine del giorno n. 76.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.500.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.501.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, chiediamo l'approvazione di questo emendamento perché inserire in maniera così generica e incomprensibile una possibile deroga al diritto fallimentare ci sembra una cosa che, per un verso, può dar adito ad abusi, per altro verso può non essere percepita adeguatamente, per altro verso ancora può essere inattuabile. Infatti, le procedure di vendita di un fallimento sono già assolutamente determinate da quella norma, né questa appare una espressa deroga. Per cui riteniamo che questa norma possa solo dar luogo ad abusi; per questo motivo ne chiediamo la soppressione con il nostro emendamento.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.501, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	173
Maggioranza	87
Favorevoli	33
Contrari	132
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

I presentatori accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 58.0.100.?

CAZZARO. Signor Presidente, accogliamo l'invito del relatore: ritiriamo l'emendamento 58.0.100, e lo trasformiamo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La prego, senatore Cazzaro, di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.101, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 58.0.102 è già stato dichiarato inammissibile.

VELTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 58.0.104.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.105.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.105, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.106.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.106, presentato dal senatore De Luca Michele.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.107, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

NIEDDU. Signor Presidente, veramente il parere è stato favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Nieddu, ha ragione.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.107, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

È approvato.

Non poniamo in votazione gli ordini del giorno sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, ossia gli ordini del giorno nn. 64 (presentato dai senatori Gubert e Napoli Roberto), 86 (presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori) e 68 (presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori).

Sull'ordine del giorno n. 69, presentato dal senatore Camber e da altri senatori il relatore si è rimesso al rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 69 indica un valore che non è accettabile, ossia il valore attuale di mercato.

Tutta la discussione che sta avvenendo prevede dei valori presunti e comunque non simili a quelli indicati nell'ordine del giorno in esame che dunque il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

D'ALÌ. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame e insisto per la sua votazione.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, fra i banchi ci sono delle luci accese cui non corrisponde la presenza di un senatore.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare. *(Viene segnalata una luce cui non corrisponde un senatore).*

Prego i commessi di sfilare dal meccanismo elettronico la tessera nel penultimo banco in alto a sinistra.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 69, presentato dal senatore Camber e da altri senatori.

Non è approvato.

Non metto in votazione, perché accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 81, 80, 79, 78 e 77, tutti presentati dal senatore D'Alì. L'ordine del giorno n. 76 è stato accolto come raccomandazione dal Governo; è soddisfatto, senatore D'Alì?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora non lo pongo in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 937, già emendamento 58.0.100.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il mio parere è analogo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pertanto non pongo ai voti tale ordine del giorno. Passiamo all'esame dell'articolo 59, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 59.503.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 59.504 e 59.514.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato vorrebbero porre rimedio ad almeno due dei difetti – a mio avviso – dell'attuale misura prevista dal Governo.

Un difetto è la macchinosità della procedura; quindi, o attraverso le detrazioni fiscali o attraverso la possibilità di aggiungere l'importo agli assegni del nucleo familiare già corrisposti, almeno per le famiglie che ne hanno titolo si dovrebbe riuscire a ridurre la complessità della procedura.

L'altro tipo di aspetto negativo è il fatto che non si considera la numerosità dei figli nelle famiglie. L'assegno, cioè, è stabilito in misura fissa, al di sotto del reddito minimo consentito, senza tener conto di quale sia il numero dei figli. A mio giudizio, con circa 36 milioni di reddito, avere una famiglia con tre figli od averne una con 5 o 6 figli dovrebbe costituire una differenza.

Quindi, gli emendamenti che ho presentato – mi riferisco in particolare all'emendamento 59.512 – hanno lo scopo di eliminare anche questo tipo di difetto.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 59.500, 59.507, 59.508 e 59.516.

CÒ. Signor Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 59.502 e 59.515, con i quali chiediamo che sia esplicitamente previsto che tutti coloro che hanno i requisiti stabiliti dalla norma possano ottenere l'assegno di cui si parla.

Quindi, prevediamo anche che, in ogni caso, la dotazione finanziaria sia sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, una volta accertate come conformi al comma 1 dell'articolo; questo evidentemente per avere le garanzie che chi ne fa domanda e ha effettivamente i requisiti per ottenere l'assegno abbia veramente la possibilità di ottenerlo.

Ci sembra che il fatto di aver limitato la dotazione finanziaria possa addirittura limitare l'accesso all'assegno a chi invece, dal punto di vista dei presupposti, ne ha tutti i requisiti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è negativo su tutti gli emendamenti presentati; devo sottolineare la circostanza che alcuni di essi sollevano dei problemi che hanno un loro fondamento, ma che non possono essere accolti in relazione al fatto che questo primo intervento è anche finanziariamente limitato. Alcuni di questi emendamenti potranno avere un'accoglienza positiva nel caso in cui si dovesse predisporre una norma di maggiore ampiezza finanziaria.

Quindi, su tutti gli emendamenti presentati – lo ripeto – il parere è negativo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto sottolineare al senatore Cò che il titolo al beneficio di cui a quest'articolo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. Pertanto, il suo emendamento è del tutto inutile, perché è ovvio che chiunque ne abbia diritto ha diritto all'assegno e che la copertura è fatta sulla base di una stima che tiene conto degli indici demografici.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, vorrei riferirmi un momento all'emendamento 59.505 del senatore Gubert, proponendo una riformulazione da parte del Governo.

È evidente la logica nella quale si muove tale emendamento, come anche altri: quella di intervento a favore delle famiglie numerose. È altrettanto evidente come, per ragioni finanziarie, su questi emendamenti che comportano ulteriori spese, il parere espresso dal Governo sia stato contrario.

Tuttavia, se riformulassimo tale intervento a favore di famiglie numerose in modo tale da produrre un vantaggio che non implichi un diretto onere finanziario verremmo incontro alle esigenze poste dal senatore Gubert ed anche, con riferimento alla proposta che mi accingo a fare, faremmo opera di equità.

Propongo, quindi, la seguente riformulazione del suddetto emendamento 59.505: «*All'articolo 59, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "7. Ai cittadini italiani appartenenti a famiglie con tre o più figli, di cui due abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora arruolati, viene concessa la dispensa dalla ferma di leva, in analogia a quanto previsto per i casi contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504"*». Si tratta, cioè, di non far fare il servizio militare al terzo figlio, quando i primi due lo abbiano già fatto. È la logica stessa che sovrintende a questo emendamento, ma naturalmente la misura proposta è diversa, non implica un onere finanziario e ci pare possa essere considerata equa ed accettabile.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, intende accedere alla proposta di riformulazione testé avanzata dal sottosegretario Brutti?

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che il signor Sottosegretario abbia avanzato una buona proposta e l'accetto.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che questa materia sia del tutto estranea alla ragione della norma di cui stiamo trattando. Condivido, poi, che sia opportuno che il terzo figlio non faccia il servizio militare, ma non credo che ciò abbia attinenza con il problema dell'assegno previsto dall'articolo di cui stiamo discutendo. Quindi, credo che la questione possa essere collocata in altro provvedimento o comunque in coda all'articolo: certamente non in questa sede.

PRESIDENTE. In effetti, nell'emendamento 59.505 non si tratta solo del servizio militare, ma anche dei crediti di imposta.

GIARETTA, *relatore*. Per questo credo che debba essere meditato. Invito, quindi, il presentatore al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ha inteso la proposta testé avanzata dal relatore?

GUBERT. Credo che la proposta tesa a posporre al termine dell'articolo il contenuto dell'emendamento sia congruente con il titolo dell'articolo stesso e quindi possa essere accolta. Peraltro, ricordo che quella in esame non è soltanto una proposta individuale, perché a suo tempo era largamente condivisa all'interno della Commissione difesa.

PRESIDENTE. Sull'emendamento presentato dal senatore Gubert rilevo che c'è stato un invito al ritiro da parte del relatore ed un parere «diversificato» del Governo, pro e contro la questione.

Metto ai voti l'emendamento 59.503, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.504, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.505, presentato dal senatore Gubert, nel testo riformulato su proposta del sottosegretario Brutti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.500.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, ricordo di aver sottoscritto l'emendamento 59.500 e chiederei, se possibile, un po' di attenzione da parte del relatore e del Governo.

Capisco che c'è una questione di impegno finanziario, che è stato circoscritto e che tale manteniamo, però mi sembra strano che in una finanziaria che apparentemente è così orientata a favore degli studenti delle medie superiori ed universitari si introduca una norma che limita i vantaggi alle famiglie che hanno fino a tre figli infradiciottenni, quando tutti sappiamo che proprio l'età tra i 17 e i 18 anni è quella in cui si può passare dalle scuole secondarie superiori all'università.

Il nostro emendamento propone di far riferimento a tre figli a carico, in modo che, qualunque sia l'età, sia l'essere a carico dei genitori la condizione che porta all'erogazione dell'assegno familiare e non la minore età del soggetto.

Poiché l'emendamento 59.500 era stato dato per illustrato in precedenza, vorrei soltanto invitare il relatore ed il Governo a ripensare il parere contrario che hanno espresso perché indichiamo in modo molto semplice la copertura, peraltro molto contenuta. Si tratterebbe di una modifica di fondo in ordine agli interventi a favore delle famiglie con figli numerosi.

Per tale ragione chiedo un ripensamento al relatore ed al Governo ed annuncio il voto favorevole del Centro cristiano democratico su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, non mi sembra vi sia un ripensamento del Governo su tale emendamento sul quale pertanto il parere dello stesso rimane contrario.

Ricordo che gli emendamenti 59.503, 59.504 e 59.505 non sono stati approvati.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 59.500.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.500, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.506, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 59.507 è stato già dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.508.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.508, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.509.

GUBERT Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi dispiace che la maggioranza, pur di fronte ad una proposta non ben concertata all'interno del Governo, abbia prima scelto nel senso di non favorire le famiglie numerose invece che favorirle. Comunque, Presidente, mi sembra che anche nel caso di questo emendamento siamo in presenza di una contraddizione con il pronunciarsi a favore della famiglia fondata sul matrimonio. Infatti, tutte le volte che si deve calcolare il reddito della famiglia si fa riferimento alla famiglia unita, poi, quando invece si parla di diritti, si fa riferimento alla famiglia di fatto. Credo che se la famiglia di fatto deve essere considerata come famiglia quando si tratta dei diritti, deve essere considerata tale anche quando si tratta dei doveri, quando cioè si calcola qual è il reddito o le condizioni familiari.

Quest'emendamento vorrebbe non svantaggiare la famiglia fondata sul matrimonio. Vedo però che il relatore e il Governo persistono in questo atteggiamento mentale per cui conta di più la convivenza di fatto che non la convivenza fondata sul matrimonio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.509, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Senatore Gubert, doveva chiedere qualche altra firma sul *more uxorio*.

Metto ai voti l'emendamento 59.510, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.502, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.511, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.512, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.513, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.514, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.515, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.516, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 60.8500.

CÒ. Gli emendamenti si illustrano da sé.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica*. Gli emendamenti si illustrano da sé.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 60.3 – per ovviare ad un errore della tipografia, aggiungo la mia firma all'emendamento in esame – e 60.12. Il primo mira a rendere esenti da imposte sui redditi l'assegno di 200.000 mila lire mensili nel limite di cinque mensilità previste dall'articolo 60 del disegno di legge collegato.

Credo che vi sia questa necessità, dopo che la Commissione bilancio ha integrato il testo originariamente previsto con la dizione «che non beneficiano delle indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge». Il che vuol dire che questo assegno viene esclusivamente concesso a coloro che non svolgono attività di lavoro e quindi ha la natura intrinseca del sussidio e come tale mi sembra equo che non debba essere tassato.

Per quanto viceversa riguarda l'emendamento 60.12, richiamo l'attenzione del relatore e del Governo oltre che dei colleghi tutti, in particolare di quelli che si sono occupati ancora in epoca recente dell'approvazione della legge di modifica delle norme che riguardano l'adozione internazionale per segnalare come in quella legge il Parlamento ha introdotto delle norme che, in linea generale, tendono a stabilire per il figlio adottivo lo *status* identico a quello del figlio legittimo e poi sempre il

Parlamento – dopo, ricordo, una ampia discussione – ha introdotto norme che equiparano, nel caso di adozione lo *status* dei genitori lavoratori a quello dei genitori che hanno figli naturali. Mi sembra allora innaturale, ma forse si tratta di una semplice dimenticanza, che non sia prevista anche nel caso dell'assegno questa equiparazione. Peraltro ricordo che lo stesso principio – che oggi è legge con le norme che riguardano l'adozione internazionale – presto ugualmente diverrà legge nell'ambito della più ampia modifica della legge n. 184 del 1983, che al momento è all'esame della Commissione infanzia del Senato. Ricordo al Governo e al relatore che l'emendamento ha una copertura; ma indipendentemente da questo, in relazione ai limiti introdotti dal comma 3 dell'articolo 60 e in relazione all'esiguo numero dei bambini adottati annualmente nel nostro paese, diventa un emendamento sostanzialmente senza spesa; quindi, la copertura formale assicurata comunque a questo emendamento credo sia sufficiente per assicurare la sua approvazione.

Preannuncio, signor Presidente, sin da ora in sede di illustrazione degli emendamenti e non dopo quando darò per scontata la dichiarazione di voto, che chiederò che la votazione dell'emendamento avvenga mediante procedimento elettronico.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento 60.8500 si illustra da sé. Si tratta sostanzialmente di una migliore formulazione, in conseguenza delle modifiche apportate in Commissione.

GUBERT. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 60.4, mentre vorrei illustrare gli emendamenti 60.7 e 60.8. Essi presentano un caso che, a prima vista, può risultare antipatico: sembrerebbe di dover discriminare tra persone. In realtà si pone un problema nuovo: finché la generazione era naturale, non c'erano ragioni per operare discriminazioni riguardo al sostegno alla maternità. Quando la generazione può avvenire in modo non naturale, ossia attraverso l'intervento artificiale, si pone il problema se sia giusto che la società premi la maternità, quando il bambino che nasce è privato di alcuni diritti, come quello all'identità personale. In caso di fecondazione eterologa l'individuo non sa più di chi è biologicamente figlio. Poniamo il caso in cui ci siano forme di trasferimento di embrioni...

DANIELE GALDI. Lascia che la maternità sia gestita dalle donne!

PELELLA. Sono contrario alle affermazioni del senatore Gubert! (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Potrete poi bocciare queste proposte.

GUBERT. ...oppure casi in cui divenga possibile replicare se stessi (si stanno mettendo a punto tecniche tramite esperimenti sugli animali), mi domando se sia giusto che lo Stato premi questo tipo di maternità. Gli stessi argomenti valgono per il secondo emendamento, nel caso in

cui si metta il figlio, per deliberata scelta, in una famiglia in cui non ci sia il padre. Credo che ciascuno abbia il diritto di nascere in una famiglia normale, composta da un padre ed una madre, e che non vada invece premiata una procreazione che mette il figlio in condizioni precarie.

PELLEGRINO. Si tratta di una discriminazione incostituzionale.

GUBERT. Io credo che le politiche sociali, signor Presidente, abbiano sempre discriminato tra casi meritevoli di sostegno e casi che non lo meritavano. Credo dunque che non vi sia alcun problema da questo punto di vista. Si tratta di un problema etico che la società deve porsi; non crede che debba essere premiata la riproduzione umana in qualsiasi forma. Credo che essa debba avvenire nell'ambito più consono, cioè nell'ambito del matrimonio, come prevede la nostra Costituzione. Incostituzionale è semmai qualcos'altro!

Vorrei sottolineare che mentre alcune forze politiche si preoccupano della discriminazione che subirebbero queste pseudofamiglie queste stesse forze politiche non si preoccupano minimamente della vita degli embrioni, dei quali è consentita l'uccisione tramite la legge sull'aborto. Queste stesse persone che gridano allo scandalo per gli emendamenti che ho presentato, sostengono la legalizzazione dell'aborto, affermano che è un diritto, e non dicono nulla se alcuni esseri umani sono uccisi. Signor Presidente, credo che l'intolleranza di chi si oppone alle mie proposte sia evidente.

Allora capisco di sollevare un problema antipatico, però ho voluto farlo ugualmente, signor Presidente, perché credo che meriti una riflessione.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare in discussione generale su questo articolo innanzitutto per ricordare a me stessa e a tutti quanti noi il segno di qualità in esso presente: per la prima volta nella legislazione italiana viene data una misura di sostegno economico alla maternità. È una misura che riguarda tutte le donne, non solo, come finora è stato, le donne lavoratrici, ma anche quelle donne che non svolgono attività lavorativa. Su questo articolo anche fuori di questa Aula si è discusso, e si è discusso anche fra donne; io leggo questo segno di qualità, mi dolgo soltanto della misura ancora insufficiente. Tra l'altro in diversi parlamentari avevamo presentato su questo argomento disegni di legge *ad hoc*.

Ma ho chiesto di parlare, onorevole Presidente, perché avevo letto gli emendamenti presentati dal senatore Gubert e adesso, dopo aver ascoltato con attenzione le sue parole, voglio dire innanzitutto che mi dolgo che questi emendamenti siano stati dichiarati ammissibili. Certo, so che ci sono regole che governano le nostre discussioni ed evidente-

mente il profilo di costituzionalità in questa nostra discussione non è preminente; ma io rilevo in questi due emendamenti una forte incostituzionalità perché la nostra Costituzione tende a tutelare la persona, la pone al centro del suo asse culturale e politico e tende a rimuovere tutti gli ostacoli di natura economica, innanzitutto, e sociale che impediscono il pieno dispiegamento della persona umana. Questo assegno di maternità, certo, va alla donna che partorisce, ma immediatamente e concretamente diventa un sostegno economico nei confronti di quel bambino o di quella bambina.

Le parole del senatore Gubert – mi dispiace dirlo, spero di dirlo con la pacatezza necessaria – sono a mio avviso foriere di una cultura non solo di intolleranza, ma di un furore ideologico che io credo dovrebbe essere bandito dalle nostre discussioni. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano, Misto e Verdi-L'Ulivo*). Il senatore Gubert, chiaramente, e quanti la pensano come lui ritiene che rispetto alla procreazione e alle nuove frontiere che apre la procreazione assistita, su cui tanti interrogativi ci sono, lo Stato dovrebbe imporre alcuni modelli di comportamento: non la fecondazione eterologa, non la fecondazione della donna lesbica. È un suo diritto avere questa idea, ma non può pretendere che questa idea sia imposta a tutti quanti, e soprattutto non può pretendere che il Governo e il Parlamento varino misure discriminatorie nei confronti di bambini e di bambine. In Parlamento, ed anche qui in Senato, siamo tanto pronti a creare Commissioni per i diritti dei minori, ma quando si tratta di discutere e di ragionare si alzano voci di discriminazione. Che cosa ne facciamo, senatore Gubert, di questo bambino o di questa bambina la cui unica colpa è quella di essere nato – per lei è colpa – da una madre che ha avuto una fecondazione eterologa, o da una madre lesbica? Lo buttiamo via? Questo è l'interrogativo che, io credo, lei innanzitutto, con la sua coscienza cattolica, dovrebbe porsi, che io con la mia coscienza laica mi pongo. Per questo annuncio il voto contrario a questi emendamenti. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano, Misto e Verdi-L'Ulivo e dei senatori Scopelliti e Contestabile*).

DANIELE GALDI. Vergogna!

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Se le argomentazioni del senatore Gubert fossero soltanto il riflesso di una nostalgia di una ipotesi di Stato etico, proverei soltanto una gran pena per lui. Ma quello che non posso tollerare è l'ipocrisia che sta dietro... (*Commenti dai Gruppi Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Diciamo da tempo che le ideologie sono finite; consentiamo al senatore Gubert di esprimere un'opinione che, se non trova il consenso dell'Aula, non ha il consenso dell'Aula. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale*).

CORTIANA. Consenta anche a me di esprimere la mia, Presidente. Fossero solo un riflesso di questo tipo, proverei una gran pena per lui, ma rispetterei. Non rispetto perché il senatore Gubert, invece, agli aborti procurati dai cinesi alle donne tibetane, è indifferente e, peggio, è omisivo. Descrive la situazione tibetana come tutta tranquilla e a posto, mentre lo sa perché ne abbiamo già parlato altre volte.

Questa è ipocrisia, per cui non provo pena ma vergogna per lui (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*), come per chi assume manifeste iniziative che rimandano ad «un ordine naturale cristiano»: si può pensare a qualcosa di più presuntuoso di definire «un ordine naturale cristiano»? Quanti ordini naturali dovremmo pensare di codificare: anche quello musulmano, quello ebraico, e via dicendo? Ma stiamo arrivando al delirio, colleghi! In questo caso non si tratta del senatore Gubert perché è una iniziativa assunta dai senatori di Alleanza Nazionale, dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, ma siamo su questa logica. È veramente preoccupante perché vi è ipocrisia intellettuale, signor Presidente, non si tratta di non rispettare le diverse posizioni. (*Vive proteste e commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare a quest'Aula che mi sento molto fortunato ad avere avuto una madre e un padre.

Pertanto, su questo emendamento mi asterrò.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, vorrei che i colleghi che così entusiasticamente affermano che le opinioni del senatore Gubert reintrodurrebbero lo Stato etico si rendessero conto che loro parlano in nome di un'altra eticità, che io nella mia cultura cattolica del dialogo rispetto ma che definisco non meno etica di quella che io rispetto in quanto etica e cattolica. (*Commenti del senatore Pellegrino*).

Non pretendo che siano cattolici tutti, men che meno che siano tutti cristiani, ma voglio dire alla senatrice Salvato che non stiamo discutendo del riconoscimento dei figli nati in qualunque modo ma del sostegno a famiglie, che è una cosa diversa: il riconoscimento dei figli va tutelato, come noi riteniamo, dal momento del concepimento

e, quando tratteremo del diritto alla vita, tutte le idee di Stato etico sono lecite. (*Commenti dei senatori Cortiana e Pagano*).

Io non tollero che in quest'Aula si possa far finta che l'eticità sia solo da una parte e che sia da ritenere disdicevole, mentre dall'altra parte vi sarebbe la libertà. Le eticità sono più di una: l'eticità della libertà, nella quale ciascuno è misura dell'eticità universale, la rispetto, non è la mia, e chiedo analogo rispetto per chi ritiene che l'eticità sia quella naturale. (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Cortiana*).

Caro Cortiana, il diritto naturale non è un'invenzione né del senatore Gubert né nostra: fa parte delle straordinarie battaglie di libertà contro tutte le dittature. Il diritto naturale è stato posto a tutela della libertà contro le dittature di qualsiasi colore – non lo dimenticare! – anche contro quelle di carattere cosiddetto progressista.

Questa è una battaglia molto seria e non è da prendere a scherno chi la pensa in modo diverso da un'apparente maggioranza di quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Alleanza Nazionale*).

PAGANO. Ma che c'entra tutto questo con l'assegno di maternità?

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ero orientato ad astenermi sull'emendamento del senatore Gubert ma, di fronte a tanto fondamentalismo nichilista ed edonista, sono costretto a votare a favore. (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

Penso che l'atteggiamento dei colleghi della sinistra a qualche cattolico fondamentalista, a qualche cattolico integralista potrebbe sembrare perfino demoniaco. A me in realtà sembra soltanto un atteggiamento di tale indifferenza morale, di tale ostilità nei confronti di chi la pensa in maniera diversa ed opposta alla sinistra da ricordare lo squadristico politico e lo squadristico etico che è all'origine di tutte le dittature e di tutti gli autoritarismi.

È per tale ragione che ho deciso di votare a favore dell'emendamento del senatore Gubert. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert*).

PAGANO. Ma che c'entra questo con l'assegno di maternità, ripeto?

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, desidero soltanto esprimere e lo farò con assoluta brevità, il mio disagio di fronte al richiamo, che ho ascolta-

to da vari settori, al pensiero e alla cultura cattolica a sostegno di due emendamenti la cui approvazione – desidero dirlo con molta franchezza – mi turberebbe profondamente proprio per i miei convincimenti cattolici e cristiani (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Comunista*) perché sarebbe un segno di un'intollerabile discriminazione.

Non dimentichiamoci che si discute di dare il sostegno ad una madre che ha messo al mondo un bambino e questo sostegno – come ha giustamente osservato la collega Salvato – va al bambino o alla bambina che nasce: sarebbe veramente grave se si discriminasse a seconda degli orientamenti etici del genitore.

Credo che dovremmo lasciare da parte certi riferimenti ideologici che non hanno a che vedere con questo problema: convincimenti cattolici e cristiani esistono in quest'Aula in molti senatori; desidero dire che il mio voto contrario agli emendamenti in esame fa riferimento anche a questo mio convincimento profondo (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Comunista e Misto-Rifondazione Comunista-Progressisti*).

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, voterò contro gli emendamenti in esame perché credo che il problema non sia etico: si tratta di norme giuridiche ed alcune letture, da Machiavelli a Guicciardini a Croce, ci hanno convinto che le norme giuridiche nulla hanno a che vedere con la morale.

La sfera morale è assai distinta da quella politica, la sfera giuridica fa parte di quella politica e perciò introdurre elementi di moralismo e di eticità nella norma giuridica è un errore o, per lo meno, è contrario alla migliore nostra tradizione culturale.

Ho sentito echeggiare in quest'Aula anche delle divisioni ideologiche. Non sono contrario alle ideologie e perciò non sono contrario alle divisioni ideologiche: non ho mai creduto ad una politica fatta solo di empirismo e di pragmatismo, la tradizione anglosassone non è la nostra tradizione politica. Credo, però, che la scelta se votare a favore o contro debba essere compiuta in nome di una ragione laica che non può prescindere da considerazioni sulla comune umanità. Non si vota a favore di una madre o di un padre, ma si vota per una situazione di eguaglianza fra figli, comunque generati, figli di un Dio maggiore alcuni, secondo una parte di questo emiciclo, e figli di un Dio minore altri, secondo altra parte dello stesso emiciclo.

Perciò è in nome di una ragione laica che viene sottesata da principi di comune umanità, che voterò contro questi emendamenti. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, lasciando libero il mio Gruppo di determinarsi secondo scienza e coscienza, personalmente voterò contro questi emendamenti. Lo faccio al di là di ogni questione che riguardi l'etica o la morale, perché queste fanno parte del foro interno di ciascuno di noi.

Il principio che va osservato è che la vita umana, l'inizio della vita, il bambino, vanno rispettati oltre ogni frontiera ideologica. Il principio fondamentale che questi emendamenti vorrebbero scalfire è che ognuno di noi ha diritto, fin dal primo vagito, ad essere tutelato dallo Stato di diritto; questo è il rispetto che noi dobbiamo a noi stessi come uomini portatori di valori ed ai bambini, ai futuri cittadini, a coloro che non devono pagare le asserite colpe dei genitori, comunque voglia intendersi la vicenda.

Quello che va tutelato è l'uomo come valore, è il principio della vita che è un valore essenziale per uno Stato di diritto.

Pertanto, personalmente voterò contro questo emendamento, lasciando liberi i componenti del mio Gruppo di determinarsi secondo i loro ideali e le loro convinzioni. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Verdi-L'Ulivo e della senatrice Scopelliti*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, a me pare che questa discussione sia stata caricata troppo di significati impropri, come se fosse uno scontro tra visione laica e visione cattolica quello che debba decidere se tutelare o no un bambino. L'assegno di maternità viene dato alla donna per la cura del bambino.

Credo che anche chi parte da una visione cattolica, e nel suo intimo può anche non approvare – come io non approvo – la convivenza omosessuale, debba però arrivare alla conseguenza che la vita del bambino, la vita umana viene prima di ogni altra considerazione, a meno di voler far resuscitare la fisionomia o la struttura di uno Stato etico che non appartiene alla visione cattolica. Noi cattolici ci differenziamo da coloro che propugnano, e nel passato hanno propugnato, in modo terrificante nella realtà anche europea, uno Stato etico. Noi siamo per uno Stato laico nel senso autentico del termine. La pietra angolare dello Stato laico, secondo la visione cattolica e non solo secondo la visione laica, è la tutela della persona umana – aggiungo – fin dal suo concepimento, a maggior ragione della persona del bambino nato.

Se l'assegno di maternità – come è nello spirito delle nostre leggi, oltre che nella lettera della nostra legge – serve per la crescita del bambino, questo va dato anche una donna che, secondo una visione che non condivido, ma che nella società può esistere, decida di averlo in costanza di una relazione omosessuale.

La verità è che di questi temi dovremo parlare anche in quest'Aula, come si sta facendo in quella della Camera dei deputati, in altra sede, e cioè in sede di esame dei metodi della fecondazione artificiale. È allora che certamente lo scontro di cultura, lo scontro delle visioni potrà essere forte tra la visione cattolica e quella laica. Tuttavia, non dobbiamo resuscitare spettri di Stato etico che, nella nostra cultura, sono finalmente abbandonati per negare ad un bambino nato e alla sua mamma i soldi per poterlo crescere.

Mi auguro che questi toni di crociata laica o cattolica che sia, ma pur sempre crociata, siano dismessi. Dobbiamo pensare di più e più serenamente ai bambini che nascono e di più e più serenamente a come aiutare le donne a far nascere questi bambini. Allora la riflessione si allarga, ma non è oggetto di questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).*

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, intervengo soltanto per fare una breve dichiarazione.

Innanzitutto il Gruppo dei Popolari ritiene di dover rispettare tutte le opinioni, anche quando sono espresse in maniera accalorata in questa sede. Tuttavia, proprio per ragioni morali e democratiche riteniamo di dover votare contro questo emendamento.

A noi non interessa da dove proviene un uomo; a noi non interessa quale sia il suo orientamento, il suo colore, la sua realtà umana, anche handicappata nella maniera più terribile: qualunque provenienza ci fa vedere in lui un uomo, e di fronte ad un uomo, anche per un valore morale, noi riteniamo si debba votare contro questi emendamenti. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Verdi-L'Ulivo e Comunista. Congratulazioni).*

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PEDRIZZI. Signor Presidente, non avrei preso la parola se in quest'Aula non ci fossero stati toni accesi e non avessimo ascoltato interventi che hanno ripercorso dibattiti che dovrebbero ormai essere alle nostre spalle, frutto di un laicismo rancido e rancoroso che a questo punto non dovrebbe avere più diritto di cittadinanza nel nostro paese.

Il problema che si è tentato di affrontare oggi pomeriggio è a monte di questi emendamenti e non è il caso di approfondire né di soffermarci su di esso più di tanto. Sta di fatto che dovremo pur decidere una volta per tutte, come già si sta facendo alla Camera dei deputati, se è lecito ricercare la nascita di un bambino esclusivamente per occupare le

proprie serate libere... (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.*) Solamente di un bambino come un oggetto di desiderio...

Cerco di parlare molto pacatamente: vorrei quindi che i colleghi intolleranti della Sinistra laicista mi lasciassero parlare, come hanno fatto con tutti gli altri colleghi.

Viceversa, un bambino, una vita che nasce ha un valore in sé e per sé, e quindi, ha diritto ad avere due genitori e una famiglia regolare, così come indicato, prescritto e sancito dalla nostra Costituzione. Ma questo problema è a monte e non interessa qui ed ora.

Noi dobbiamo vedere e valutare (e in merito gli emendamenti del collega Gubert ci fanno riflettere) se in questo momento è prevalente il diritto alla tutela della famiglia così come sancita dalla Costituzione o quello alla vita di un bambino che sta per vedere la luce. In questo momento c'è questo tipo di contrapposizione che interpella la coscienza di ciascuno di noi. Al collega Cortiana che si è riferito al convegno di sabato prossimo sul diritto naturale cristiano rispondo che certo, siamo in Italia, e il diritto naturale non può non essere – per noi cattolici – quello cristiano; se fossimo in Arabia o in Algeria avremmo fatto riferimento al diritto naturale islamico. In Italia noi cattolici ci sentiamo di fare riferimento al diritto naturale, cioè a quel diritto che è scolpito – senatore Cortiana – nel cuore di tutti quanti noi e nella natura.

Ed allora, proprio perché esistono questi due diritti contrapposti, ambedue tutelati dalla Costituzione italiana, come Alleanza Nazionale riteniamo di doverci astenere sull'emendamento non essendo assolutamente in contrapposizione alla visione che il senatore Gubert propone per quanto riguarda la famiglia naturale.

Vorrei dire un'ultima parola sullo Stato etico, anche al collega Contestabile. Una legge non può non avere un suo fondamento di eticità e di moralità. Una maggioranza, ad esempio, non potrà mai stabilire che un assassinio di una vita nascente sia legittimo dal punto di vista morale, il che non significa affatto che ci sia da parte nostra condivisione dello Stato etico, che in quest'Aula viene continuamente riproposto con tutta la legislazione che non si intende modificare, ad esempio, nel settore scolastico: lo Stato etico è lo stato educatore che si continua da cinquant'anni a questa parte a voler propinare alle famiglie italiane e agli studenti italiani con il monopolio statale dell'educazione: quello è lo Stato etico, quello è lo Stato educatore che noi non condividiamo volendo dare prevalenza alla persona.

Ed allora tra questi due diritti contrapposti, il diritto della famiglia, che va tutelata e salvaguardata così come sancito dalla Costituzione, una famiglia composta dal padre ed una madre, da un maschio e da una femmina, ed il diritto contrapposto di un bambino che nasce, noi ci schieriamo in questo momento dalla parte della vita nascente, così come ci insegna il diritto naturale. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale.*)

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice Scopelliti, mi auguro che questo sia l'ultimo intervento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, nel fare una breve dichiarazione di voto tenterò di riportare la discussione nei binari suoi propri.

PRESIDENTE. Non siamo nella fase delle dichiarazioni di voto, senatrice Scopelliti, ma ancora in fase di discussione.

SCOPELLITI. Sì, Presidente, però nel preannunziare il mio voto tenterò di riportare la questione nei binari suoi propri, rinviando invece tutta la discussione «in libertà» alle sedi e ai tempi opportuni, vale a dire a quelle Commissioni in cui si discuterà la legge *ad hoc* sulla materia.

Con questo assegno di maternità e con l'articolo 60 si vuole in effetti dare soltanto un assegno di mantenimento a chi dà alla luce un bambino o una bambina, nel rispetto di un diritto costituzionale che purtroppo questi due emendamenti trascurano e mettono completamente da parte. Perché i casi in cui una donna può diventare madre non sono solo quelli che preoccupano tanto il senatore Gubert; ci sono anche, senatore Gubert, casi drammatici di donne che diventano madri a seguito di una violenza, anche non essendo coniugate, e che poi con molto coraggio sono pronte a portare avanti la gravidanza e a far nascere il bambino e la bambina nonostante la loro situazione di difficoltà, anche economica e non solo sociale. Cosa facciamo in quei casi? Vogliamo che il bambino o la bambina venga abbandonato nel cassonetto? È questo quello che si vuole? Credo di no, soprattutto perché conosco il senatore Gubert, quale padre ricco di tanti figli e so che può farsi portavoce dell'interesse maggiore del minore.

Credo che questo articolo 60 vada solo nell'interesse maggiore del bambino. Quindi io voterò convinta in senso contrario a questi due emendamenti e spero che lo stesso voto possa essere rappresentato dal maggior numero dei colleghi senatori di Forza Italia con una testimonianza dell'animo liberale che anima questo partito.

DE GUIDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore De Guidi, io, come affermo che si tratta dell'ultimo intervento, ne ho immediatamente un altro.

DE GUIDI. Signor Presidente, la mia è un'osservazione a margine di questo dibattito, pur partendo da questo emendamento che ha scatenato una discussione interessante, ma a mio parere forse inopportuna.

All'amico Pedrizzi, con cui condivido – credo – la fede cristiana, dico che qui parla la Sinistra cristiana non la Sinistra laica, ed in nome di questa Sinistra io non posso non rigettare gli emendamenti del senatore Gubert.

Il senatore Gubert questa sera probabilmente, quasi certamente, non porta a casa questi due emendamenti, però porta a casa una vittoria: è

riuscito a far discutere su un tema improprio, in questa sede, l'intera Aula del Senato, ritardando anche i lavori importanti del provvedimento che stiamo trattando.

Io lo dico solo per capire che tipo di riflessione è la mia, se è valida o meno. Dopo l'intervento, che condivido, della senatrice Salvato era evidente che si sarebbe aperta una discussione generale. Personalmente avrei ritenuto che il senatore Gubert, non solo con la presentazione di questi emendamenti, ma con il commento che ne ha fatto, avrebbe potuto riflettere di più con un secco no del relatore e del Governo, un rifiuto dell'emendamento da parte dell'Assemblea, che lasciare cadere nel silenzio questo suo intervento. Ciò non è stato, ma credo che tutte le volte che in quest'Aula in modo improprio si affrontano temi di fondo, ciò serva a dare una vittoria a chi forse questo tentativo lo fa artatamente.

LORENZI. Signor Presidente, rinuncio a parlare. Il mio intervento lo faccio votando e basta.

PRESIDENTE. Va bene; ma lei non mi aveva chiesto di parlare e quindi io non le ho concesso la parola.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 60.1 e favorevole sul 60.2; contrario sul 60.3, 60.4, 60.5, 60.6; invito a ritirare gli emendamenti 60.7 e 60.8 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 60.10, 60.11 e 60.12. Relativamente all'emendamento 60.0.500, il problema era già stato sollevato nel corso della discussione della legge finanziaria dell'anno precedente; così ovviamente non può essere accolto, anche per motivi di copertura. Vi segnalo pertanto che tale problema resta aperto; comunque invito a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario. Quanto al 60.0.501, il problema sollevato è di grande rilievo: in esso si prevede una copertura che tocca fondi a mio parere non utilizzabili perché impegnati a favorire l'attività intramuraria dei medici.

Lo segnalo al Governo perché possa essere risolto, in quanto sono necessari alcuni interventi nell'ambito dei programmi di ricerca per la prevenzione delle malattie dell'infanzia che provocano la disabilità mentale e vi è la necessità - io credo - che questi programmi proseguano utilizzando i fondi disponibili al Ministero dell'università e della ricerca scientifica o fondi del Ministro della sanità. Bisogna cercare di consentire la prosecuzione di questi interventi.

Quindi inviterei a ritirare l'emendamento, predisponendo al suo posto un ordine del giorno. Gradirei conoscere il parere del Governo su un suo eventuale impegno perché possa essere risolto questo problema.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e favorevole all'emendamento 60.8500 del relatore.

Quanto all'emendamento 60.0.501 della senatrice Mazzuca Poggiolini, il Governo ritiene che queste attività siano già nelle possibilità ordinarie dei soggetti interessati e che un ordine del giorno possa facilmente trovare accoglimento da parte del Governo; infine che sia possibile, con l'intervento congiunto dei Ministeri qui citati nel comma 3 e del Ministero della sanità, trovare un soddisfacimento dal punto di vista del finanziamento.

GIARETTA, *relatore* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento 60.12 collocato a pagina 491 del fascicolo degli emendamenti solleva un problema che credo abbia un fondamento. L'emendamento, così come è, non posso accettarlo perché la copertura non va bene. Inviterei il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno che consenta la soluzione di questo problema.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, accetto l'invito e lo ritiro per trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Consegnerà pertanto il testo dell'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.3, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.5, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.6 presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Gubert se accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 60.7.e 60.8.

GUBERT. Signor Presidente, ho sentito le obiezioni avanzate all'emendamento 60.7 e me le aspettavo. Desidero soltanto far notare che non si tratta di una modificazione dei diritti della persona. L'emendamento tratta di una misura di politica sociale, e le misure di politica sociale sono sempre selettive. Non riesco a capire come si possano confondere i diritti fondamentali della persona con misure di politica sociale, che sono sempre basate su un giudizio politico, a monte, che è un giudizio laico. Si tratta di capire se la soluzione che si vuole incentivare è coerente o no con i valori di riferimento delle forze politiche che la propongono.

Ricordo, ad esempio, che la misura dell'assegno di maternità, che giudico positiva, è stata approvata nella regione Trentino-Alto Adige, nonostante la forte avversità di tutte le forze politiche di Sinistra. È il medesimo tipo di provvedimento che tendeva a colmare in favore delle madri non lavoratrici la discriminazione rispetto alle madri lavoratrici. I partiti di Sinistra della regione Trentino-Alto Adige hanno votato contro, perché ritenevano che le ragioni di politica sociale non giustificassero questo tipo di intervento. Resto meravigliato del tono e delle considerazioni che sono state adottate per motivare la contrarietà alla mia proposta. Devo inoltre aggiungere che, prima della presentazione del collegato alla finanziaria, tutte le madri erano prive di assegni e discriminate. Come mai nessuno ha mai detto niente? Non credo che il disastro in rapporto al rispetto della persona esista solo oggi e non si ponga per ieri o per domani: si tratta di due piani nettamente diversi. Inviterei a tener conto di ciò. Si è parlato di «buttar via i bambini».

PRESIDENTE. Non raccolga l'argomento: la motivazione deve essere consentita in un senso o nell'altro.

GUBERT. Signor Presidente, credo che il problema se lo dovrebbero porre coloro che approvano la legittimazione dell'aborto volontario. In questo caso si può parlare di «buttar via i bambini».

Con riferimento al diritto naturale e alla eticità, vorrei dire al collega Cortiana che mi sarei aspettato dal Gruppo dei Verdi un maggior rispetto per la natura: mi pare invece che in questo caso i Verdi siano sostenitori della maggiore artificialità possibile.

Comunque, Presidente, credo che il problema sia stato affrontato; non penso che siamo nelle condizioni di decidere in merito; mi accontento di aver sollevato il problema e di aver sollecitato una riflessione. Accolgo l'invito al ritiro non perché non sia convinto di quanto ho proposto, ma perché ritengo che si debba riflettere meglio, senza preclusioni, sul contenuto degli emendamenti 60.7 e 60.8. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 60.9 è inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 60.8500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.10, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.11, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il senatore Caruso Antonino, che ha ritirato l'emendamento 60.12, a dare lettura dell'ordine del giorno che lo sostituisce.

CARUSO Antonino. Se ho ben compreso il suggerimento del Sottosegretario, ho consegnato l'ordine del giorno in questa maniera:

«Il Senato, considerato che la vigente legislazione, peraltro di recente approvata, in materia di adozione internazionale stabilisce un impianto di generale equiparazione della filiazione naturale con quella adottiva, sia dal punto di vista del figlio adottivo, cui è riconosciuto *status* di figlio legittimo, sia dal punto di vista dei genitori adottivi, cui sono riconosciuti gli uguali diritti e protezioni dei genitori naturali in occasione della maternità, impegna il Governo a conferire interpretazione autentica del testo dell'articolo 60, nel senso della sua applicabilità anche con riferimento ai figli adottivi con provvedimenti pronunciati successivamente al 1° luglio 1999, ivi compresi i provvedimenti preadottivi poi trasformati in adozione».

9.3662.939

CARUSO Antonino

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Sono favorevole a questo ordine del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non sarà posto in votazione. Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 60.0.500, ne è stato richiesto il ritiro.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento, però tengo a ricordare al Governo che già nella legge finanziaria dello scorso anno si è impegnato, accogliendo due ordini del giorno

in questa materia, a provvedere finalmente ad adempiere agli impegni che ha preso. Ritengo infatti che questa materia necessiti veramente di un intervento in brevissimo tempo.

PRESIDENTE. L'emendamento 60.0.501 è stato ritirato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, ed è stato presentato il seguente ordine del giorno n. 938: «Il Senato impegna il Governo, tramite il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e il Ministro della sanità, ad attivare programmi nazionali di ricerca per l'anno 1999 aventi per oggetto attività di ricerca scientifica ed applicata finalizzate alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o *deficit* funzionali, nonché ad attivare programmi nazionali secondo procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata».

9.3662.938

MAZZUCA POGGIOLINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto non lo metto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 61.500, che riteniamo particolarmente importante, relativamente ad un problema che è stato sollevato in quest'Aula durante la discussione generale e che riguarda l'aumento del trattamento pensionistico di 100.000 lire per una serie limitatissima di pensionati, perché si calcola che a beneficiare di questo aumento saranno soltanto 260 mila pensionati sociali su una popolazione di pensionati al minimo di 5.644 mila unità circa.

Con il nostro emendamento proponiamo che il beneficio venga esteso anche a tutti i titolari di pensione di invalidità civile che non hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età ed hanno un trattamento al di sotto del minimo.

LAGO. Do per illustrato gli emendamenti 61.501, 61.502 e 61.503.

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrato l'emendamento 61.504.

D'ONOFRIO. Do per illustrato l'emendamento 61.505.

GUBERT. Do per illustrato l'emendamento 61.506.

POLIDORO. Do per illustrato l'emendamento 61.507.

TOMASSINI. L'emendamento 61.508 si illustra da sè.

BATTAFARANO. Do per illustrato l'emendamento 61.509.

MANTICA. Do per illustrato l'emendamento 61.510.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Gli emendamenti 61.511 e 61.900 si illustrano da sè.

TAPPARO. L'emendamento 61.512 si illustra da sè.

GRILLO. Do per illustrati gli emendamenti 61.513 e 61.514.

PRESIDENTE. Sono da considerarsi illustrati l'emendamento 61.0.8000 e l'ordine del giorno n. 48.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ho intenzione di trasformare l'emendamento 61.0.100 in ordine del giorno, il cui testo farò pervenire al più presto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 61.500, 61.501, 61.502 e 61.503. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 61.504, 61.505, 61.506 e 61.507, in quanto l'emendamento 61.511, presentato dal Governo dà soluzione al problema sollevato da questi emendamenti.

Gli emendamenti 61.508, 61.509 e 61.510 sono stati dichiarati inammissibili.

Sono favorevole all'emendamento 61.511, che assorbe l'emendamento 61.512.

Invito il senatore Grillo a ritirare l'emendamento 61.513, trattandosi di materia che tocca la condizione pensionistica. Ugualmente invito al ritiro per quanto riguarda l'emendamento 61.514.

L'ordine del giorno n. 48 solleva un problema che viene risolto con l'emendamento 61.511, presentato dal Governo. Pertanto, ritengo che possa considerarsi assorbito dall'eventuale approvazione di quest'ultimo, per cui invito a ritirarlo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.501, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 61.502, presentato dal senatore Lago e da altri senatori, fino alle parole: «1° gennaio 1999».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 61.502 e l'emendamento 61.503.

Sui successivi emendamenti 61.504, 61.505, 61.506 e 61.507 vi è un invito al ritiro in quanto sarebbero assorbiti dall'emendamento 61.511.

I presentatori accolgono tale invito?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

D'ONOFRIO. Sì, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 61.505.

GUBERT. Anch'io ritiro il mio emendamento.

POLIDORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 61.507, da me presentato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 61.508, 61.509 e 61.510 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 61.511, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 61.512 risulta assorbito.

Sull'emendamento 61.513 vi è un invito al ritiro. Il presentatore accoglie tale invito?

GRILLO. Signor Presidente, anzitutto vorrei far rilevare che nel testo dell'emendamento 61.513 vi è un errore di trascrizione tipografica, perché la mia proposta emendativa è volta a consentire il trattamento pensionistico a coloro che abbiano raggiunto i 35 anni di contribuzione e i 57, e non 47, anni di età.

Inoltre, vorrei comunicare che ritiro il successivo emendamento 61.514.

Nel merito dell'emendamento 61.513 vorrei fare due osservazioni. La prima: a nome del mio Gruppo, preannuncio che voteremo a favore dell'articolo 61, come riformulato. Sia qui che alla Camera dei deputati abbiamo infatti sostenuto, a più riprese, che siamo favorevoli all'aumento della pensione sociale, anzi nelle nostre proposte emendative avevamo suggerito un aumento ancora più consistente.

E vengo alla seconda osservazione. Come è a tutti noto, l'insensibilità di questo Governo a rimettere mano alla riforma delle pensioni è cronica. Nonostante le sollecitazioni del Governatore dalla Banca d'Italia, del Fondo monetario, della Comunità economica europea, del Presidente della banca europea, che ci richiamano all'esigenza di rivedere la riforma Dini e quella del Governo Prodi sul sistema previdenziale, questo Governo, anche nel corso di questo dibattito, ha dimostrato assoluta insensibilità a rivedere soprattutto i meccanismi della pensione di anzianità, che sono una vera e propria bomba ad orologeria sotto la scrivania per i conti pubblici del nostro paese.

Con questa proposta emendativa altro non si chiede che accelerare le prospettive della riforma prevista dal Governo Prodi nel senso che l'ipotesi configurata con l'emendamento 61.513 è l'ipotesi che a regime andrebbe nel 2004.

Si tratta quindi di anticipare i termini della riforma Prodi di quattro anni per mettere in condizioni il bilancio dello Stato e quindi quello dell'INPS di sopportare meglio il carico di un sistema pensionistico che è il più generoso al mondo e che così com'è rappresenta un elemento di grave instabilità per la finanza pubblica.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 61.513.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Grillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 61.513, presentato dal senatore Grillo, con la correzione testè indicata.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	33
Contrari	132
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 61.514 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 61.9000, presentato dal Governo.

È approvato.

L'ordine del giorno n. 48 del senatore Duva e Mundi risulta assorbito nella votazione dell'emendamento del Governo.

Metto ai voti l'articolo 61, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 958, che è stato presentato in sostituzione dell'emendamento 61.0.100, il cui testo è conforme a quello dell'emendamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito a tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere concorde a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non è pertanto necessario porre in votazione l'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.8000, presentato dai senatori Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, intendo illustrare il senso degli emendamenti che abbiamo proposto all'articolo 62, che riguarda un tema su cui si è verificato molto contrasto con la maggioranza, ossia la riduzione dei *ticket*.

L'eliminazione dei *ticket* credo sia non soltanto uno degli obiettivi più importanti fra quelli che ci siamo posti, ma anche un elemento che sarebbe in grado di qualificare una politica riformatrice da parte del Governo.

L'entrata complessiva dello Stato per i *ticket* oggi è di circa 4.100 miliardi e nel disegno di legge finanziaria si propone di ridurre questa cifra a circa 450 miliardi: riteniamo questa misura assolutamente insufficiente, sia per quantità che per qualità, con riferimento, cioè, ai soggetti che sono beneficiari di questa riduzione.

Noi rivendichiamo un'abolizione totale dei *ticket* ed abbiamo anche proposto una scadenza nel tempo più lontana, per arrivare, ad esempio, alla loro abolizione totale nell'arco di 3 anni.

I *ticket* oggi non sono più, come era nell'intendimento iniziale, moderatori della spesa, ma costituiscono una grande e pesante partecipazione alla spesa sanitaria che, per i possessori di bassi redditi, rappresenta un elemento di riduzione del salario sociale assai rilevante. Non serve soprattutto a migliorare i livelli di salute, perché – come tutti sappiamo – per ridurre la spesa occorre operare una rivisitazione complessiva delle prestazioni e della loro appropriatezza.

Un timido approccio nella soluzione del problema dei *ticket* è stato individuato nello stesso decreto, dove viene previsto l'accorpamento ragionato delle prestazioni riferite alle malattie sociali e, quindi, definendo per queste il pagamento di un unico *ticket*. Si tratta, però, di una misura insufficiente, di semplice razionalizzazione, che non incide sulla pressione complessiva che i *ticket* hanno sui redditi, soprattutto su quelli dei meno abbienti.

Il *ticket* ormai – come noi sappiamo – è anche una tassa vera e propria assolutamente ingiusta, perché colpisce soprattutto chi è più soggetto alla patologia e, quindi, viola anche il principio che è al cardine del nostro sistema sanitario, secondo il quale ognuno deve contribuire in proporzione ai propri redditi.

Riassumo in questi termini il senso di tutti gli emendamenti presentati, senza dare una specificazione del significato di ciascuno. (*Applausi del senatore Russo Spena*).

LAGO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 62.504 e 62.506.

DE ANNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 62.507 e 62.509.

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l'emendamento 62.508.

TOMASSINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esplicitare il comportamento che adoteremo durante l'esame di tutti gli articoli fino al 66, perché in questo modo penso di facilitare il compito della Presidenza. Daremo per illustrati tutti gli emendamenti presentati e ci limiteremo a fare delle dichiarazioni di voto sugli articoli e su alcuni emendamenti. Tuttavia, brevemente voglio premettere che ancora una volta, in relazione agli articoli riguardanti la sanità, vengono identificati come autori della malasànità due capri espiatori: i farmaci e la categoria dei medici. Ancora una volta, invece di cercare di rimediare ai veri problemi, che sono quelli delle strutture fatiscenti piuttosto che quelli delle liste di attesa, nulla si fa contro la burocrazia, anzi la si peggiora e si crea una ulteriore discriminazione tra chi è ricco e, quindi, potrà curarsi e chi è povero e di conseguenza si curerà sempre in modo peggiore.

PRESIDENTE. Si intende illustrato l'emendamento 62.511 del senatore Napoli Roberto.

CAMPUS. Signor Presidente, anche noi, considerate le circostanze, la stanchezza, e soprattutto – me ne dispiace – la disattenzione dell'Assemblea, daremo per illustrati tutti gli emendamenti presentati dai componenti del Gruppo Alleanza Nazionale agli articoli fino al 66, riservandoci di approfondire le nostre ragioni con specifiche dichiarazioni di voto.

Vogliamo dimostrare ancora una volta, signor Presidente, di saper apprezzare ed utilizzare in base alle circostanze la differenza che esiste tra l'ostruzionismo, l'opposizione muro contro muro, ed il legittimo dovere di concorrere al miglioramento di un testo legislativo nell'interesse di tutti.

Ci auguriamo, Presidente, di ricevere dal Governo e dall'Assemblea quanto meno un po' di attenzione.

PRESIDENTE. Bene, senatore Campus, lei dà per illustrati anche gli emendamenti presentati dal senatore Maceratini.

CAMPUS. Sì, signor Presidente, tutti gli emendamenti dei componenti del Gruppo di Alleanza Nazionale si danno per illustrati.

BRUNI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 49 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 62.500; ricordo che l'emendamento 62.501 è inammissibile. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 62.502, 62.503,

62.504, 62.505, 62.506 e 62.507. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 62.508. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 62.509 e 62.510. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 62.511, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 62.512, 62.513, 62.514, 62.515, 62.516, 62.517, 62.518, 62.519, 62.250, 62.521, 62.522, 62.523, 62.524, 62.525 e 62.526. Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno n. 49 (Testo corretto).

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, esprimo pareri conformi a quelli del relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 62.508 ed accolgo l'ordine del giorno n. 49 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 62.501 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 62.502, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.503, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.504, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.505, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.506, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.507, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.508.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l'emendamento in votazione è squisitamente ordinamentale, del tutto in coerenza con lo stesso collegato, il quale stabilisce che, ai fini della ripartizione del contributo, per le imprese produttrici e distributrici il fatturato di ciascuna impresa è rapportato «al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori». Le aziende grossiste vendono e non producono e sono quindi legate al loro territorio. Per di più, per operare devono avere l'autorizzazione regionale e quindi non si capisce - proprio sotto il profilo della coerenza con quanto lo stesso collegato stabilisce altra sede - perchè in questo caso si sia fatta questa differenziazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.508, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.509, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 62.510.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, l'emendamento in votazione riguarda specificamente le terapie antiblastiche, poiché quanto stabilito nell'articolo è contrario a quello che prevedono i disegni di legge che si stanno portando avanti sull'assistenza al malato terminale, ed inoltre pone in essere un sistema di dispendio di energie e di fondi nel sistema sanitario nazionale. Non si capisce, quindi, perché sia stato introdotto nella manovra finanziaria come elemento di risparmio. Quindi, noi voteremo contro tale articolo e, ovviamente, a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima dell'emendamento 62.510, fino alle parole «*del comma*», presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 62.511.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.512, fino alle parole «*comma 7*», presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 62.513.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.514, fino alle parole «*lettera a*)», presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 62.515.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.516, fino alle parole «*lettera b*)», presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 62.517.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, per semplicità e per accelerare i lavori dell'Assemblea, ma anche per ringraziare della disponibilità e della pazienza da lei dimostrate nei miei confronti questa mattina...

PRESIDENTE. Avrà notato che sono stato rimproverato per questo!

CAMPUS. Purtroppo, signor Presidente, quando si lavora ragionando bene a volte non si viene capiti.

Molti emendamenti, per un errore di presentazione, sono doppi, per cui quando lei vede, come nel caso del 62.516 e del 62.517, due emendamenti assolutamente uguali e con firme sovrapponibili può considerarli come un unico emendamento.

PRESIDENTE. Anche se le coperture sono un po' diverse.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.518, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, sino alle parole: «*lettera c*)».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 62.519.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.250, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, fino alle parole: «e confrontare».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 62.250 e l'emendamento 62.521.

Metto ai voti l'emendamento 62.522, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 62.523.

CAMPUS Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, come avevamo preannunciato ci esprimeremo solo su alcuni emendamenti. Sollecitiamo l'Assemblea ad approvare questo emendamento, che propone di sopprimere il comma 10 dell'articolo 62, che, oltre a provocare anche un eventuale risparmio, impedisce comunque che il Governo si avvalga - oltre a tutti gli organi di cui già dispone del Ministero, della CUF e di tanti altri comitati - di ulteriori convenzioni e collaborazioni con istituti di ricerca, società scientifiche, strutture anche non nazionali, eccetera, tutto questo a totale discrezione del Ministero, ma con i soldi del contribuente. Quindi credo che questo sia un emendamento per fare chiarezza e ne chiediamo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Vediamo il comportamento dell'Assemblea.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 62.523, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, fino alle parole: «*comma 10*».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 62.523 e l'emendamento 62.524.

Metto ai voti l'emendamento 62.525, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.526, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 49 (testo corretto), presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, essendosi il relatore rimesso al Governo e avendo quest'ultimo espresso parere favorevole, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 62.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.0.100, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.0.101, presentato dai senatori Napoli Roberto e Gubert.

Non è approvato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 74.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo è contrario a tale ordine del giorno perché le associazioni non possono somministrare farmaci.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

TOMASSINI. Signor Presidente, desidero che il mio ordine del giorno sia messo in votazione. Il motivo addotto dal Governo è incomprensibile. È evidente che le associazioni non somministrano farmaci, ma gli operatori delle associazioni, che peraltro sono medici specialisti, così come sono identificati dalle proposte di legge che stiamo discutendo in Commissione. Quindi, chiedo che l'ordine del giorno n. 74 venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 74, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che il senatore Campus, come aveva preannunciato, dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

CÒ. Signor Presidente, con l'emendamento 63.502, chiediamo semplicemente di consentire la somministrazione di farmaci in grado di alleviare le sintomatologie dolorose di una patologia che è sostanzialmente inguaribile e cioè la cefalea a grappolo.

PRESIDENTE. L'emendamento 63.400 della senatrice Thaler Ausserhofer si dà per illustrato.

LISI. Signor Presidente, intendo illustrare l'ordine del giorno n. 50 a mia firma. Io ho difficoltà ed intervenire in una materia che non è mia, almeno sul piano professionale, ma che è divenuta mia anche contro la mia volontà.

Il motivo di questo ordine del giorno è il seguente. Praticamente è sorta la necessità di interessarmi di questo problema, su un terreno minato come quello della sanità, perché sono stato colpito da due fatti fondamentali.

In primo luogo, mi riferisco a ciò che è scritto all'articolo 63, esattamente la dispensazione gratuita di farmaci. L'articolo recita: «Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio nazionale: per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose».

Ho difficoltà a comprendere come un Governo in una finanziaria cerchi di migliorare le condizioni degli ammalati terminali; il concetto è: diamo loro gli antidolorifici così muoiono più tranquilli, più sereni e soprattutto con meno dolori, se possibile. Poiché questo Governo si sta sforzando – questo lo si sta notando anche nella legislazione corrente – di correre incontro alle esigenze degli ammalati terminali, ho posto la questione, con il mio ordine del giorno, se non sia il caso di evitare o di cercare di evitare che molti di quegli ammalati diventino terminali. Mi pare che questa possa essere la logica di uno Stato o di un Governo che affronta un problema quale quello sanitario con riferimento alle malattie neoplastiche. Bisognerebbe cioè evitare che qualcuno divenisse ammalato terminale.

Vi sono allora due importanti momenti espressi nel mio ordine del giorno: si fa riferimento alla necessità che ai soggetti affetti da patologie neoplastiche vengano anche dispensati gratuitamente farmaci ed applicati protocolli terapeutici già testati e in uso corrente almeno in uno degli Stati della Comunità europea.

Signora Sottosegretario della sanità, vorrei solamente per un momento richiamare la sua attenzione; lei mi potrà rispondere: abbiamo provveduto o stiamo provvedendo; cioè noi autorizzeremo l'acquisto di medicinali, i quali siano già testati in uno dei paesi della Comunità europea e ci siano stati trasmessi o siano stati presi in considerazione dalla Commissione unica del farmaco entro i sei mesi.

Vorrei chiedere al sottosegretario di Stato per la sanità, alla dottoressa Bettoni Brandani, se è nelle condizioni di rispondere se un periodo di sei o anche di tre mesi non significhi già una condanna a morte per

coloro i quali sono affetti da una patologia del genere. Il Governo potrebbe prendersi carico...*(Brusì in Aula; Richiami del Presidente)*... chiedo scusa al ministro Zecchino; probabilmente questo problema lo tocca molto da lontano, e io gli auguro con il cuore che lo tocchi sempre da lontano *(Commenti del ministro dell'università e ricerca scientifica, senatore Zecchino)*, mi creda. Tre mesi o sei mesi, molte volte 24 ore, cara dottoressa Bettoni Brandani, sono sufficienti per spostare i termini di una guarigione.

Non possiamo attendere più, anche perché – e se l'orsignori non lo sanno, lo sappia il Ministero della sanità sin da questa sera – negli ultimi due anni, in 24 mesi, negli ospedali pubblici di Parigi, a Ville Juif, sono stati ricoverati 25 mila italiani per fare la terapia anticancro, con un dispendio di migliaia di miliardi per lo Stato italiano; 25 mila persone andate per farsi curare perché lo Stato italiano non consente che in Italia si vendano i prodotti testati già in Francia, se non con l'autorizzazione espressa del Ministero della sanità da effettuarsi per ogni acquisto di ogni scatola di quel medicinale.

Di fronte a questa tragica situazione, carissimo Governo, vorrei ribadire un concetto che da qualche parte sembra essere superato: si è parlato di terapia Di Bella e se ne è a lungo discusso in Italia, anche perché queste discussioni toccano le famiglie, i malati e i parenti: al di là di questo spesso non si va perché vi è una sorta di necessità di allontanare da ognuno di noi anche la sola idea del pericolo. Quando si affronta il problema in maniera più serena, credo si possa trovare la soluzione. Chiedo che il Governo si impegni ad autorizzare una volta per tutte l'acquisto di farmaci, evitando di procedere per singoli casi e scatola per scatola. Dobbiamo evitare che i malati di cancro siano costretti ad andare in Francia per farsi curare: occorre riconoscere con franchezza che in Italia la ricerca sul cancro è arretrata di almeno dieci anni rispetto ai restanti paesi della Comunità europea. Se così è, contro ogni forma di burocrazia, siamo favorevoli all'adozione immediata di farmaci, carissimo sottosegretario Bettoni Brandani: risale a quattro giorni fa la notizia secondo la quale a Parigi è stato testato ed autorizzato un nuovo prodotto contro i tumori all'utero che dà risultati positivi al cento per cento. È questa la realtà della ricerca in campo europeo, mentre noi ci ritroviamo nella condizione di chiedere di autorizzare entro sei mesi, o di sperare che il Governo si ricordi di farlo, una richiesta per fare una Tac, per accertare l'esistenza di una malattia neoplastica, che, in caso di esito positivo, lascia al malato, per certe patologie, una vita massima di non più di quaranta giorni. Di fronte a queste responsabilità, aprite gli occhi e, se volete, anche le orecchie!. Vi invito a votare a favore dell'ordine del giorno n. 50 e a far sì che il Governo lo faccia proprio. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

ERROI Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 50.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Erroi.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Ho ascoltato con attenzione l'illustrazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Lisi che condivido in parte, sia pur non completamente. Non ritengo infatti che l'Italia sia in una posizione arretrata rispetto agli altri Stati europei e del mondo per quanto riguarda la cura e la terapia del cancro. Credo invece che in Italia manchino alcune strutture. Anticipando il contenuto di un mio emendamento vorrei parlare delle cosiddette strutture alterantive per i malati terminali. A me dispiace, signor Presidente, che non sia presente in Aula il ministro Bindi. Chiedo però l'attenzione degli onorevoli colleghi senatori qui presenti: spero che a nessuno di voi sia accaduto di vivere in famiglia un dramma così stravolgente, non tanto per i malati, molti dei quali forse non sono a conoscenza della malattia, ma soprattutto per le famiglie che sono loro particolarmente vicine. Stiamo trattando di questo argomento da alcuni anni: ho personalmente sottoscritto un disegno di legge, ma vi sono altri tre, presentati da altri parlamentari, in materia. Il Governo ha recentemente presentato un disegno di legge che la 12ª Commissione ha considerato con un certo interesse. Credo che i cinque disegni di legge, esaminati congiuntamente, possano risolvere questo grave dramma cui in Italia non è stata ancora data soluzione. Quando sarà esaminato l'emendamento da me presentato, penso di ottenere l'attenzione di tutti i senatori qui presenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 63.500, 63.501, 63.503, 63.504 e 63.505. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 50 e l'emendamento 63.400 mi rimetto al Governo. Ricordo che l'emendamento 63.502 è inammissibile.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno del senatore Lisi, il parere del Governo è favorevole, a condizione di eliminare o modificare il punto b), perché la configurazione legislativa della CUF è tale che l'organo è dotato di un'autonomia rispetto ai provvedimenti adottati, di cui il Governo non può assumersi la responsabilità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 63.500.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, credo che l'importanza dell'argomento di cui tratta l'emendamento sia chiara a tutti. Mi accorgo però, dal parere del relatore e del Governo, che il mio invito non è stato affatto recepito, perché qui ci vengono bocciati anche emendamenti chiarificatori del testo. Viene espresso parere contrario sull'emendamento 63.503, in cui si prevede solo il termine per la costituzione della struttura di coordinamento nazionale che il Governo vuole istituire, proprio perché non rimanga lettera morta e non si abbia nessuna realizzazione pratica.

Quanto poi all'inserimento delle malattie croniche, ricordo che ciò era previsto dal testo originariamente presentato dal Governo; quindi mi pare strano che adesso vi sia parere contrario proprio del Governo.

Per di più, con l'emendamento 63.505 si vuole sostituire la parola «inseriti» in luogo di «trasferiti», perché così si limita il numero di farmaci. Infatti sono farmaci che sono stati inseriti direttamente nelle classi B e C, e non trasferiti dalla classe A alle classi B e C.

Credo, in conclusione, signor Presidente, che l'atteggiamento del relatore del Governo sia di nuovo quello che il parere viene dato più in base alla firma che al contenuto degli emendamenti. Penso che purtroppo di questo dobbiamo prendere atto e forse dovremmo anche cambiare atteggiamento nei confronti del Governo e dell'Assemblea nella nostra disponibilità ad essere costruttivi, ma non ad essere presi in giro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 63.500, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, fino alle parole: «n. 537».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 63.500 e l'emendamento 63.501.

L'emendamento 63.502 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 63.503, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.504, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.505, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 63.400, il relatore si è rimesso al Governo. Invito pertanto la rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Invito al ritiro di questo emendamento, in quanto il periodo di due anni è calcolato sulla durata media di una protesi mammaria.

THALER AUSSERHOFER. Accetto di ritirare il mio emendamento, considerato che non vi è disponibilità del Governo ad accogliere neppure la prima parte, ma vorrei presentare un ordine del giorno per quanto riguarda la prima fornitura di una protesi neoplastica mammaria, in quanto mi sembra che sia assolutamente necessario, anche per l'igiene, che subito dopo l'operazione ne siano messe a disposizione due.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Va bene.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler, la invito a far pervenire al più presto alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Senatore Lisi, lei accoglie l'invito del Governo a riformulare la lettera b) del suo ordine del giorno n. 50?

LISI. Signora Sottosegretario, la lettera b) si potrebbe modificare come segue: «e ad adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'uso gratuito di farmaci sulla base di prodotti comunque commercializzati e reperibili negli Stati della Comunità Europea». Sostanzialmente, signora Sottosegretario, si sopprime il riferimento alla Commissione unica del farmaco, per cui in tal caso questo rientrerebbe in un impegno diretto del Governo, il quale potrebbe poi trovare il sistema per giungere a stabilire quello che noi abbiamo richiesto.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Aggiungerei anche: «di comprovata efficacia», in riferimento ai prodotti farmaceutici.

LISI. Ma è evidente che è così perché noi prevediamo che siano farmaci testati ed in vendita in uno degli Stati della Comunità europea.

Adottando tale provvedimento – con tutto il rispetto – credo che il Governo risparmierebbe centinaia di miliardi.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Allora, con tale modifica volta ad integrare la lettera b), che peraltro diventa ultima lettera del dispositivo, il Governo accoglie l'ordine del giorno?

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 50 non sarà posto ai voti. Metto ai voti l'articolo 63.

È approvato.

Per una svista mia, non ho visto che il senatore Tomassini alzava la mano per chiedere la parola. Vorrei comunque farle rendere la sua dichiarazione di voto.

TOMASSINI. Conta poco farla adesso, signor Presidente. La faremo alla fine dell'articolo 64, recuperando anche questa dichiarazione. Avevamo detto che avremmo fatto dichiarazioni di voto su tutti gli articoli. La ringrazio comunque, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dalla senatrice Thaler Ausserhoffer, sostitutivo dell'emendamento 63.400, recita:

«Il Senato,

impegna il Governo

a far sì che a tutte le donne operate al seno per neoplasia mammaria, il Servizio sanitario nazionale fornisca gratuitamente e immediatamente due protesi mammarie a seguito dell'intervento subito».

9.3662.941 (già 63.400) THALER HAUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è favorevole.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto, non lo metterò in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo 64 sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 64.100.

PRESIDENTE. Si da per illustrato l'emendamento 64.108.

BERNASCONI. Signor Presidente, l'emendamento 64.109 è volto a sopprimere lo sconto del 15 per cento rispetto al prezzo medio europeo, cercando faticosamente anche una coerenza legislativa e non solo finanziaria.

In legge noi abbiamo messo il prezzo medio europeo come prezzo medio di riferimento perché i farmaci vengono inclusi in classe gratuita.

Ora, per la prima volta applichiamo uno sconto per passaggio di classe che non abbiamo applicato ad altri farmaci. Voglio ricordare che oggi in fascia A, cioè gratuita, abbiamo più di 200 confezioni a prezzo medio che sono entrati *d'emblée* a prezzo medio completo, con una riduzione di prezzo semplicemente perché erano in fascia a pagamento.

Quindi, noi in questo caso effettueremmo una discriminazione di comportamenti tra farmaci e probabilmente anche tra case farmaceutiche, il che non giova ad un comportamento trasparente di quest'Assemblea e di questo Governo.

Secondariamente, il risparmio di spesa che si ipotizza è molto da rivalutare perché oggi abbiamo solo farmaci che sono passati dalla fascia C alla fascia A e che quindi possono usufruire di questo sconto, che hanno una cifra bassa di costo di inserimento in fascia A, con un risparmio estremamente ridotto, intorno ai 20 miliardi. Se così non fosse e s'ipotizzasse un risparmio di spesa molto più alto, dovremmo pensare che forse risparmiamo 300 miliardi ma ampliamo il tetto di spesa farmaceutica a carico dello Stato di 2.000-3.000 miliardi, il che ovviamente annullerebbe il beneficio della manovra finanziaria, per cui chiediamo la soppressione del comma 5 dell'articolo 64.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 64.110 affronta più o meno lo stesso problema di cui parlava poc'anzi la senatrice Bernasconi. Ci sono degli psicofarmaci che non hanno controindicazioni come invece quelli ammessi in fascia A, che sono passati in tale fascia con il provvedimento in esame.

Il Governo impone a questi farmaci un prezzo che è complessivamente inferiore del 40, 45 o 50 per cento di quello attualmente praticato ed oggi il prezzo di questi psicofarmaci è superiore di circa il 25, 30 per cento del prezzo medio europeo. Riconducendo il loro prezzo medio europeo, come suggeriva la collega Bernasconi, si avrebbe già una riduzione consistente, ma prevedendo un prezzo che sia inferiore del 15 o del 20 per cento a quello medio europeo si avrebbe un abbassamento sostanzialmente non giustificato.

Il Governo aveva proposto durante l'esame alla Camera dei deputati una riduzione, viceversa, del 20 per cento delle specialità medicinali a base di principi attivi, che non hanno mai goduto in Italia di una tutela brevettuale.

L'emendamento 64.110 è volto a coprire circa 20, 33 miliardi di minore risparmio arrecato dall'emendamento precedente, mediante una riduzione del 2 per cento del prezzo di questi farmaci per i quali il Governo, in prima battuta, aveva – come ho detto – proposto una riduzione di prezzo del 20 per cento.

Credo quindi che il problema possa trovare una soluzione che non sia traumatica né per le imprese farmaceutiche che producono questi farmaci né per le altre che offrono invece specialità medicinali prive di tutela brevettuale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 64.100, 64.101, 64.102, 64.103, 64.104, 64.105, 64.106, 64.107 e 64.108.

L'emendamento 64.109 solleva un problema, che è stato oggetto anche di un dibattito svoltosi in Commissione, sul quale peraltro il Ministro, anche di fronte ad alcune osservazioni che sono state formulate, ha mantenuto delle obiezioni circa l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 64, in relazione al fatto che non verrebbe rispettata l'organicità dell'insieme delle norme. Su questo emendamento, quindi, mi rimetto al Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 64.110, 64.111 e 64.112.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 64.109, invito la senatrice Bernasconi a ritirarlo per esaminare più opportunamente la questione sollevata, che è complessa, nell'ambito del disegno di legge che è in discussione presso la Commissione sanità e che affronta organicamente le materie dei prezzi e della dispensazione dei farmaci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 64.101, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 64.102, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 64.103, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, limitatamente alle parole: «comma 4».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 64.103 e l'emendamento 64.104.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 64.105.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, credo che l'Assemblea si sia veramente resa conto di come si stiano comportando il relatore ed il Governo: l'emendamento 64.105, di cui stiamo mettendo in votazione la prima parte, cioè la dizione: «sopprimere il comma 5», pur essendo identico all'emendamento 64.109, non ha avuto nemmeno dignità di attenzione da parte del relatore...

MORANDO. La copertura prevista...

CAMPUS. Senatore Morando, la storia della copertura è inutile: se la previsione di una copertura è superflua, come dimostrerebbe l'emendamento 64.109, basta eliminare la parte relativa ad essa; infatti stiamo votando solo il dispositivo che stabilisce di sopprimere il comma 5. (*Commenti del senatore Morando*). Va bene, tolgo la copertura: la copertura nell'emendamento 64.106 non c'è più!

Credo a questo punto, senza attaccarci ai cavilli, senatore Morando, che da parte del relatore e del Governo abbiamo bisogno di un minimo di maggiore dignità per la nostra presenza in Aula. Ritengo che comunque si debba dare una giustificazione anche al parere contrario nei nostri confronti. Ci saremmo aspettati anche noi un invito al ritiro, se questo emendamento può creare problemi. Vi ricordo comunque, se l'Aula fosse veramente interessata a fare qualcosa di buono, che il comma 5 dell'articolo 64 è lesivo di un trattato internazionale; ha dei limiti di incostituzionalità e sarà sicuramente oggetto di attenzione da parte dell'Autorità garante per gli effetti distorsivi che questo emendamento genera sulla concorrenza.

Ora, se – lo ripeto – in questa sede si continua a votare solo in base alle firme apposte in calce agli emendamenti, credo che veramente il Parlamento non presta attenzione nei confronti di se stesso, perché in quest'Aula l'opposizione non viene per giocare. Abbiamo detto che vogliamo costruire qualcosa assieme: in questa sede invece ci sentiamo presi in giro, dal momento che non siamo ritenuti neppure degni di ricevere quelle giustificazioni che invece vengono date quando emendamenti uguali a quelli proposti dall'opposizione vengono presentati dalla maggioranza. Allora si spiega il motivo in base al quale si chiede il ritiro.

MORANDO. Non è uguale.

CAMPUS. No, senatore Morando, non è così e lo sa perfettamente: si tratta solo di una presa di posizione per dimostrare che comunque gli emendamenti dell'opposizione non vengono nemmeno presi in considerazione. Ci riteniamo veramente offesi dall'atteggiamento del relatore e del Governo.

In ogni caso ribadisco che, votando contro questo emendamento, state andando contro la CEE, contro la Costituzione e anche contro l'Autorità garante della concorrenza. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Tarolli*).

PRESIDENTE. Senatore Campus, per la verità il relatore ha espresso il suo parere contrario a tutto l'emendamento 64.105. Io poi l'ho diviso in due parti per le note ragioni di principio – quindi, sono passato alla votazione della sola dizione: «Sopprimere il comma 5» – dopo di che sarebbero stati preclusi anche gli emendamenti 64.106 e seguenti.

Ora, se il problema è limitato alla soppressione del comma 5, previsione contenuta nell'emendamento analogo presentato dalla senatrice Bernasconi, vi è un invito al ritiro che dovrebbe valere anche per lei, senatore Campus.

CAMPUS. Signor Presidente, avremmo preferito che l'invito ci fosse rivolto in maniera diretta. Comunque, non ritiriamo l'emendamento: lo facciamo bocciare, perché è un emendamento dell'opposizione.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, per lo stesso motivo poc'anzi citato dal senatore Campus, anche il nostro emendamento – mi riferisco all'emendamento 64.108 – nei confronti del quale il relatore si è espresso in modo contrario, è identico a quello presentato dalla senatrice Bernasconi.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, il suo emendamento non è identico: lei prevede la copertura finanziaria con la dizione: «Conseguentemente...», mentre la senatrice Bernasconi non la prevede.

BRUNI. L'emendamento 64.108, che prevede di sopprimere il comma 5, è identico all'emendamento 64.112, sempre da me presentato insieme alla collega Fumagalli Carulli, con la differenza che mentre per il primo ho previsto una copertura, per il secondo essa non esiste.

Quindi, credo che a un certo momento un attimo di attenzione poteva essere prestato anche a questi due emendamenti.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, intervengo perché credo che la discussione avviata su questo punto, a proposito dell'atteggiamento del relatore e della maggioranza in relazione alla considerazione prestata nei confronti dei diversi emendamenti, sia davvero priva di qualsiasi fondamento.

Allora, noi rileviamo che ci sono degli emendamenti che propongono tutti di sopprimere il comma 5 dell'articolo 64: questo è l'unico punto di contatto tra emendamenti tra di loro assolutamente diversi. Signor Presidente, o ci convinciamo del fatto che un emen-

damento si compone di una norma e della relativa copertura finanziaria, o non ci possiamo intendere.

È del tutto evidente che la maggioranza ed il relatore non prendono in considerazione emendamenti che contengono coperture non condivisibili, perché giudicano ogni singolo emendamento nel suo complesso. Se l'obiettivo dell'emendamento «coperto» – a mio avviso – erroneamente è lo stesso di quello dell'emendamento che sopprime il comma 5, è ovvio che, discutendo del merito, i proponenti potranno trarre conforto dalle argomentazioni che il relatore ha sviluppato in rapporto all'emendamento 64.109.

L'unica cosa da spiegare è come mai l'emendamento 64.109 sia ammissibile, pur non essendovi prevista alcuna copertura finanziaria. La ragione, che spiega molto di più degli argomenti che sono stati sviluppati fino ad adesso, sta nel fatto che nella relazione tecnica a quel comma 5 non era associato alcun risparmio: ecco perché quell'emendamento è ammissibile.

Ritengo che la considerazione sulla soppressione del comma 5 si potesse fare obiettivamente solo in relazione all'emendamento 64.109, risultando del tutto evidente che gli altri sono emendamenti «sbagliati».

PRESIDENTE. Il senatore Campus chiede che la votazione avvenga sull'emendamento nel suo complesso. Io, invece, mi permetto di porre ai voti solo la prima parte dell'emendamento, per una questione procedimentale di principio.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice, anche lei non mi aiuta a far proseguire i lavori: ricordo che presiedo l'Assemblea dalle 9,30 di questa mattina. Comunque, ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, naturalmente voterò a favore di questo emendamento, visto che ho sottoscritto il 64.108 (che reca come primo firmatario il senatore Bruni), proprio in virtù del convincimento – in me indotto dall'intervento del senatore Morando – che ha riferito che questo emendamento ci salverebbe da una serie di conseguenze di carattere internazionale, compresa la questione di carattere europeo (e cioè il preannuncio dell'apertura di una procedura di infrazione), e non porterebbe peraltro ad alcun tipo di aggravio.

Quindi, proprio per questo motivo, invito tutta l'Assemblea a votare questa parte dell'emendamento soppressiva del comma 5 dell'articolo 64. (*Applausi del senatore Tomassini*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 64.105, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, fino alle parole «comma 5».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 64.106, 64.107, 64.108 e 64.109.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 64.110.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sorprende che il comma 5 sia privo di effetti finanziari perché fu posto alla Camera a copertura di un'altra soppressione, relativa al «20 per cento» sulle specialità medicinali prive di tutela brevettuale: non mi sembra sia sostenibile che porre il rimborso di medicinali in fascia A al prezzo medio europeo sia la stessa cosa che farlo al prezzo medio europeo ridotto del 15 o 20 per cento!

Detto questo, ritengo che faccia male la maggioranza di Governo a non considerare un problema che verrà poi sollevato nelle aule giudiziarie; la prossima volta, magari, ci troveremo a dover correggere questa forzatura, come ne abbiamo già corrette altre approvate nella scorsa manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 64.111, presentato dal senatore Tommasini e da altri senatori, identico all'emendamento 64.112, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 64.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, c'è un aspetto che non è stato toccato nell'enunciare gli emendamenti che riguardano l'intero articolo, cioè quello che più volte il Ministro ha ribadito essere un impegno obiettivo: la valorizzazione dei medici di famiglia che trova qui, invece, una grossa umiliazione sulle note aggiuntive che su ogni ricetta dovrà apporre il medico per prescrizioni che non riguardino la prima indicazione.

Il grandioso cambiamento che c'è stato negli emendamenti approvati in Commissione è consistito nel fatto che queste note invece di essere scritte sul retro della ricetta, saranno scritte sulla parte frontale, il

che indubbiamente comporterà molta meno fatica per chi dovrà leggerle, perché non dovrà girare il foglio. Ma l'umiliazione per quei medici rimarrà uguale a fronte di nessun cambiamento.

Per quanto riguarda il «15 per cento», come hanno già ricordato tutti i colleghi, si tratta di una norma lesiva e per alcuni in misura maggiore rispetto ad altri; quindi è anche discriminante, contraria a normative europee e, da quanto emerso nel dibattito, addirittura ipotizzata come inutile. Questa, messa a fronte della volontà di approvvigionamento all'estero, esprime una grande contraddizione, che d'altronde era espressa anche nell'articolo 63, laddove per i malati tumorali si prevede la somministrazione di antidolorifici con estrema facilità, probabilmente nell'intento che quando sono necessarie cure antitumorali specifiche, come ricordava il senatore Lisi, queste non vengono prescritte o perlomeno vengono razionate solamente in ospedale, mentre quando si tratta di antidolorifici, poichè essi costano meno, si dispensano gratuitamente.

Tra l'altro, questa norma prevista anche per i farmaci di nuova emissione, considerando che una ditta ha appena messo in commercio un nuovo antidolorifico, sa di accordo sotto banco.

Devo anche ricordare, per quanto diceva il senatore Cò a proposito dei *ticket* che spariscono, che anche qui si tratta nient'altro che di fumo negli occhi, perché il fatto che i farmaci attraverso queste norme finiscono in fascia C e soprattutto il fatto che la CUF continui ad ignorare numerosi farmaci salvavita, come ancora il senatore Lisi ha ricordato, si riconducono poi in definitiva ad un esborso per ogni cittadino, il che diventa fortemente punitivo soprattutto per i più deboli ed i più poveri.

Da ultimo, anche la creazione dell'Osservatorio sui farmaci che in quella sede era previsto crea ancora un inutile carrozzone dispendioso, discriminatorio e centralista, che prevede addirittura il ricorso all'estero. Non vorremmo che si ripetesse ciò che era accaduto per il catasto urbano, dove i nostri catasti urbani si erano rivolti all'estero in Albania.

PRESIDENTE. Metto a i voti l'articolo 64.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 65.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'ora è tarda, non potremmo rimandare a domani?

PRESIDENTE. Potremmo votare l'articolo 65 prima; quello che facciamo adesso lo eliminiamo dalla giornata di domani. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

RECCIA. Volevamo guadagnare tempo, ma non si è voluto farlo.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Acquisito per le vie brevi l'assenso dei Capigruppo, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame del disegno di legge: «Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale» (3456-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 18 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– BRIENZA ed altri. – Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).

– ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474) (*Relazione orale*).

3. Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– DI ORIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).

– CARCARINO ed altri. – Legge-quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).

– MACERATINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).

– SPECCHIA. – Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).

– NOVI. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).

– VERALDI. – Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

La seduta è tolta (*ore 20,06*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(3662)**

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Accantonato

(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono rifinanziate le seguenti leggi:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gen-

naio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;

f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere

con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;

m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «80 miliardi,» con le seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone»».

46.500

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 miliardi» con: «300 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

46.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, per una più corretta esplicazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1, comma 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e *tapis roulant*”».

46.502

SARTO, RIPAMONTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:

“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e *tapis roulant*”».

46.503

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FIGURELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 miliardi», con le seguenti: «30 miliardi».

Conseguentemente, alla lettera 1) sostituire le parole: «15 miliardi», con le seguenti: «5 miliardi».

46.504

SARTO, BORTOLOTTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« Ai fini della salvaguardia di Venezia, l'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1995 n. 206 è sostituito dal seguente: "2-bis. Sono in ogni caso vietate le estrazioni di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".».

46.505 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BERTONI, SARACCO, SAR-
TO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, SALVATO THALER AUSSE-
RHOFFER, RIGO, PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI, LASA-
GNA, CRESCENZIO, CAZZARO, CAMERINI, BONFIETTI, DE
ZULUETA, IULIANO, MANZI, GUBERT, SCIVOLETTO, GA-
SPERINI, SPERONI, WILDE, PREIONI, COLLA, ROSSI, LO-
RENZI, MANARA, AVOGADRO, CÒ, RUSSO SPENA, MAN-
CONI, PIERONI, CARELLA, DE LUCA Athos, BOCO, SE-
MENZATO, CORTIANA, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO,
BERTONI

Dopo il comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «ivi compresi gli» fino a: «della sicurezza», con le altre: «al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza del patrimonio di cui trattasi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

46.506 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 1200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2001» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di lire 1300 miliardi per l'anno 1999, di lire 2000 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2200 miliardi per l'anno 1991».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 65.

46.507 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

Inammissibile

«c-bis. Per interventi in materia edilizia e di ammodernamento tecnologico dei reparti di emergenza finalizzati ai trapianti di organo, sono destinati al Ministero della sanità fondi corrispondenti all'un per cento delle entrate derivati dai giochi del lotto, enalotto e superenalotto».

46.508 TOMASSINI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, LI-
SI, BONATESTA, CAMBER

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

Inammissibile

«d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 300 miliardi dall'anno 1999, di lire 550 miliardi dall'anno 2000 e di lire 750 miliardi dall'anno 2001. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio 1999-2001».

Conseguentemente, all'articolo 66, sopprimere il comma 2.

46.510

ASCIUTTI, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «100 miliardi», «150 miliardi», «200 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «1000 miliardi», «500 miliardi», «1000 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

46.511

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla lettera d), dopo le parole: «a tale scopo» sostituire le parole: «100 miliardi, 150 miliardi e 200 miliardi», rispettivamente con: «150 miliardi, 200 miliardi e 250 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «9 per cento».

46.512

RONCONI

Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine, le seguenti parole: «, finalizzati al potenziamento delle strutture informatiche per il controllo e l'identificazione dei cittadini extracomunitari presso le frontiere e presso le Questure».

46.513

MANFROI, SERENA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«d-bis). All'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sostituire le parole: “lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal

1998 al 2002” con le seguenti: “lire 20 miliardi per dieci anni a partire dall’anno 1999”.

Conseguentemente, al comma 1, dell’articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del: “5 per cento” ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate».

46.514 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

46.515 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L’Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l’esercizio della predetta autostrada nonchè la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso l’apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell’opera con i territori attraversati»;

Conseguentemente all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera i) e all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.516 MANFROI, SERENA

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso) e all’autostrada di Alemagna, O Venezia-Monaco, tra Pian di

Vedoia e il confine di Stato con l'Austria, sotto le Alpi Aurine. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio della predetta autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati»;

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera i) e all'articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.517

MANFROI, SERENA

Al comma 1, alla lettera g) al primo periodo, sostituire le parole: «50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001», con le seguenti: «110 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 61 miliardi a decorrere dall'anno 2001», e aggiungere, alla fine della lettera, il seguente periodo: «La somma di lire 40 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale è riservata alla creazione dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale A4 Milano-Bergamo».

Conseguentemente, sopprimere le lettere h) ed i).

46.518

ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, lettera g), le parole: «50 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «80 miliardi» e le parole: «40 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «100 miliardi»; dopo le parole: «all'autostrada A 27, tra Treviso e Spresiano (Treviso)» aggiungere le seguenti: «e dell'autostrada Pedemontana lombarda da Bergano a Varese con priorità al tratto Como, tangenziale compresa - Cermenate allacciamento Superstrada 35».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

46.519

TOMASSINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale», con le seguenti: «A valere su tali risorse la somma di lire 20 miliardi quale limite di impegno quindicennale» e aggiungere in fine, le seguenti parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, la somma di lire 20 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata ad opere di ristrutturazione e messa in sicurezza della tangenziale di Mestre e a nuove infrastrutture ad essa sostitutive da realizzare attraverso gara».

46.520

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «autostrada Pedemontana Veneta», sopprimere le seguenti: «con priorità».

46.521 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, BO-
CO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine, il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1975, n. 100, l'Ente nazionale per la strada è autorizzato a prorogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie venete spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti autostradali con i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea (Gorizia)».

46.522 TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, lettera g) aggiungere il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, l'Ente nazionale per le strade è autorizzato a prorogare la durata della concessione, rilasciata alla società Autovie Venete, per la realizzazione e la copertura finanziaria degli interventi necessari per la realizzazione di quanto previsto nello studio di fattibilità del Corridoio paneuropeo n. 5 ed in particolare i collegamenti autostradali con i valichi confinari di Rabuiese (TS) e di S. Andrea (GO)».

46.539 CAMERINI, VOLCIC

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La somma di lire 2 miliardi è destinata alla realizzazione del trasforo Valchiavenna (Sondrio)-Val Mesolcina (Confederazione Elvetica), da assegnare alla regione Lombardia».

46.523 PROVERA, MORO, CASTELLI, LAGO».

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438, relativi al deflusso delle acque nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla provincia di Cuneo per l'adeguamento dei ponti che presentano una sezione di deflusso insufficiente posti in prossimità o adiacenti a nuclei abitativi. A tal fine sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 3 miliardi dall'anno 1999»;

Conseguentemente alla lettera h) del medesimo comma 1, sostituire le parole: «lire 24 miliardi» con le seguenti: 21 miliardi».

46.524

BRIGNONE, MORO, LAGO, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le infrastrutture dell'Università di Varese e Como previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 315 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 65.

46.3000 (già 3.501)

MORO, CASTELLI, LAGO

All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi dei collegamenti ferroviari, in particolare per il raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio e per il quadruplicamento della tratta Milano-Treviglio, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1999, di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

46.525

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono stanziati 10 miliardi annui per il triennio 1999-2001 per la sperimentazione di contratti di servizio delle ferrovie metropolitane da stipularsi tra la provincia e le Ferrovie dello Stato spa. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per accedere ai finanziamenti. Nell'erogazione di questi è data preferenza ai contratti di servizio già stipulati».

Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anziché dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

46.5110

CASTELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la sperimentazione dei servizi ferroviari metropolitani di Lecco e Sondrio e per le spese di esercizio, di acquisto di materiale rotabile e di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie è autorizzata la spesa di 5 miliardi annui per il triennio 1999-2001».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura dei compensi spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei codici tributo in essi contenuti».

46.5111

CASTELLI, MORO, LAGO

All'articolo 46, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto, previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "lire 80.000"».

46.526

MORO, CASTELLI, LAGO

All'articolo 46, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le opere viarie di Milano-Malpensa, previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 345 del 1997, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria V di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

46.527

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

46.528 CÒ, GRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

46.529 SEMENZATO, BORTOLOTTI, SALVATO, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

46.530 DOLAZZA, MORO, LAGO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «lire 12 miliardi dall'anno 1999, di lire 25 miliardi dall'anno 2000 e di lire 13 miliardi dall'anno 1991».

46.531 DOLAZZA, MORO, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

46.532 MORO, LAGO, ROSSI

Al'articolo 46, al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e del potenziamento della rete viaria nell'area metropolitana milanese è autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi per gli anni 1999 e 2000 per la realizzazione della variante varesina (SS 233) nei comuni di Milano, Bollate e Arese».

Conseguentemente, all'articolo 42 dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "lire 8.000"».

46.533 WILDE, LAGO, MORO, CASTELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis) per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati, con i medesimi criteri e per le stesse finalità ulteriori

limiti di impegno decennali di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

46.536

TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis) al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva».

46.537

PALUMBO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che l'articolo 46, comma 1, lettera c) prevede, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, somme assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di investimenti strutturali soprattutto se si considera il fatto che nei prossimi anni le aziende dovranno affrontare ulteriori spese per l'accREDITAMENTO;

impegna il Governo:

a stanziare maggiori finanziamenti per attuare il programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di adeguamento della sicurezza.

9.3662.45

TOMASSINI, DE ANNA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3662, collegato alla legge finanziaria 1999,

considerato:

che l'articolo 46 alla lettera *d*) dell'unico comma stanziava ulteriori risorse, certamente non sufficiente se non incrementate, per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997;

a seguito della crisi sismica, con le norme di cui alla legge n. 61 del 1998, si era provveduto a stabilire misure di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese e di reintegro di minore entrate;

con la medesima legge era stata data la possibilità agli enti locali di potenziare i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme di cui alla contrattazione dei mutui di cui all'articolo 15, comma 1, della sopra citata legge;

considerato che i tempi della ricostruzione si stanno, purtroppo, allungando in maniera considerevole;

visto che i medesimi enti locali dovranno far fronte per i prossimi anni a spese maggiori per il potenziamento, più che necessario, dei propri uffici per svolgere quanto la ricostruzione richiede,

impegna il Governo:

1) a procedere con la massima urgenza alla emanazione di norme attuative del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, relative al rimborso IVA;

2) a intervenire per procedere quanto prima alla approvazione della legge di modifica e adeguamento della legge n. 424 del 1997 relativa alla estensione dei benefici della legge n. 488 del 1992 alle aree colpite dagli eventi sismici;

3) ad autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 5 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al potenziamento dei propri uffici;

4) a prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno agli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese, di reintegro di minori entrate di competenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 61 del 1998».

9.3662.66

ASCIUTTI, SCOPELLITI, MARRI

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Accantonato

(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'esten-

sione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici e, nel caso del verificarsi della calamità, l'intervento pubblico non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e l'importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) la graduale estensione dell'obbligo ai contratti in essere, da realizzare con l'accantonamento consensuale della loro durata residua, da completare entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento;

b) la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

c) l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

d) la determinazione dei premi assicurativi;

e) la fissazione delle modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, individuando percentuali massime del contributo statale per taluni danni;

f) l'individuazione dei casi e delle tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento pubblico resta precluso;

g) la definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei rischi da calamità naturali, di cui al comma 1, e considerando le condizioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il 20 e il 50 per cento del valore determinato ai sensi della lettera g), *del* rimane, in caso di danni da calamità, a carico del proprietario del bene danneggiato. Il regolamento di cui al comma 3 determina il valore della quota in relazione diretta al grado di rischio specifico degli eventi calamitosi relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo schema del regolamento di cui al comma 3 per il parere che viene espresso entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento dello schema.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo 39.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le accise su tabacchi, superalcolici e pellicce, sono aumentate di una percentuale idonea a garantire un'entrata pari a lire 50 miliardi per l'anno 1999, lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 200 miliardi per l'anno 2001.

n. 1

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO

EMENDAMENTI

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 46, articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «1.300 miliardi», e «1.500 miliardi», rispettivamente con le parole: «1.165 miliardi», e «1.300 miliardi».

E ancora, conseguentemente, dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1997 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano

i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

n. 100

IL RELATORE

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato

(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)

1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

47.500

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «dal 24 giugno 1998, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

47.501 BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VALENTINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. L'estensione alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 degli incentivi e dei benefici di cui al precedente comma 1 è in ogni caso subordinata al riconoscimento in via legislativa dell'equiparazione sul piano normativo, retributivo e contributivo dei soci lavoratori delle cooperative sociali ai lavoratori dipendenti del medesimo settore».

47.502 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifica-

zioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 2.

Respinto

48.500

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando la totale corrispondenza di ciascuna finalità di indirizzo prevista dall'apposita norma istitutiva con l'esclusione delle risorse risultanti in eccedenza e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

Respinto

48.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

Approvato

(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)

1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici dotati di garanzia di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000 conforme ai criteri fissati dal Ministero dell'industria».

49.500

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici commercializzati con idonea garanzia di fabbrica di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000».

49.501

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle piccole e medie imprese commerciali,» con le seguenti: «nelle imprese commerciali, nelle imprese di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistiche».

Respinto

49.502

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati in base ai specifici accordi territoriali e/o aziendali, che introducono riduzioni d'orario finalizzate alla realizzazione delle 35 ore settimanali».

49.503

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «di LSU» respinte; seconda parte preclusa

«2. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la verifica e l'aggiornamento dei sistemi informatici pubblici».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

49.505

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Precluso

«2. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la pubblicazione presso gli enti pubblici del territorio, dei pericoli derivanti dal mancato aggiornamento dei sistemi informatici pubblici o di società che svolgono servizio pubblico, per la gestione della data 1° gennaio 2000 nei calcolatori».

49.505a

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Ritirato

«1-bis. Al fine di promuovere la diffusione della comunicazione informatica tramite personal computer individuali e familiari per il 1999 è istituito un apposito fondo di 40 miliardi.

Nei limiti della disponibilità dello stanziamento il Ministero dell'Industria disporrà entro il 30 marzo un regolamento che preveda le modalità del contributo alle persone fisiche previsto in ragione del 15 per cento sul totale sempre che uno sconto almeno pari sia praticato dal venditore. In ogni caso il contributo non potrà superare le 300.000 lire.

Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° aprile 1999 e il 31 dicembre 1999 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che nel sistema informatico in questione siano compresi Modem per la connessione alla rete telematica.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 2, al secondo periodo le parole: «per il 1999 nella misura del tre per cento», sono sostituite dalle parole: «per il 1999 nella misura del 3,05 per cento».

49.506

SEMENZATO, BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

considerato:

che il disegno di legge n. 3662-A prevede all'articolo 49 agevolazioni per le piccole e medie imprese commerciali per ri-

Non posto in votazione *

qualificare la rete distributiva e favorire l'introduzione dell'euro e il commercio elettronico;

che gli acquirenti delle apparecchiature informatiche acquistate grazie alle agevolazioni dello Stato dovranno essere garantiti dai problemi di funzionamento connessi al passaggio di data dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000,

impegna il Governo a:

prevedere che i prodotti informatici acquistati grazie ad agevolazioni e contributi dello stato possiedono idonee garanzie di funzionamento contro il rischio «computer-2000»;

attivarsi mediante il Ministero dell'industria per verificare l'idoneità delle garanzie fornite dai produttori.

9.3662.46

SELLA DI MONTELUCE

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

premesso:

che l'Italia continua a registrare un notevole ritardo nella diffusione di *personal computer* tra le famiglie italiane ed ancor più nella diffusione dei sistemi di interconnessione in rete. L'accesso a *Internet* nel 1998 è presente solo in cinquecentomila famiglie italiane contro i duemilioneisecentomila della Germania, il milioneottocentomila della Gran Bretagna e comunque in riferimento agli ottomilionicinquecentomila dell'Europa occidentale;

che questo ritardo rispetto agli altri paesi europei ed industrializzati comporta conseguenze per i più disparati settori, dal commercio elettronico al funzionamento della Pubblica Amministrazione;

che lo strumento informatico si rivela utilissimo per snellire pratiche burocratiche come sta dimostrando l'esperienza delle preiscrizioni universitarie a Roma;

che molti comuni italiani, anche grazie alla legislazione sulla firma elettronica, sono oramai in grado di offrire svariati servizi via *Internet*, dalla richiesta di documenti alla prenotazione di visite sanitarie;

considerato che le descritte potenzialità sono bloccate in particolare dalla scarsa diffusione di *personal computer* familiari, dalla scarsa presenza di terminali forniti in luoghi pubblici della Pubblica Amministrazione, dalla scarsa alfabetizzazione informatica presente nel Paese,

impegna il Governo:

a promuovere forme di incentivazione nella diffusione di *personal computer* anche verificando la detraibilità fiscale per i *personal computer* familiari, la rottamazione dei vecchi *personal computer*, la riduzione dell'aliquota IVA;

a promuovere la diffusione di terminali di *Internet* presso le sedi della Pubblica Amministrazione, degli uffici postali, delle strutture sani-

**Non posto in
votazione ***

tarie al fine di mettere i cittadini nella condizione di usufruire delle potenzialità degli accessi telematici;

a promuovere una campagna di alfabetizzazione informatica, di formazione ed informazione sull'uso e sulle utilizzazioni del *personal computer* e del collegamento in rete anche attraverso una apposita convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

9.3662.54a

SEMENZATO

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato

(Interventi per il settore del commercio)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:

a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1».

4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: «non superiori ad un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a tre giorni».

EMENDAMENTI

Al comma 2, dopo le parole: «programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio», aggiungere le parole: «e dei pubblici esercizi». **Respinto**

50.100 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

50.101 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: **Respinto**

«... In attuazione del disposto degli articoli 5, lettera a) della legge 1° luglio 1997, n. 403 e 4, comma 3, lettera c) della legge 8 novembre 1986, n. 752 gli Enti locali concedono, ai soggetti destinatari dei contributi ministeriali per la realizzazione e gestione di centri di commercializzazione di prodotti floricoli-mercati dei fiori di proprietà degli Enti, la gestione degli stessi per un periodo non inferiore a venti anni.

... Il vincolo di destinazione a centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori, previsto dall'articolo 3, comma 108 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intende esteso all'intera opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze»

50.102 BORNACIN, MANTICA, MACERATINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Respinto**

«4-bis. L'articolo 20, comma terzo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. I comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”».

50.103 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Ritirato

«4-bis. In considerazione della situazione di emergenza che riguarda gli sfratti degli esercizi commerciali; in considerazione dell'impatto che l'evento del Giubileo sta producendo con spinte speculative e conseguente espulsione di titolari di piccoli esercizi commerciali e attività artigianali dei centri storici; considerata la delicata fase di attuazione delle nuove norme sugli esercizi commerciali, è sospesa l'esecuzione degli sfratti per fine locazione relativi agli esercizi commerciali fino al 31 dicembre 2001 in tutta Italia».

50.104

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 50

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 50-bis.

(Regolazione dei canoni di locazione commerciale)

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 28 sostituire le parole: "all'altra parte" con le seguenti: "da parte del conduttore";
- b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 28;
- c) al comma 1 dell'articolo 29 sopprimere la parola: "prima";
- d) al comma 2 dell'articolo 32, sostituire la cifra: "75", con la cifra: "100";
- e) sopprimere gli articoli 34 e 35».

50.0.100

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 50-bis.

(Interventi per il settore del commercio)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del sistema distributivo, mediante la realizzazione di interventi di associazionismo economico e di impiego delle tecnologie dell'informazione, nonchè di promuovere ed attuare interventi sperimentali in aree di particolare criticità riproducibili in altri ambiti territoriali, le organizzazioni nazionali di rappresentanza

del commercio, del turismo e dei servizi possono promuovere apposite società finanziarie.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, assegnando le risorse, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, sulla base di accordi di programma stipulati con le Organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio del turismo e dei servizi, anche tramite le società finanziarie da esse costituite.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri per la ripartizione delle risorse e per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114».

50.0.101

GAMBINI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 50-bis.

(Disposizioni relative alle Camere di commercio)

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 le parole da: "Per il cofinanziamento..." fino a: "livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Per il finanziamento di iniziative e programmi anche pluriennali aventi per scopo il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione delle condizioni di localizzazione degli investimenti le Camere di commercio».

50.0.103

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 50-bis.

(Disposizioni relative alle Camere di commercio)

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 le parole da: "Per il cofinanziamento..." fino a: "livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Per il finanziamento di iniziative e programmi anche pluriennali aventi per scopo il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione

ne delle condizioni di localizzazione degli investimenti le Camere di commercio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

50.0.104 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 50-bis.

(Disposizioni relative alle Camere di commercio)

1. Per la realizzazione da parte delle Camere di commercio delle Camere di conciliazione di cui all'articolo 10 della legge n. 192 del 1998 e all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, nonchè di punti di accesso telematici per le imprese diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè di osservatori provinciali sulle condizioni e le opportunità di localizzazione degli investimenti e sul flusso di investimenti esteri, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 10 miliardi, 20 miliardi e 15 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma confluiscono nel fondo di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e vengono ripartiti tra le Camere di commercio con le modalità previste nello stesso articolo».

Conseguentemente all'onere per l'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi annui, si fa fronte mediante riduzione dell'accantonamento preofidnato al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro.

50.0.105 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

**Approvato con
un emendamento**

*(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6
del decreto-legge n. 149 del 1993)*

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Approvato

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, quarto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. tale interpretazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: «del 1993» inserire le seguenti: «e interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)».

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997
e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastriati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese)»;

c) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

EMENDAMENTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

52.100

TAROLLI, BIASCO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

52.101

BARRILE, LAURICELLA, D'ALÌ, LAURIA, FIGURELLI, CIRAMI,
RAGNO, LO CURZIO**Ritirato**

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

52.102

TAROLLI, BIASCO

Respinto

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 53.

(Disposizioni per le zone terremotate)

Approvato con emendamenti

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

2. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo

1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

53.8000

MANFROI, SERENA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

Respinto

«1-bis. Con decorrenza 1° gennaio 1998, per gli interventi di recupero o di ricostruzione di immobili di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è commisurata al 4 per cento. Tale aliquota è estesa anche alle spese di progettazione ed agli onorari professionali. L'imposta pagata in eccedenza nell'anno 1998, è portata in rivalsa ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-ter. Gli interventi indicati nel comma 2-bis sono inoltre esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, aumentare proporzionalmente la percentuale prevista di riduzione delle spese.

53.1030

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Per i comuni colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 individuati come disastri dalle ordinanze ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, sono sospesi, per la durata di anni tre, gli effetti dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 77 del 1995, laddove esso prevede, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, che l'organo regionale di controllo assegni al Consiglio dell'ente locale un termine per la deliberazione del dissesto e che ove decorso infruttuosamente tale termine, nomini il commissario *ad acta* per la deliberazione dello stato di dissesto in conseguenza del quali il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente».

Conseguentemente all'articolo 66 sostituire rispettivamente le parole: «948,5 miliardi», «189,5 miliardi», «379,5 miliardi» e «379,5 miliardi per l'anno 2001» con le altre: «648,5 miliardi», «89,5 miliardi», «279,5 miliardi» e «279,5 miliardi per l'anno 2001».

53.515

ASCIUTTI, SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. per gli interventi di cui al preente decreto non si applica quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 20 dellal egge 11 febbraio 1994, n. 109”.».

53.516

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Ritirato

«1-bis. Le provvidenze di cui all'articolo 15, comma 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dallallegge 30 marzo 1998, n. 61, sono estese alle provincie nei cui territori ricadono i comuni interessati alle provvidenze stesse».

53.502

PIERONI, MANCONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Respinto

«2. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa i termini previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 1999.

La regolarizzazione delle somme non corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 4 rate trimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1999, la seconda entro il 30 giugno 1999, la terza entro il 30 settembre 1999 e la quarta entro il 31 dicembre 1999.

Le rate successive alla prima saranno gravate degli interessi legali per il periodo differimento».

Conseguentemente, all'articolo 66 sostituire rispettivamente le parole: «948,5 miliardi», «189,5 miliardi» con le altre: «848 miliardi» e «89,5 miliardi».

53.510

VEGAS, CENTARO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 1 è inserire il seguente:

Inammissibile

«2. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa i termini previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 1999.

La regolarizzazione delle somme non corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 4 rate trimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1999, la seconda entro il 30 giugno 1999, la terza entro il 30 settembre 1999 e la quarta entro il 31 dicembre 1999.

Le rate successive alla prima saranno gravate degli interessi legali per il periodo differimento».

53.500

SCIVOLETTO, FIGURELLI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Approvato

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61: le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14 del presente decreto".».

53.505

SCIVOLETTO, FIGURELLI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Approvato

«2-bis. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

53.504

BARRILE, LAURICELLA, D'ALÌ, LAURIA, FIGURELLI, CIRAMI,
RAGNO, LO CURZIO

Aggiungere il seguente comma:

Respinto

«Nell'ambito delle risorse finalizzate alla prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 relative al triennio 1999-2001, il CIPE destina la somma di lire 300 miliardi per il finanziamento degli interventi di ricostruzione dei comuni terremotati della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del 1968».

53.1000

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Approvato

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1997, n. 267, è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC). I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o da servizio civile”».

53.501

IULIANO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo la lettera 1, è aggiunta la seguente: “1-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate alla solidarietà ed alla ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali”.

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 7 aggiunto il seguente:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

53.503

MORO, ROSSI, LAGO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 53

Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:

Respinto

«Art. 53-bis.

(Agevolazioni per servizi sociali resi dagli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le prestazioni di servizio di scuolabus e di assistenza domiciliare agli anziani rese direttamente dagli

enti locali, anche tramite l'affidamento dei servizi a terzi mediante appalto, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente:

1. All'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole; "lire 20.000" con le seguenti: "lire 8.000"».

Conseguentemente diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

53.0.100

ROSSI, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 53-bis.

(Integrazioni all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228)

1. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così integrato:

a) al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale residua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazione e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della domanda di rilocalizzazione e prima della concessione dell'agevolazione verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione dell'agevolazione medesima.»;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. La quota residua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del 1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contributi cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.».

53.0.101

IULIANO, BESSO CORDERO

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54.

*(Obbligazioni delle società cooperative)***Approvato con
un emendamento**

1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

EMENDAMENTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

54.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, comunque entro i limiti che saranno definiti con decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Respinto

54.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, tra le parole «sottoposte» e «all'obbligo», inserire le seguenti: «alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.».

Approvato

54.102

DE LUCA Michele

Al comma 3, tra le parole «sottoposte» e «all'obbligo», inserire le seguenti: «alle disposizioni della sezione VII del capo V del titolo V del libro V del codice civile.». **Assorbito**

54.103

DE LUCA Michele

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 54

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 54-bis.

I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro».

54.0.100

PILONI, PASQUINI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente articolo:

Decaduto

«Art. 54-bis.

(Disciplina della raccolta del risparmio effettuato dalle associazioni di fatto denominate "casse peote")

1. Dopo la lettera *f*), comma 4, articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta la seguente lettera:

“*g*) alle associazioni organizzate secondo consuetudine e senza fine di lucro denominate »Casse Peote« che raccolgono piccoli risparmi in via esclusiva presso i propri soci e destinandoli a fini sociali e solidaristici tra gli appartenenti alla stessa comunità locale: il CICR, con apposito regolamento, determina limiti e criteri in relazione all'attività e alla forma giuridica dei soggetti suddetti che in ogni caso non possono esercitare attività di raccolta del risparmio con altri soggetti ed in genere con il pubblico”.

2. Il presente articolo ha come obiettivi:

a) tutelare la tradizionale forma di risparmio effettuata dalle associazioni di fatto denominate “casse peote”;

b) regolamentare l'attività delle “casse peote” di cui alla lettera *a*), valorizzando nel contempo il loro ruolo di libere associazioni di solidarietà quali esse sono da secoli ed assicurare gli associati da eventuali

rischi connessi alla gestione non controllata o impropria dei fondi raccolti.

3. È “cassa peota” un’associazione organizzata secondo consuetudine e senza fine di lucro, di antica data o di recente costituzione, radicata nella cultura del territorio ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e solidaristici.

4. Ogni “cassa peota” deve dotarsi di uno statuto al fine di escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso all’interno delle circoscrutte comunità locali dove opera, anche come strumento deterrente per il fenomeno dell’usura.

5. Le “casse peote” possono costituirsi come associazioni secondo le norme del codice civile e devono dotarsi nei propri statuti di un codice di autoregolamentazione.

6. Tra le finalità delle “casse peote” di cui al presente articolo è esclusa in ogni caso quella di lucro.

7. Le associazioni oggetto del presente articolo devono essere iscritte nel registro regionale delle casse peote, che è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la giunta regionale.

8. È istituito un osservatorio presso la regione Veneto con funzioni di sorveglianza sull’attività di gestione delle “casse peote”, composto da sei membri di cui tre nominati dalle associazioni stesse e tre nominati dagli istituti di credito operanti nella regione.

9. L’osservatorio regionale riferisce periodicamente alla giunta regionale del Veneto in merito ai controlli effettuati sull’attività delle associazioni di cui al comma 7, proponendo alla stessa eventuali azioni sanzionatorie per la mancata osservanza del codice di autoregolamentazione.

10. L’osservatorio tiene aggiornato il registro regionale della casse peote, di cui al comma 6, provvedendo alla pubblicità dello stesso sul Bollettino ufficiale della regione.

11. L’osservatorio regionale può proporre alla giunta regionale del Veneto le modifiche da apportare al codice di autoregolamentazione ove ne rilevi l’esigenza.

12. Ai membri dell’osservatorio regionale non viene corrisposto alcun gettone di presenza, ma il solo rimborso spese.

13. È istituito un fondo di solidarietà gestito da un ente assicurativo o bancario, a carico delle “casse peote” operanti nel territorio regionale, ai sensi del presente articolo, al fine di tutelare i soci nei casi di difficoltà accertate dall’osservatorio regionale di cui al comma 7.

14. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l’osservatorio regionale di cui al comma 7, definisce le modalità di iscrizione al registro regionale delle casse peote di cui al comma 6, nonché lo schema contrattuale e i termini minimi della convenzione per l’adesione al fondo di solidarietà di cui al comma 12».

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

54.0.8000

MANFROI, SERENA

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione»; le parole: «Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di».

ARTICOLO 56 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato con emendamenti

(Programmi di recupero urbano)

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera *a*), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinate alla realizzazione dei programmi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «ripartite tra le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere destinate ai propri programmi di recupero urbano». **Respinto**

56.500

MORO, CASTELLI, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Sarà data priorità ai programmi che favoriscono nuclei familiari con persone con *handicap* non inferiore al 65 per cento o che abbiano un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui con a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore».

56.501

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. All'articolo 9, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico».

56.502

PREIONI

Sostituire il comma con il seguente:

Respinto

«3. Gli enti locali possono procedere alla estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui in essere già rinegoziati nel 1996 ed alla rinegoziazione dei mutui stipulati entro il 1997 a condizioni agevolate, che dovranno essere stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, finalizzando a questo scopo anche i risultati economici della Cassa depositi e prestiti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a riconoscere sullo *stock* di debito residuo al 31 dicembre 1998:

a) una significativa riduzione del tasso di interesse in misura non inferiore alla variazione del costo medio ponderato della intera raccolta della Cassa depositi e prestiti nel periodo 1996-1998, per quanto concerne la variazione dell'anno 1997-1998;

b) a decorrere dall'anno finanziario 2000, la possibilità di opzione per gli enti locali, tra il mantenimento di un tasso fisso determinato ai sensi della lettera a) ovvero un tasso variabile parametrato sul costo medio ponderato dell'intera raccolta della cassa depositi e prestiti».

Conseguentemente diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

Conseguentemente inoltre sono abrogate le agevolazioni fiscali per le cooperative con un numero di dipendenti superiore a 250.

56.506

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Inammissibile

«3. I comuni possono estinguere anche in parte senza alcuna penale, tutti i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, mediante la contrazione di un mutuo con il medesimo istituto, con ammortamento immediato; in tal caso il contributo erariale permane per la durata del mutuo originario».

56.505

VEGAS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Inammissibile

«3. I comuni possono estinguere, anche in parte, senza alcuna penale, tutti i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, mediante la contrazione di un mutuo con il medesimo istituto, con ammortamento immediato; in tal caso il contributo erariale permane per tutta la durata del mutuo originario».

56.507

D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere le parole: «aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998,». **Respinto**

Conseguentemente, sono soppresse le agevolazioni fiscali per le cooperative con un numero di dipendenti superiore a 250.

56.508

ROSSI, MORO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui al precedente articolo 42, comma 23». **Approvato**

56.509

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

Ritirato

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 47 del 1985 è così modificato:

“2. Ai fini della disposizione precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante e sia stata completata la copertura”».

56.510

MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, penultimo periodo, come modificato dal comma 37, lettera d), articolo 2 della legge n. 662 del 1996, le parole da: “l'improcedibilità” fino a: “documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “la sospensione del procedimento istruttorio”».

56.511

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Approvato

«3-bis. Alla fine del 1° comma dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1997, n. 97, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione Europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto”».

56.512

DE MARTINO Guido, VILLONE, PAGANO, BERTONI, BRUNO
GANERI, DONISE, PELELLA, MELE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ritirato

«3-bis. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. – 1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamenti da parte dell'Unione Europea l'anticipazione con può eccedere la somma complessiva del 20 per cento del prezzo dei contratti suddetti. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quella di cui al presente comma”».

56.513 DE MARTINO Guido, Villone, Pagano, Bruno Ganeri, Bertoni, Donise, Pelella, Mele

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

Inammissibile

«3-bis. I comuni possono estinguere, anche in parte, senza alcuna penale, tutti i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, mediante la contrazione di un mutuo con il medesimo istituto, con ammortamento immediato; in tal caso il contributo erariale permane per tutta la durata del mutuo originario».

56.514 RESCAGLIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

Respinto

«3-bis. Dopo il primo periodo del comma 10, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, aggiungere il seguente: “Qualora i prezzi di vendita risultino superiori al valore reale degli stessi o ai prezzi di mercato, le Regioni, fino all'attuazione della revisione generale degli estimi e su proposta degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, possono fare riferimento a rendita catastale risultante da categorie e classe diversa da quella attualmente attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta».

56.515 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, LISI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 56

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 56-bis.

(Edilizia residenziale pubblica e norme urbanistiche)

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, infine la seguente:

“*c)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati e trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane”.

3. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle Regioni, l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della Regione, della Provincia o di altro ente locale, ove prevista, avviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante corredati dalla necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

4. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

5. Le Regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

7. Le Regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le Province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i princìpi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Dopo il primo periodo del comma 10, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, aggiungere il seguente: «Qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino superiori al valore reale degli stessi o di mercato, le Regioni, fino all'attuazione della revisione generale degli estimi e su proposta degli Istituti autonomi case popolari, comunque determinati, possono fare riferimento a rendita catastale risultante da categoria e classe diversa da quella attualmente attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta».

56.0.500 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BORNACIN

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 56-bis.

1. Il termine di presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e fissato al 31 dicembre 1995 per le opere realizzate abusivamente in data antecedente al 31 dicembre 1993, viene prorogato al 31 marzo 1999».

56.0.150

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 56-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, deve essere interpretato nel senso che tra le sanzioni amministrative, inapplicabili a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, e semprechè sia stato per intero corrisposto quanto dovuto a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della legge stessa, è compresa anche la speciale sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali».

56.0.151

PASSIGLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 56-bis.

“1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996 richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47 oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonchè quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1999, di lire 6.051 milioni e di lire 6.335 milioni rispettivamente per il pagamento delle obblazioni a carico delle comunità che hanno commesso abusi edilizi e per l'esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati.

Ai fini di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare rapidamente le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 309/190 si applicano, per la realizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «5,5 per cento».

56.0.152

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 56, inserire, il seguente:

Ritirato

«Art. 56-bis.

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996, richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47 oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonchè quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10. a tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1999, di lire 6.051 milioni e di lire 6.335 milioni rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità che hanno commesso abusi edilizi e per l'esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati. Ai fini di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare rapidamente le opere di tossicodipendenti di avviare rapidamente le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 309/190 si applicano, per la relizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

56.0.153 CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 56-bis.

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, di non oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996 richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47, oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10.

2. Al fine di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione agli albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano per i relativi interventi edificativi le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

56.0.154

NAPOLI Roberto, FUMAGALLI, GUBERT

ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57.

Accantonato

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7,
della legge 7 agosto 1997, n. 270, investimenti per il Mezzogiorno
e compiti sociali dell'INAIL)*

1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32.

EMENDAMENTI

Al comma 1, anteporre il seguente:

Accantonato

«01. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 marzo 2000».

57.500

PASSIGLI, D'URSO, FUMAGALLI CARULLI, GRILLO

Al comma 1, premettere il seguente:

V. nuovo testo

«01. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

57.501

FORCIERI

Al comma 1, premettere il seguente:

V. nuovo testo

«01. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2,

comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

57.502

BUCCIARELLI

Al comma 1, premettere il seguente:

Accantonato

«01. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, limitatamente ad immobili di proprietà di enti pubblici o di enti con finalità sociali e sanitarie, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria.

Gli interventi restano destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale di altre strutture di interesse pubblico la cui destinazione resta vincolata per almeno 20 anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

57.501 (Nuovo testo) e **57.502** (Nuovo testo)

FORCIERI, BUCCIARELLI

Premettere al comma 1 il seguente:

Accantonato

«01. All'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, recante disposizioni per interventi giubilari, le parole: "saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno posti in evidenza ai prezzi di mercato ed il loro ricavato è destinato al risanamento del bilancio dell'ente previdenziale proprietario"».

57.503

SPERONI, MORO, LAGO

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato della Repubblica,

Accantonato

impegna il Governo:

ad intervenire affinché l'Inail provveda – anche d'intesa con Università e istituzioni accreditate – a rafforzare iniziative tese alla ria-

bilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro pieno recupero sociale destinando i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle finalità predette nonchè alla creazione di centri specializzati per la produzione di ricerche nel campo dell'ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».

9.3662.63

GUBERT, NAPOLI Roberto

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 57

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 57-bis.

1. L'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, destina annualmente una quota-parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè per finanziare progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aziende che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro».

57.0.1

MONTAGNINO

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

Approvato

(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

EMENDAMENTI

	<i>Sopprimere l'articolo.</i>	Respinto
58.500	VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA	
	<i>Sopprimere il comma 4.</i>	Respinto
58.501	VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA	

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 58

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Ritirato e trasformato nell'odg n. 937

«Art. 58-bis.

(Estensione degli incentivi pubblici al comparto del terziario non distributivo)

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione, a programmi di rilevante interesse per la riorganizzazione

ne e lo sviluppo della impresa di terziario non distributiva, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel definire i contenuti del decreto tiene prioritariamente conto delle attività del terziario non distributivo a maggiore impatto sull'utenza».

58.0.100 CAZZARO, CRESCENZIO, LARIZZA, GAMBINI, MACONI, MICELLE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 58-bis.

(Zone speciali)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nella quali, oltre ad applicarsi gli articoli 1 e 2, è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti».

58.0.101 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 58-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

Per le imprese di autotrasporto le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 e 10 nonché all'articolo 9 e 10 legge n. 335 del 1995 e all'articolo 28 legge n. 689 del 1981 debbono essere interpretate nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquennio hanno valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni; la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, per le visite ispettive non può che interpretarsi nel

sensò che ulteriori verifiche debbono limitarsi ai soli periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza. A tal fine è ammessa prova testimoniale. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 decreto-legge n. 318 del 1996 deve essere altresì interpretata nel senso che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, in omaggio ad accordi stipulati con la controparte sindacale o in presenza di forfe-tizzazione dello straordinario per effetto di CCNL, non possono essere computati quale lavoro effettivo. Le norme relative ai c.d. "premi di operosità" previsti dai CCNL applicati ai rapporti *de quo* debbono essere interpretate nel senso che gli stessi non debbono essere inferiori al 2,5 per cento dei minimi tabellari. A tal riguardo è fatto comunque salvo il principio per cui se si applica una disciplina economica complessivamente più favorevole per i lavoratori la stessa può derogare ad una disciplina di diverso settore, la quale, relativamente al singolo istituto, risulti meno favorevole ai dipendenti.

In caso di domanda di condono da parte delle imprese di autotrasporto ex articolo 4 legge n. 140 del 1997 con contestuale pagamento rateizzato lo stesso si intende risolto con rimborso delle somme pagate, purchè tale riserva sia stata espressa, all'atto della domanda».

58.0.102

COLLA, AVOGADRO, MORO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 58-bis.

*(Modifiche all'articolo 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 1997)*

“1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, dopo le parole: 'Milano Malpensa', aggiungere le seguenti: ‘, limitatamente ai voli intercontinentali’”».

58.0.104

VELTRI, CAPALDI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 58-bis.

(Interventi per il settore agroalimentare)

1. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese agricole singole o associate e delle cooperative agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari, senza il concorso su pagamento degli

interessi e per i quali siano trascorsi almeno 5 anni di ammortamento possono beneficiare, previa istruttoria dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione, per il residuo periodo di ammortamento, della differenza tra la rata di ammortamento al tasso globale di riferimento vigente al momento del perfezionamento dell'operazione e la rata di ammortamento al tasso agevolato vigente nello stesso periodo. All'onere relativo si fa carico con gli stanziamenti di cui all'accantonamento per il provvedimento sugli interessi programmati in agricoltura.

2. Per consentire il completamento, l'adeguamento, la razionalizzazione e la manutenzione straordinaria dei serbatoi e delle opere di derivazione e di adduzione primaria delle acque a scopo irriguo e delle connesse reti di scolo aventi rilevazioni nazionali da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni di cui alla seconda frase del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge n. 644 del 1994, sono prorogate per il triennio 1999-2001.

3. Per consentire al Ministero delle politiche agricole il razionale svolgimento dei propri compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nella materia del miglioramento genetico del bestiame attraverso la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche, anche attraverso l'affidamento delle attività alle associazioni degli allevatori, a partire dall'esercizio 1999, i finanziamenti occorrenti vengono considerati tra le spese correnti nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

58.0.105

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

Respinto

«2-bis. I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi;

2-ter. Ai fini della bollatura sanitaria, i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attività produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneità CE, il bollo sanitario dovrà essere conforme

alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge».

58.0.106

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 58-bis.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, da erogarsi con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

58.0.107

NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI, MICELE

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,

tenute presenti le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sul programma di Governo

Non posto in votazione *

premessi che:

valorizzare il Mediterraneo come risorsa è l'obiettivo strategico proposto ed accettato dalla Conferenza di Barcellona (novembre 1965), per garantire:

stabilità, intesa come sviluppo di una politica della cooperazione pacifica e come riduzione delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano l'area;

costruzione di una dimensione economica omogenea per attivare rapporti di collaborazione e di scambio con l'Europa;

instaurazione di un colloquio permanente tra le diverse culture, religioni, tradizioni, che da millenni coesistono nella regione;

la promozione di questa politica, richiede di concertare i modi e le forme per istituire, attraverso la solidale iniziativa delle città

del Mediterraneo una Conferenza consultiva permanente per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo;

sarebbe un notevole passo avanti sviluppare il dialogo ed il confronto allo scopo di porre in essere specifici progetti afferenti ai tre assi sopra indicati, procedendo – per quanto riguarda il nostro Paese, – a formare gruppi di contatto per incentivare la concertazione sui temi della stabilità, dello sviluppo economico e della divulgazione culturale,

invita il Governo:

a riunire, tramite un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i quattro seguenti gruppi:

gruppo di istituti, enti, centri ed università, impegnati nella ottimizzazione della partecipazione italiana ai progetti europei ed intermediterranei riguardanti i collegamenti plurimodali fra l'Europa stessa ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, assicurando ad essi l'apporto di partenariato e la partecipazione di adeguati capitali di rischio (l'ente incaricato di preparare il Piano nazionale dei Trasporti potrebbe, in prima battuta, svolgere un ruolo di «focal point» per avviare la formazione del gruppo di contatto);

gruppo degli enti scientifici e di ricerche (il CNR ha aperto uno sportello mediterraneo con sede in Napoli e potrebbe prendere l'iniziativa di riunire gli omologhi enti, aprendo ai Paesi terzi mediterranei);

gruppo degli Enti e dei Centri con riferimento alle alte tecnologie ed al trasferimento delle stesse (l'ENEA, incaricata di organizzare la conferenza energia-ambiente, si trova nella condizione ottimale anche per la missione ad essa affidata di avviare questo lavoro riunendo i molteplici soggetti operanti nel detto contesto);

gruppo delle università e dei centri formativi per un programma di scambi culturali e formativi con le università del bacino (la comunità delle università mediterranee, già operante, potrebbe essere il punto di riferimento per la costituzione del gruppo suddetto);

ad esaminare la possibilità di proporre la formazione di una conferenza quale sede mediterranea permanente per lo scambio delle idee e delle esperienze, e per la mesa a punto di progetti, in linea con le direttrici della Conferenza di Barcellona, da portare alla attenzione dei Governi e dei Parlamenti per il tramite degli organismi permanenti, eventualmente costituiti al riguardo».

9.3662.64

GUBERT, NAPOLI Roberto

* Accolto dal Governo.

«Il Senato,

tenute presenti le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sul programma di Governo

**Non posto in
votazione ***

premessi che:

valorizzare il Mediterraneo come risorsa è l'obiettivo strategico proposto ed accettato dalla Conferenza di Barcellona (novembre 1965), per garantire:

stabilità, intesa come sviluppo di una politica della cooperazione pacifica e come riduzione delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano l'area;

costruzione di una dimensione economica omogenea per attivare rapporti di collaborazione e di scambio con l'Europa;

instaurazione di un colloquio permanente tra le diverse culture, religioni, tradizioni, che da millenni coesistono nella regione;

la promozione di questa politica, richiede di concertare i modi e le forme per istituire, attraverso la solidale iniziativa delle città del Mediterraneo una Conferenza consultiva permanente per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo;

sarebbe un notevole passo avanti sviluppare il dialogo ed il confronto allo scopo di porre in essere specifici progetti afferenti ai tre assi sopra indicati, procedendo - per quanto riguarda il nostro Paese, - a formare gruppi di contatto per incentivare la concertazione sui temi della stabilità, dello sviluppo economico e della divulgazione culturale,

invita il Governo:

a riunire, tramite un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i quattro seguenti gruppi:

gruppo di istituti, enti, centri ed università, impegnati nella ottimizzazione della partecipazione italiana ai progetti europei ed intermediterranei riguardanti i collegamenti plurimodali fra l'Europa stessa ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, assicurando ad essi l'apporto di partenariato e la partecipazione di adeguati capitali di rischio (l'ente incaricato di preparare il Piano nazionale dei Trasporti potrebbe, in prima battuta, svolgere un ruolo di «focal point» per avviare la formazione del gruppo di contatto);

gruppo degli enti scientifici e di ricerche (il CNR ha aperto uno sportello mediterraneo con sede in Napoli e potrebbe prendere l'iniziativa di riunire gli omologhi enti, aprendo ai Paesi terzi mediterranei);

gruppo degli Enti e dei Centri con riferimento alle alte tecnologie ed al trasferimento delle stesse (l'ENEA, incaricata di organizzare la conferenza energia-ambiente, si trova nella condizione ottimale anche per la missione ad essa affidata di avviare questo lavoro riunendo i molteplici soggetti operanti nel detto contesto);

gruppo delle università e dei centri formativi per un programma di scambi culturali e formativi con le università del bacino (la comunità delle università mediterranee, già operante, potrebbe essere il punto di riferimento per la costituzione del gruppo suddetto);

ad esaminare la possibilità di proporre la formazione di una conferenza quale sede mediterranea permanente per lo scambio delle idee e delle esperienze, e per la messa a punto di progetti, in linea con le direttrici della Conferenza di Bercellona, da portare alla attenzione dei Governi e dei Parlamenti per il tramite degli organismi permanenti, eventualmente costituiti al riguardo».

9.3662.86 MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA

* Accolto dal Governo.

«Il Senato,

considerata la grave crisi del settore agricolo in molti dei suoi comparti produttivi anche alla luce degli orientamenti comunitari e della progressiva liberalizzazione dei mercati, che renderanno evidente la non competitività al piano internazionale di gran parte del sistema delle imprese agricole;

considerata l'indispensabilità della presenza delle attività agricole per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a) a sostenere con adeguata dotazione finanziaria, gli interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

b) a prevedere l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della legge pluriennale di spese in agricoltura in particolare per ridurre gli oneri contributivi, fiscali e parafiscali a carico delle imprese agricole, al fine di accrescerne la competitività e la capacità di creare occupazione stabile;

c) a sostenere alcuni comparti che versano in difficoltà particolare, come il settore zootecnico, agrumicolo, olivinicolo e bieticolo-saccarifero;

d) a incrementare la lotta alle frodi nel settore agroalimentare, attraverso il potenziamento del nucleo carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole allo scopo di tutelare la salute dei consumatori ed indirizzare correttamente le risorse finanziarie dell'Unione europea ai veri produttori».

9.3662.68

BETTAMIO, D'ALÌ, AZZOLLINI, NOVI, COSTA

* Accolto dal Governo.

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad indenizzare definitivamente e sulla base del valore attuale di mercato, i beni nazionalizzati dall'ex regime del maresciallo Tito a cittadini già residenti in Istri, Fiume e Dalmazia e da questi territori costretti all'esodo;

**Non posto in
votazione ***

Respinto

tale intervento deve poter consentire, a tutti quei cittadini italiani di origine istriana, fiumana e dalmata che lo desiderassero, di esercitare quel diritto di prelazione sui loro beni o sui beni di pari valore, così come è previsto dal Piano Solana che va attuato in Slovenia e che va esteso alla Croazia».

9.3662.69 CAMBER, CALLEGARO, DE ANNA, TONIOLLI, COLLINO

**Non posto in
votazione ***

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premesso che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premesso che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione in Favignana di un centro di archeologia subacquea idoneo alla promozione delle attività di ricerca, scoperte e restauro dello straordinario patrimonio archeologico subacqueo nel mare circostante le isole Egadi ed in tutto il canale di Sicilia.

9.3362.81

D'ALÌ

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premesso che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premesso che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di

**Non posto in
votazione ***

una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a definire l'iter dei progetti di cofinanziamento già predisposti dalla regione Siciliana e presenti presso il Ministero del bilancio per avviare la ristrutturazione dell'ex stabilimento «Tonnara Florio», oggi di proprietà pubblica.

9.3662.80

D'ALÌ

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessi che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessi che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

ad impegnare in seno al bilancio del Ministero dei beni culturali per il 1999 le somme necessarie al recupero delle storiche fortezze di S. Caterina in Favignana e di Punto Troia in Marettino da alcuni anni giacenti in stato di pericoloso e indecoroso abbandono.

9.3662.79

D'ALÌ

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessi che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

**Non posto in
votazione ***

**Non posto in
votazione ***

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a far affluire nel 1999 sul cap. 3.2.1.1 del Ministero dei lavori pubblici le somme necessarie per la sistemazione dei porti-rifugio di Favignana e Marettino, tuttora soggetti a frequenti periodi di inagibilità sia per la mancanza di adeguate strutture di protezione e di idonee protezioni di attracco.

9.3662.78

D'ALÌ

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

**Non posto in
votazione ***

premessò che:

in data 1º ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a predisporre a finanziare al più presto un progetto di risistemazione e adeguamento a nuovi criteri di utilizzo dell'esistente casa circondariale di Favignana ed a provvedere, con la massima urgenza, agli interventi necessari per la apertura del nuovo carcere di Castelvetrano, apparentemente completato nel 1993 e mai aperto.

9.3662.77

D'ALÌ

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premesso che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premesso che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

entro il 1999 a provvedere al finanziamento delle opere necessarie alla metanizzazione degli insediamenti abitativi delle Isole Egadi.

9.3662.76

D'ALÌ

**Non posto in
votazione ***

* Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

premesso che:

l'economia del nostro Paese, in linea con i *trends* delle economie dei paesi più sviluppati, sarà sempre più centrata sull'erogazione di servizi piuttosto che sulla produzione di beni;

nel futuro il fenomeno è destinato ad accentuarsi, con la conseguenza che gli incrementi di occupazione si registreranno prevalentemente nel comparto del terziario;

è necessario incoraggiare politiche attive che sollecitino uno sviluppo imprenditoriale capace di favorire occupazione aggiuntiva;

è fondamentale qualificare il tessuto imprenditoriale definendo azioni specifiche che migliorino l'impresa italiana in un comparto che ha un vasto impatto sugli utenti e che è ormai totalmente esposto alla concorrenza internazionale;

la più recente legislazione ha colto la novità e ha risposto a queste esigenze allargando le incentivazioni al commercio, al turismo e alle imprese sociali;

la formulazione di tali norme, tuttavia, non include alcuni importantissimi settori del terziario non distributivo, a cominciare da quelli elencati negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995;

si avverte la necessità di colmare questa carenza provvedendo ad includere nelle politiche di incentivazione e di sostegno tali settori ad alta intensità di lavoro;

**Non posto in
votazione ***

anche il recente Libro Bianco predisposto dalla Commissione Europea su «crescita, competitività e occupazione» segnala tra le direttive di intervento quella del sostegno alle attività imprenditoriali ad alta intensità di lavoro come appunto il terziario non distributivo,

impegna il Governo

in occasione dell'esame del collegato cosiddetto ordinamentale e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'astensione a programmi di rilevante interesse per la riorganizzazione e lo sviluppo delle imprese di terziario non distributivo delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le attività produttive.

9.366.937 (già em. 58.0.100) CAZZARO, PAPPALARDO, LARIZZA, GAMBINI, MICELE, NIEDDU, MACONI, CRESCENZIO, MANTICA, ZILIO, BEDIN, SARTO, ASCIUTTI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Art. 59.

Approvato

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del benefi-

ciario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

59.503

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 59. – 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti è attribuito un incremento delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base di quanto indicato al comma 2. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una ulteriore detrazione per figli a carico per un ammontare di lire 2.400.000, per valori dell'ISE inferiori o uguali alla dif-

ferenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo. Per valori dell'ISE compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 la detrazione sarà pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quella del beneficiario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto dei ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

4. gli importi delle detrazioni di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della valutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Le minori entrate previste non potranno superare lire 390 miliardi per l'anno 1999, lire 400 miliardi per l'anno 2000 e lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

59.504

TAROLLI, BIASCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 59. – 1. Ai cittadini italiani con tre o più figli a carico viene attribuito un credito di imposta a partire dall'anno 1999, determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge da decreto del Ministro delle finanze in misura decrescente al crescere del reddito imponibile e crescente in rapporto al numero di figli a carico. nel caso nel quale i figli siano a carico di più contribuenti, il credito di imposta viene ripartito pro quota. L'ammontare complessivo dei crediti di imposta è determinato in 390 miliardi per il 1999, in 400 miliardi per il 2000 e in 405 miliardi a decorrere dal 2001.

59.505

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«7. Ai cittadini italiani appartenenti a famiglie con tre o più figli, di cui due abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora arruolati, viene concessa la dispensa dalla ferma di leva, in analogia a quanto previsto per i casi contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504».

59.505 (Nuovo testo)

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti con età inferiore ai 18 anni» con le altre: «a carico». **Respinto**

Al comma 2 premettere il seguente periodo: «L'assegno di cui al comma 1 è erogato dall'ente erogatore dell'assegno al nucleo o da analoghe forme di assegni familiari, nella stessa forma e contestualmente ai medesimi per le persone aventi diritto a tali integrazioni di reddito. Per gli altri nuclei,...».

59.510

GUBERT

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «a tutti coloro che avendone i requisiti ne hanno fatto richiesta».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

59.502

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'assegno è determinato annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alle tabelle per gli assegni al nucleo, come percentuale dello scarto tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il valore dell'ISE del beneficiario, per un ammontare complessivo erogabile presunto non superiore agli stanziamenti di cui al successivo comma 5».

59.511

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ammontare dell'assegno è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alle determinazioni delle tabelle relative all'assegno al nucleo, in misura direttamente proporzionale al numero di figli a carico e allo scarto tra il valore ISE del beneficiario e il valore ISE di cui al comma 1».

59.512

GUBERT

Al comma 3 sopprimere le parole da: «per valori dell'ISE...» *fino alla fine del comma».*

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

59.513

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «in lire 390» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «in lire 420 miliardi per l'anno

1999, in lire 440 miliardi per l'anno 2000, e in lire 450 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 30 miliardi per il 1999, di 40 miliardi per l'anno 2000 e di 45 miliardi per il 2001, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

59.514

TAROLLI, BIASCO

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e comunque fermo restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi al comma 1 del presente articolo». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

59.515

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

Respinto

«5-bis. In alternativa al beneficio di cui ai commi precedenti, gli aventi diritto possono optare per la totale esenzione fiscale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

59.516

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 60.

(Assegno di maternità)

Approvato con emendamenti

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano della indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è ero-

gato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità corrisposta alle lavoratrici di cui al comma 1 da parte degli enti previdenziali competenti risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° gennaio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, nonché a quelle di altra nazionalità regolarmente residenti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome, è concesso un assegno per maternità pari a lire un milione mensili per cinque mensilità. L'assegno è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data del parto, a tutti coloro che, avendone diritto, lo richiedano».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

60.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «che non beneficiano», fino a: «della presente legge» con le seguenti: «che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità». **Approvato**

60.2 IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L'assegno è esente dalle imposte sui redditi». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

60.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire le parole: «il nucleo familiare di appartenenza delle madri» con le parole: «la madre». **Respinto**

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 1 fino a concorrenza del maggiore onere.

60.4 GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere le altre: «e di fatto». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

60.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «70 milioni». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

60.6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Ritirato

«2-bis. L'assegno di maternità non spetta qualora la maternità sia originata da accertata fecondazione artificiale eterologa o da procedure di fecondazione o di trasferimento di embrioni non consentite dalla legge».

Conseguentemente gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono incrementati fino a concorrenza della minore spesa a favore delle maternità nell'ambito del matrimonio.

60.7

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Ritirato

«2-bis. L'assegno di maternità non spetta qualora la maternità sia originata da accertata fecondazione artificiale di donna che pubblicamente manifesta scelte di convivenza omosessuale».

Conseguentemente gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono incrementati fino a concorrenza della minore spesa a favore delle maternità nell'ambito del matrimonio.

60.8

GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole da: «corrisposta» fino a: «previdenziali competenti» con le parole: «di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1».

Approvato

60.8500

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «alle lavoratrici di cui al comma 1 da parte degli enti previdenziali competenti», con le seguenti: «da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse da quella prevista al comma 1».

Inammissibile

60.9

SMURAGLIA, TAPPARO, DUVA, PILONI, PELELLA

Al comma 3 sostituire le parole da: «di cui al comma 1 da parte» fino a: «al medesimo comma 1» con le altre: «titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome risulti inferiore a lire un milione mensile,».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

60.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e comunque fermo restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi ai requisiti richiesti.». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

60.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai figli adottivi per effetto di provvedimenti pronunciati successivamente al 1° luglio 1999, ivi compresi i provvedimenti di affidamento preadottivo poi tramutati in adozione».

Ritirato e trasformato nell'odg n. 939

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

60.12

CARUSO Antonino, BUCCIERO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che la vigente legislazione, peraltro di recente approvata, in materia di adozione internazionale stabilisce un impianto di generale equiparazione della filiazione naturale con quella adottiva sia dal punto di vista del figlio adottivo, cui è riconosciuto *status* di figlio legittimo, sia dal punto di vista dei genitori adottivi, cui sono riconosciuti gli uguali diritti e protezioni dei genitori naturali, in occasione della maternità,

Non posto in votazione *

impegna il Governo

a conferire interpretazione autentica del testo dell'articolo 60 nel senso della sua applicabilità anche con riferimento ai figli adottivi con provvedimenti pronunciati successivamente al 1° luglio 1999, ivi compresi i provvedimenti di affidamento preadottivo poi tramutati in adozione.

9.3662.939 (già em. 6.0.12)

CARUSO Antonino

* Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 60-bis.

*(Deduzioni delle spese di collaborazione domestica e
di assistenza domiciliare)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

“*b-bis)* le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari e per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza nella misura del 19 per cento”;

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

Conseguentemente sopprimere i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 19 e, al comma 1, dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

60.0.500

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Ritirato e trasformato nell'odg n. 938

«Art. 60-bis.

(Programmi nazionali di ricerca per la prevenzione delle malattie che provocano fin dall'infanzia disabilità mentale e plurima e/o deficit funzionale)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale, è autorizzato ad attivare programmi nazionali di ricerca per l'anno 1999 aventi per oggetto attività di ricerca scientifica ed applicata finalizzate alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o deficit funzionali.

2. L'importo complessivo della spesa per tali programmi di ricerca non potrà superare i 10 miliardi di lire per l'anno 1999.

A tale scopo il Fondo speciale per la ricerca applicata di cui al capitolo 7551 del bilancio dello Stato è aumentato di tale importo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale, attiva proposte di programmi nazionali a valere sulla disponibilità di cui al comma 2, secondo procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 15, la misura delle quote di disponibilità è ridotta da 188 a 178 miliardi di lire per l'anno 1999.

60.0.501

MAZZUCA POGGIOLINI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

impegna il Governo, tramite il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e il Ministro della sanità, ad attivare programmi nazionali di ricerca per l'anno 1999 aventi per oggetto attività di ricerca scientifica ed applicata finalizzate alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o deficit funzionali, nonchè ad attivare programmi nazionali a valere sulla disponibilità di cui al comma 2, secondo procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata.

9.3662.938 (già em. 60.0.501)

MAZZUCA POGGIOLINI

**Non posto in
votazione ***

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

(Incremento delle pensioni sociali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo

**Approvato con
emendamenti**

1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 335» aggiungere le altre: «nonchè dei titolari di pensione di invalidità civile con meno di 65 anni di età e al di sotto del minimo». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

61.500

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 mensili» con le seguenti: «120.000 mensili». **Respinto**

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

“Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni”»:

1999 - 350 miliardi;

2000 - 350 miliardi;

2001 - 350 miliardi.

61.501

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'adeguamento delle pensioni erogate ad ogni singola regione avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione».

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «1° gennaio 1999» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero della difesa» fino alla parola: «predeterminate» con le seguenti: «del Ministero del lavoro, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis dell'articolo 57».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

1999: - 600;
2000: - 900;
2001: - 1050».

61.502

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la detrazione per redditi da pensioni al minimo, erogate ad ogni singola regione, avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

Precluso

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

“Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni”:

1999 - 350 miliardi;
2000 - 350 miliardi;
2001 - 350 miliardi».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "20 per cento":

1999: - 600;
2000: - 900;
2001: - 1050».

61.503

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le seguenti parole: «della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Ritirato**

Conseguentemente all'articolo 42 comma 1 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

61.504

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le seguenti parole: «della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Ritirato**

Conseguentemente all'articolo 42 comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «14 per cento».

61.505

D'ONOFRIO, ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le seguenti: «della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Ritirato**

Conseguentemente all'articolo 8 aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2.

61.506

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le parole: «e della legge 27 maggio 1970, n. 382». All'onere relativo si provvede mediante variazione compensativa delle quote erariali delle lotterie. **Ritirato**

61.507

POLIDORO

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le parole: «della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Inammissibile**

61.508 TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381» inserire le altre: «e della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Inammissibile**

61.509 BATTAFARANO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 30 marzo 1971, n. 118» aggiungere le seguenti: «nonchè della legge 27 maggio 1970, n. 382». **Inammissibile**

61.510 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, PONTONE, MULAS, VALENTINO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS MAGNALBÒ, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, dopo le parole: «pensione sociale», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «o dell'assegno sociale». **Approvato**

61.511 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «pensione sociale», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «o dell'assegno sociale». **Assorbito**

61.512 TAPPARO, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO, PIZZINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Respinto**

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 1999 i trattamenti pensionistici di anzianità per i dipendenti pubblici e privati sono erogati ai soggetti che abbiano raggiunto i 35 anni di contribuzione e 57 anni di età. Restano salve le disposizioni relative al minimo contributivo assoluto previsto nella terza colonna della tabella C e della tabella D allegata alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e le disposizioni previste alla tabella B allegata alla legge n. 335 dell'8 agosto 1995».

61.513 GRILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-bis. La lettera b) del comma 12, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è soppressa».

61.514 GRILLO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

Approvato

«2-bis. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

61.9000

IL GOVERNO

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

Assorbito

preso positivamente atto dell'impegno – che si coglie in più punti della manovra finanziaria per il 1999 – di rafforzare gli stanziamenti destinati a finalità sociali;

rilevato, in particolare, che nell'Atto Senato 3662-A (“collegato”) è disposto un incremento delle pensioni sociali;

visto che tali incrementi si rifletteranno anche sul livello degli assegni di cui fruiscono una parte degli invalidi civili e dei sordomuti;

sottolineato che, nel sostegno ai soggetti in condizione di disagio, la compatibilità economica degli interventi deve strettamente raccordarsi a criteri comprensibili e ispirati a equità, tenendo ben presente la specificità e la gravità delle minorazioni delle diverse categorie di soggetti;

considerato che, sulla base di tali premesse la condizione dei ciechi civili rischia di subire un ingiustificato peggioramento relativo;

impegna il Governo:

ad assicurare nel quadro del riordino degli strumenti di protezione sociale, interventi urgenti in favore dei ciechi civili adeguati alla gravità della minorazione di cui essi soffrono e senza ingiuste scelte a loro danno».

9.3662.48.

DUVA, MUNDI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 61

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

**Ritirato e trasfor-
mato nell'odg n. 958**

«Art. 61-bis.

(Fondo nazionale per la prevenzione della prostituzione)

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 miliardi per l'anno 1999, ripartito fra le regioni e le province autonome con i criteri adottati per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, destinato ad iniziative di sostegno, studio e comunicazione, finalizzate alla prevenzione della prostituzione ed al reinserimento delle persone che intendono lasciare tale attività quali:

- a) istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;
- b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei predetti soggetti a corsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato;
- c) iniziative di studio e comunicazione;
- d) corsi di formazione per operatori;
- e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento che sotto forma di campagne di sensibilizzazione.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento dei programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le province autonome presentano una relazione al Ministro dell'interno, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro della sanità ed al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.

Conseguentemente è maggiorata dell'1 per mille la quota erariale relativa a "lotto, lotterie ed altre attività di gioco"».

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 61-*bis*.

*(Norme per il calcolo dell'integrazione
al trattamento minimo di pensione)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

“3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione che risulta di importo a calcolo meno elevato”»

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

61.0.8000

MANFROI, SERENA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

esaminato il collegato alla finanziaria;

rilevato che tra le misure in materia di politiche sociali e del lavoro non risultano norme relative al grave problema dello sfruttamento della prostituzione che si svolge sotto gli occhi di tutti ed è collegato a gravi epidiosi delittuosi, primo fra questi la tratta di livello internazionale che coinvolge l'Italia;

considerato che ogni giorno di più tale sfruttamento è causa di profondo disagio per i cittadini, anche a causa della turbativa all'ordine pubblico ed al decoro delle città, che riguarda in particolare gli abitanti dei quartieri urbani più periferici, già alle prese con le conseguenze di altre cause di emarginazione;

rilevato che in proposito il Ministro dell'interno si è recentemente impegnata a far approvare al più presto una legge, come è stato fatto per lo sfruttamento della prostituzione minorile;

tenuto conto che la prevenzione dello sfruttamento comporta la necessità di iniziative volte a facilitare l'abbandono della prostituzione da parte di chi, a volte perchè ridotto in stato di schiavitù, è costretto a svolgere tale attività, in attesa della sollecita approvazione di un'apposita organica legge;

impegna il Governo

a programmare, d'intesa tra il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della sanità ed il Ministro per la solidarietà sociale, la destinazione di finanziamenti, da ripartire fra le regioni

**Non posto in
votazione ***

e le province autonome con i criteri adottati per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, destinati ad iniziative di sostegno, studio e comunicazione, finalizzate alla prevenzione delle prostituzione ed al reinserimento delle persone che intendono lasciare tale attività quali:

- a) istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;
- b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei predetti soggetti a corsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato;
- c) iniziative di studio e comunicazione;
- d) corsi di formazione per operatori;
- e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento che sotto forma di campagne di sensibilizzazione;
- f) copertura della quota di finanziamento di programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

9.3662.958 (già e. 61.0.100)

FUNAGALLI CURULLI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato

(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è sostituito dai seguenti: «La quota fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire».

3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il calcolo

dell'eccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanità previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della sanità – Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili».

5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati

di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, *day-hospital* o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:

a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;

b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;

c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.

8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero

della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.

11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gennaio 1999», sopprimere le parole: «e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124». **Respinto**

62.500 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dagli assistiti», sopprimere la parola: «esenti». **Inammissibile**

62.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le prescrizioni relative alle prestazioni erogate in regime di day hospital, di assistenza termale, di assistenza riabilitativa extra ospedaliera in regime residenziale, semi residenziale, domiciliare e ambulatoriale, di pronto soccorso non seguito da ricovero, nonchè per le prescrizioni farmaceutiche». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

62.502 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 3», aggiungere la seguente: «nonchè», e sopprimere alla fine del comma le parole: «la quota fissa dovuta dagli assistiti esenti è pari a 6.000 lire». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

62.503

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

Respinto

All'articolo 42, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero della difesa», fino alla parola: «predeterminate» con le seguenti: «del Ministero della Sanità, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla soppressione all'articolo 58 del comma 2».

62.504

LAGO, MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Respinto

«3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono abrogate».

62.505

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Respinto

All'articolo 39, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero della difesa», fino alla parola: «predeterminate» con le seguenti: «del Ministero della Sanità, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla soppressione all'articolo 58 del comma 4».

62.506

LAGO, MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

Respinto

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.507

DE ANNA, TOMASSINI, CENTARO

Al comma 4, nell'articolo 16-bis richiamato, quarto periodo, dopo le parole: «Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale», sono soppresse le seguenti: «per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori».

62.508

MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 669 del 1996».

Respinto

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.509

DE ANNA, TOMASSINI, CENTARO

Al comma 6 sopprimere le parole da: «o assistenza domiciliare» fino alla fine del comma.

**Le parole da:
«Al comma 6» a:
«fine del comma»
respinte; seconda
parte preclusa**

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.510

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Al comma 6 sopprimere le parole da: «o assistenza domiciliare» fino alla fine del comma.

Precluso

62.511

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 7.

**Le parole:
«Sopprimere
il comma 7»
respinte; seconda
parte preclusa**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.512

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

Sopprimere il comma 7.

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.513 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.514 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

**Le parole:
«Al comma 7,
sopprimere
la lettera a)»
respinte; seconda
parte preclusa**

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.515 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Precluso

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.516 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

**Le parole:
«Al comma 7,
sopprimere
la lettera b)»
respinte; seconda
parte preclusa**

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.517 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.518 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

Le parole:
«Al comma 7, sopprimere la lettera c)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.519 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, alla lettera c) sopprimere le parole da: «attraverso le farmacie» fino a: «in ambito ospedaliero» e conseguentemente sopprimere al terzo rigo le parole: «e confrontare».

Le parole da:
«Al comma 7» a «confrontare» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente, modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.250 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

Al comma 7, alla lettera c), sopprimere le parole da: «attraverso le farmacie» a «in ambito ospedaliero» e, conseguentemente, sopprimere al terzo rigo le parole: «e confrontare».

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.521 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente». **Respinto**

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.522 TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere l'articolo 66, comma 1.

62.523 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MUALS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

**Le parole:
«Sopprimere
il comma 10»
respinte; seconda
parte preclusa**

Sopprimere il comma 10.

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

62.524 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10 sostituire le parole: «di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico» con le seguenti: «dell'Agenzia europea per i farmaci (EMEA) e della Food and Drug Administration (FDA)». **Respinto**

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.525 TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Alla fine del comma 10 aggiungere le seguenti parole: «purchè siano di paesi aderenti all'Unione Europea». **Respinto**

Conseguentemente all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

62.526

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

premesso che la normativa comunitaria recepita in Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 539 (di attuazione della direttiva 92/26CEE) divide i farmaci in medicinali disponibili senza obbligo di prescrizione medica e con obbligo di prescrizione; nel caso di farmaci con obbligo di prescrizione medica la direttiva comunitaria e la conseguente legge italiana di recepimento non prevedono alcune possibilità da parte del farmacista di "sottrarsi" all'obbligo di dispensare il farmaco prescritto dal medico e che tale norma è a tutela del paziente perchè solo il medico curante conosce esattamente le condizioni patologiche del paziente medesimo,

impegna il Governo:

ad emanare una direttiva per cui, nei casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia ir-reperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti sprovvista, il farmacista sia autorizzato a consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, su autorizzazione del medico prescrittore, da apporsi sulla ricetta.

9.3662.49 (Testo corretto) BRUNI, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 62

Dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

Respinto

«Art. 62-bis.

(Detrazioni d'imposta per le spese sanitarie)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, la detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese previste nella lettera c) del comma 1 dell'articolo suddetto è effettuata nella misura del 25 per cento calcolato sul totale delle spese sostenute».

Conseguentemente:

1. All'articolo 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa».

Conseguentemente diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

62.0.100

MORO, ROSSI, LAGO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 62-bis.

(Modificazione normativa CEE sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la parola: "effettua" è sostituita dalla seguente: "coordina" e al comma 2 dopo la parola: "medici" aggiungere la seguente parola: "anche".

62.0.101

NAPOLI Roberto, GUBERT

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Respinto

impegna il Governo a:

accreditare, riconoscere e favorire le Associazioni di volontariato nella lotta contro i tumori consentendo anche a queste la somministrazione gratuita di farmaci.

9.3662.74

TOMASSINI, DE ANNA

ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 63.

Approvato

(Dispensazione gratuita di farmaci)

1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:

a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;

b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare».

Al comma 2, capoverso 8-bis, dopo le parole: «una struttura di coordinamento nazionale», inserire le seguenti: «da istituire con decreto del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

63.503 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, MACERATINI, MANTICA

Al comma 2, capoverso 8-bis, dopo le parole: «al trattamento delle malattie», inserire le seguenti: «croniche e».

63.504 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, MACERATINI, MANTICA

Al comma 2, capoverso 8-bis, sostituire la parola: «Trasferiti», con l'altra: «inseriti».

63.505 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, MACERATINI, MANTICA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A tutte le donne operate al seno per neoplasia mammaria il Servizio sanitario nazionale fornisce gratuitamente due protesi mammarie a seguito dell'intervento subito. Il tempo minimo che dovrà trascorrere per la richiesta della fornitura gratuita di una nuova protesi mammaria è fissato in due anni dalla precedente fornitura. Il limite di cui al periodo precedente può essere abbreviato, previo accertamento medico, nel caso in cui lo stato psico-fisico dell'assistita si sia modificato o nel caso in cui l'usura del presidio sia tale da non garantire la perfetta funzionalità».

**Ritirato e
trasformato
nell'o.d.g.
n. 941**

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere i commi 5 e 6 e, al comma 12 dell'articolo 28, sopprimere l'ultimo periodo.

63.400 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che a tutte le donne operate al seno per neoplasia mammaria il Servizio sanitario nazionale fornisce gratuitamente e immediatamente due protesi mammarie a seguito dell'intervento subito.

9.3662.941 (già em. 63.400) THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. 3662/A, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

rilevata la genericità delle indicazioni contenute dei commi 1 e 2, dell'articolo 63;

constatata l'esigenza di meglio garantire i soggetti affetti da patologie neoplastiche in fatto di dispensazione gratuita di farmaci;

preso atto dell'ineludibile obbligo costituzionale di tutela certa ed efficace della salute dei cittadini

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 nel senso che:

a) ai soggetti affetti da patologie neoplastiche vengano anche dispensati gratuitamente farmaci ed applicati protocolli terapeutici già testati ed in uso corrente in almeno uno degli Stati della Comunità Europea;

b) la Commissione unica del farmaco adotti il previsto provvedimento diretto ad assicurare l'uso gratuito di farmaci sulla base di prodotti comunque commercializzati e reperibili negli Stati della Comunità Europea;

c) sia riconosciuta agli interessati e, per essi, ai propri medici curanti, la facoltà della libera scelta e prescrizione della terapia secondo scienza e coscienza;

d) sia determinata dalla Commissione unica del farmaco sulla base dei dati europei disponibili una graduatoria statisticamente determinata e scientificamente articolata della efficacia rilevata per i singoli prodotti considerati.

9.3662.50

LISI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

V. nuovo testo

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. 3662/A, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

rilevata la genericità delle indicazioni contenute dei commi 1 e 2, dell'articolo 63;

constatata l'esigenza di meglio garantire i soggetti affetti da patologie neoplastiche in fatto di dispensazione gratuita di farmaci;

preso atto dell'ineludibile obbligo costituzionale di tutela certa ed efficace della salute dei cittadini

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 nel senso che:

a) ai soggetti affetti da patologie neoplastiche vengano anche dispensati gratuitamente farmaci ed applicati protocolli terapeutici già testati ed in uso corrente in almeno uno degli Stati della Comunità europea;

b) sia riconosciuta agli interessati e, per essi, ai propri medici curanti, la facoltà della libera scelta e prescrizione della terapia secondo scienza e coscienza;

c) sia determinata dalla Commissione unica del farmaco sulla base dei dati europei disponibili una graduatoria statisticamente determinata e scientificamente articolata della efficacia rilevata per i singoli prodotti considerati;

ad adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'uso gratuito di farmaci sulla base di prodotti comunque commercializzati e reperibili negli Stati della Comunità europea.

50. (Nuovo testo) LISI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 64 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato

*(Misure per la razionalizzazione e il contenimento
della spesa farmaceutica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione

e di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione.

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in «note» a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le «note» predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della «nota», controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla «nota» cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale.

4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonchè ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.

5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perchè privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.

6. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prez-

zo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perchè il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quello dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata».

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Respinto

«A decorrere dal 1° gennaio 1999 non è dovuta dagli assistiti la quota di fissa di partecipazione per le prescrizioni di farmaci».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

64.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Entro il 31 marzo del 1999 la CUF ripartisce i farmaci rimborsabili in quattro classi di compartecipazione alla spesa secondo l'importanza socio-sanitaria delle relative patologie. I farmaci aventi la stessa principale indicazione terapeutica sono inseriti nella medesima classe di rimborsabilità.

Sulle quattro classi, in ordine decrescente rispetto all'importanza socio-sanitaria delle patologie, si applica una quota di compartecipazione alla spesa pari, rispettivamente, allo 0 per cento; al 10 per cento; al 25 per cento; al 40 per cento.

Sono esenti dalla quota di compartecipazione alla spesa i cittadini con un reddito annuale lordo inferiore al doppio della pensione sociale o i cittadini affetti da patologie croniche, individuate dal Ministro della sanità con apposito decreto, da emanarsi entro il 31 marzo del 1999.

Conseguentemente all'articolo 66 sopprimere il comma 1.

64.101

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. Un farmaco, riconosciuto e a carico del SSN, che non riporti come principale indicazione o nelle note aggiuntive finalità terapeutiche riconosciute e validate all'estero, può essere prescritto secondo queste ultime indicazioni purchè corredato della documen-

tazione degli Stati e degli Istituti di ricerca che ne hanno riconosciuto l'efficacia per quelle patologie ove si intenda utilizzarlo.

Conseguentemente all'articolo 66 sopprimere il comma 1.

64.102

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere il comma 1 dell'articolo 66.

64.103

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

**Le parole:
«Sopprimere
il comma 4»
respinte; seconda
parte preclusa**

Sopprimere il comma 4.

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

64.104

MONTELEONE, CASTELLANI, PINTUS, MEDURI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1 e sopprimere il comma 1 dell'articolo 66.

64.105

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

**Le parole:
«Sopprimere
il comma 5»
respinte; seconda
parte preclusa**

Sopprimere il comma 5.

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

64.106

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 5.

Precluso

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 66.

64.107

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

Precluso

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1999 le imposte di fabbricazione su tabacchi e superalcolici sono aumentate in modo da assicurare un maggiore gettito annuo pari al 15 per cento della spesa aggiuntiva derivante al Servizio sanitario nazionale dall'ammissione alla rimborsabilità di medicinali di nuova autorizzazione soggetti alla disciplina del prezzo medio europeo e di medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

64.108

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, GIORGIANNI

Sopprimere il comma 5.

Precluso

64.109

BERNASCONI, LAVAGNINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Respinto

«Per i medicinali di nuova autorizzazione per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma precedente perchè privi di riferimenti e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, si applica il disposto dell'articolo 36 comma 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449».

«Con effetto dal 1° gennaio 1999 il prezzo delle specialità medicinali a base di principi attivi che non hanno mai goduto in Italia della tutela brevettuale è ridotto del 2 per cento».

64.110

GUBERT

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità».

Respinto

64.111

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Al comma 5 sopprimere le parole: «e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità».

Id. em. 64.111

64.112

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI, GIORGIANNI

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3662.Emendamento 58.501(Vegas e altri).	177	173	008	033	132	087	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.3662.Emendamento 61.513 (Grillo).	168	166	001	033	132	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGNELLI GIOVANNI	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C
ANGIUS GAVINO	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F
BARBIERI SILVIA	C	C
BASINI GIUSEPPE	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C
BEDIN TINO	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C
BIANCO WALTER	A	F
BISCARDI LUIGI		C
BO CARLO	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M
BONAVITA MASSIMO	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C
BORTOLOTTI FRANCESCO	C	C
BOSI FRANCESCO	F	
BRIGNONE GUIDO	A	
BRUNI GIOVANNI		C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO		F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	
CABRAS ANTONIO	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CALLEGARO LUCIANO	A	
CALVI GUIDO	C	C
CAMERINI FULVIO	C	C
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	R
CAPALDI ANTONIO	C	C
CAPONI LEONARDO	C	F
CARCARINO ANTONIO		C
CARELLA FRANCESCO	C	
CARPI UMBERTO	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C
CARUSO ANTONINO	F	
CASTELLANI CARLA	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C
CASTELLI ROBERTO	C	F
CAZZARO BRUNO	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M
CENTARO ROBERTO		F
CIONI GRAZIANO	C	C
CO' FAUSTO	C	
COLLA ADRIANO	R	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRAO LUDOVICO	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		F
COVIELLO ROMUALDO	C	
CRESCENZIO MARIO	C	C
CUSIMANO VITO		F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
D'URSO MARIO		C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
DE CAROLIS STELIO	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M
DI BENEDETTO DORIANO		C
DI ORIO FERDINANDO	C	C
DI PIETRO ANTONIO	C	C
DIANA LINO	C	
DIANA LORENZO	M	M
DOLAZZA MASSIMO	F	
DONDEYNAZ GUIDO	A	
DONISE EUGENIO MARIO	C	C
DUVA ANTONIO	C	C
ELIA LEOPOLDO	M	M
ERROI BRUNO	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M
FASSONE ELVIO	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C
FILOGRANA EUGENIO		C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M
FOLLIERI LUIGI		C
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FUSILLO NICOLA	M	M
GAMBINI SERGIO	C	C
GASPERINI LUCIANO	F	
GERMANA' BASILIO		F
GIARETTA PAOLO	C	C
GIOVANELLI FAUSTO		C
GRECO MARIO		F
GRILLO LUIGI	F	F
GRUOSSO VITO	C	C
GUALTIERI LIBERO	M	M
GUBERT RENZO	F	
GUERZONI LUCIANO		C
IULIANO GIOVANNI	C	C
LAGO LUCIANO	F	F
LARIZZA ROCCO	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	C
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M
LISI ANTONIO	F	F
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C
LOIERO AGAZIO	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C
LORENZI LUCIANO	A	
LORETO ROCCO VITO	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F
MANARA ELIA	A	
MANCINO NICOLA	P	P

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MANCONI LUIGI	M	M
MANFREDI LUIGI		F
MANTICA ALFREDO	F	F
MANZI LUCIANO	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	C
MARINI CESARE	C	C
MARINO LUIGI	C	C
MARRI ITALO	F	F
MARTELLI VALENTINO	M	M
MASULLO ALDO	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C
MELE GIORGIO		C
MELUZZI ALESSANDRO	M	M
MICELE SILVANO	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C
MINARDO RICCARDO	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C
MORO FRANCESCO	R	
MUNDI VITTORIO		C
MUNGARI VINCENZO		F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C
NAVA DAVIDE	C	
NIEDDU GIANNI	C	
NOVI EMIDDIO	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PALUMBO ANIELLO		C
PAPINI ANDREA	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C
PASQUALI ADRIANA	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	F	F
PELELLA ENRICO	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	A	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C
PETTINATO ROSARIO		C
PIANETTA ENRICO		F
PIATTI GIANCARLO	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	
PILONI ORNELLA	C	C
PINGGERA ARMIN		C
PINTO MICHELE		C
PIZZINATO ANTONIO	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C
PREDA ALDO	C	C
PREIONI MARCO		F
PROVERA FIORELLO	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	
RESCAGLIO ANGELO	C	C
RIGO MARIO	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C
RIZZI ENRICO	F	
ROBOL ALBERTO	C	C
ROCCHI CARLA	M	M

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ROGNONI CARLO	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M
ROSSI SERGIO	R	
RUSSO GIOVANNI	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C
SALVI CESARE	C	C
SARACCO GIOVANNI	C	C
SARTO GIORGIO	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		F
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M
SCOPELLITI FRANCESCA	F	
SEMENZATO STEFANO	C	C
SMURAGLIA CARLO	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C
TAROLLI IVO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO		F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	C
TOIA PATRIZIA	M	M
TOMASSINI ANTONIO	F	F
UCCHIELLI PALMIRO	C	C
VALIANI LEO	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C
VENTUCCI COSIMO	F	

Seduta N. 0510 del 17-12-1998 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	F
VIGEVANI FAUSTO	C	
VISENTIN ROBERTO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	C
WILDE MASSIMO	A	
ZECCHINO ORTENSIO	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	C

Commissione parlamentare per l'infanzia, costituzione e Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il deputato Cavanna Scirea; Vice Presidenti il senatore Montagnino e il deputato Guidi; Segretari i senatori De Luca Athos e Pianetta.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione. Deroga per l'esame in Commissione del disegno di legge n. 3456-B

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5457. - «Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale» (3456-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge - per il quale è stata concessa la deroga di cui all'articolo 126, comma 12, del Regolamento - è stato deferito alla 13ª Commissione permanente (*Territorio, ambiente, beni ambientali*), in sede referente, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Le Commissioni in sede consultiva esprimeranno il proprio parere alla Commissione di merito entro le ore 15,30 di domani.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministero Affari Esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sulla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998» (3716).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTELLI e SEMENZATO. - «Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia» (3715);

CUSIMANO. – «Norme a tutela dei professionisti che espletano la propria attività in regime di subordinazione» (3717).

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 16 dicembre 1998, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Cedegolo (Brescia), Carolei (Cosenza), Antignano (Asti) e del consiglio provinciale di Verona.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e per le politiche agricole.* –
Premesso:

che tra lo Stato e le organizzazioni mafiose in alcune aree della Calabria è in corso, a parere dell'interpellante un vero e proprio patto di desistenza i cui effetti colpiscono quei settori della società civile che si ostinano a credere nella legalità;

che nell'ambito di questa, che a parere dell'interpellante è un vero e proprio patto di desistenza, si inserisce il caso «politico giudiziario» che riguarda l'ingegnere Maria Giuseppina Cordopatri;

che 110 milioni di contributi AIMA che dovevano essere versati all'ingegnere Cordopatri, sono stati versati ai rei confessi Angiolina Rullo e Raffaele Medaglio;

che la Rullo e il Medaglio non erano altro che due prestanome ricompensati con una partecipazione agli utili truffaldini del due e mezzo per cento, dai *clan* mafiosi Raso-Geraci-Papalia;

che la truffa si esplicava attraverso le associazioni dei produttori «Aipo» e «Conasco»;

che ai prestanome della mafia non erano richiesti nemmeno i certificati catastali accontentandosi lo Stato delle sole dichiarazioni giurate;

che, invece, agli effettivi proprietari dei fondi truffati dalla mafia erano richiesti i certificati catastali;

che l'AIMA dopo l'apertura delle inchieste giudiziarie e in seguito al sequestro dei documenti riguardanti le denunce presentate dalla Cordopatri le ha sospeso i pagamenti dei contributi di integrazione;

che le richieste di chiarimenti inviate dalla Cordopatri non sono state nemmeno protocollate dagli uffici dell'AIMA;

che negli uffici amministrativi dei latifondi mafiosi sono spesso ospitati in Calabria gli uffici distaccati dell'AIMA;

che gli apparati dello Stato non hanno impedito, a quanto risulta all'interpellante che il monopolio della molitura, della raf-

finazione dell'imbottigliamento e dello stoccaggio in molte zone della Calabria fosse appannaggio delle cosche mafiose e truffaldine;

che con il monopolio dello stoccaggio la mafia si assicura i soldi che lo Stato anticipa sull'olio in deposito;

che all'ingegner Cordopatri che con le sue denunce all'autorità giudiziaria aveva messo in evidenza, fra l'altro, anche questo scandalo è stato riservato dallo Stato il seguente trattamento:

a) sospensione del pagamento dei contributi AIMA nella misura di 110 milioni di lire;

b) abolizione dal servizio di protezione;

c) indisponibilità dei beni di proprietà;

d) oggettiva impossibilità di recarsi in Calabria per curare i propri interessi persistendo la situazione di pericolo che aveva portato alla stipula del contratto di protezione;

e) ritardi della Coresap nell'istruire la pratica per il fondo previsto dalla legge n. 419 del 1991, che hanno ulteriormente creato difficoltà all'ingegner Cordopatri;

che, a parere dell'interpellante, l'ingegner Cordopatri sembra subire una serie di esasperanti rappresaglie da parte di uno Stato che pur aveva riconosciuto la fondatezza delle sue denunce come è confermato da un documento della Direzione nazionale antimafia;

che il documento in questione secondo quanto risulta all'interpellante aveva per oggetto le misure di protezione in favore dell'ingegner Cordopatri;

che la Direzione nazionale antimafia nel documento lamentava l'assoluta carenza di attività investigativa in ordine alle affermazioni della Cordopatri che aveva denunciato per estorsione continuata e aggravata ed altro le cosche Piromalli-Molè-Gerace e altre persone che risultavano contigue alle cosche in questione;

che la Direzione nazionale antimafia lamentava l'assoluta inerzia investigativa sulla indebita percezione dei contributi AIMA da parte di persona diversa dall'ingegner Cordopatri;

che questa inspiegabile inerzia investigativa si verificava nonostante le precedenti vicende riguardanti Teresa Cordopatri, cugina della denunciante;

che non si era proceduto nemmeno ad assumere sommarie informazioni dalle persone indicate dall'ingegner Cordopatri e che avrebbero potuto fornire essenziali elementi di riscontro alle denunce presentate;

che non era stata effettuata nessuna trascrizione delle numerose cassette audio consegnate dalla Cordopatri agli investigatori e contenenti registrazioni di colloqui dai quali era possibile cogliere numerose notizie di reato oltre a validi riscontri sui fatti denunciati;

che da parte della compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro non erano state attivate adeguate indagini sulle denunce presentate dall'ingegner Cordopatri;

che le carenze investigative denunciate dalla Direzione nazionale antimafia indussero il pubblico ministero titolare del procedimento dottor Fulvio Accurso a trasmettere gli atti alla procura della Repubblica di Palmi per competenza territoriale per evidente mancanza di elementi cir-

ca la sussistenza di reati di tipologia mafiosa e con una interpretazione della vicenda talmente riduttiva da risultare alla stessa Direzione nazionale antimafia inspiegabile;

che l'ingegner Cordopatri di fronte alla inerzia investigativa e al minimalismo dei rappresentanti dell'istituzione provvide a denunciarli;

che la Direzione nazionale antimafia invitava il Procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e il procuratore della Repubblica di Palmi a valutare l'opportunità di richiedere agli organi competenti l'adozione di programma speciale di protezione e delle conseguenti misure urgenti che successivamente furono concesse;

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti denunciati dall'ingegner Cordopatri e dalla Direzione nazionale antimafia e quali misure si intenda adottare per restituire alla legalità un pezzo della Calabria e per far cessare la situazione di intollerabile aggressione mafiosa e di incomprensibile e, a parere dell'interpellante, coludente comportamento di alcuni settori dello Stato;

quali iniziative si intenda prendere per reintegrare l'ingegner Cordopatri nel possesso dei suoi beni e per garantirle la corresponsione dei contributi AIMA e le risorse che le spetterebbero in base alla legge n. 419 del 1991.

(2-00694)

BORNACIN. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Atteso che nella totale assenza di controllo da parte dell'Autorità portuale di Genova, la Sinport starebbe conducendo le prime trattative per la cessione degli spazi attrezzati al Distripark di Voltri chiedendo un canone annuo di circa lire 120.000 al metro quadrato (secondo alcuni imprenditori per alcune aree addirittura di lire 190.000 al metro quadrato), prezzo assolutamente fuori mercato per aree ottenute in concessione sino al 2051 e per le quali l'Autorità portuale non avrebbe ancora definito il canone di concessione;

visto che ai membri del comitato portuale, ed in particolare agli enti locali, è stato richiesto di rivedere e ridefinire con equità i criteri di assegnazione, nonchè lo stesso valore delle aree, che secondo le prime risultanze sarebbero fatte pagare in maniera sproporzionata dai privati interessati ad investire nel Distripark;

considerato che la PSA Corp. di Singapore è subentrata da pochi mesi nella concessione degli spazi di Voltri in una maniera giuridicamente discutibile, ma è pur sempre riconosciuta come una tra le società terminalistiche migliori del mondo, accolta dall'Autorità portuale con grandi aperture,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno il prezzo pagato dalla PSA Corp. per l'acquisizione della Sinport, visto che l'unico dato reso pubblico è stata la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Sinport, passato da 37,3, ad 80 miliardi di lire. Quello che non è stato reso pubblico è l'utile che la Sogespar, e quindi la FIAT, ha realizzato con la cessione della quota di maggioranza della Sinport.

Si concorda che sull'ipotesi di grandi investimenti della FIAT la Sinport aveva ottenuto nel 1991 dall'Autorità portuale presieduta da Rinaldo Magnani la concessione sessantennale per i *terminal* di Voltri, con un canone annuo dimezzato a lire 4,8 miliardi per il 1999 e a 5,3 miliardi a partire dal 2000. La riduzione fu applicata considerando un non ben definito ma molto pubblicizzato programma di investimenti da parte di VTE. In realtà gli investimenti iniziali furono effettuati con il finanziamento del FIO per 160 miliardi e dell'Autorità portuale per 20 miliardi. L'investimento della Sinport è stato in 8 anni di un centinaio di miliardi per attrezzature di banchina, di cui 53 miliardi per i mezzi rilevati inizialmente dall'Autorità portuale.

Considerato inoltre che il Ministero dei trasporti non può essere indifferente rispetto all'uso di un'area in concessione decisiva per lo sviluppo dell'occupazione indotta e della ricchezza del porto di Genova;

considerata l'insufficienza da parte dell'Autorità portuale dei controlli sugli investimenti e sui tempi di realizzazione delle opere nelle aree date in concessione sessantennale alla Sinport,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere perchè l'Autorità portuale di Genova si riappropri delle regole della concessione nelle aree del *terminal* e del Distripark di Voltri.

Considerata infine la ormai prossima scadenza del presidente dell'Autorità portuale di Genova che nel corso del prossimo mandato dovrà gestire la trasformazione del porto e promuoverne lo sviluppo,

si chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda garantire che la nomina del nuovo presidente sia basata su criteri di accertata competenza e professionalità.

(2-00695)

Interrogazioni

CURTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Avetrana (Taranto) con delibera n. 34 del 14 maggio 1998 ha determinato l'entità dei cosiddetti «oneri concessori», relativi alle concessioni in sanatoria *ex* articolo 39 della legge n. 724 del 1994, in misura di gran lunga superiore a quella vigente e, comunque, ben oltre la misura minima prevista dall'ultimo periodo del comma 9 del citato articolo 39, addirittura quadruplicandola;

che la predetta deliberazione è stata adottata quando era già abbondantemente scaduto il termine per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, *ex* articolo 39 della legge n. 724 del 1994, fissato al 31 marzo 1995;

che tale deliberazione genera un palese contrasto con l'aspettativa dei privati, fondata su quei presupposti di diritto che avevano determinato l'adesione, e quindi l'«accesso», agli strumenti giuridici offerti dalla già citata legge n. 724 del 1994 e più in generale dall'ordinamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi esprimere circa la legittimità della citata delibera del consiglio comunale di Avetrana;

se non ritenga infine di dover sensibilizzare tempestivamente il Governo al fine di conseguire, attraverso l'azione legislativa, l'obiettivo dell'interpretazione autentica della norma, altrimenti penalizzante per quei cittadini che avevano ritenuto di dovere e potere, sulla base della legge n. 724 del 1994, aderire al condono edilizio.

(3-02469)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MIGNONE, BERTONI, BATTAFARANO, GIOVANELLI, MURINEDDU, VELTRI, BRUNO GANERI, VALLETTA, CIONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la violazione dei diritti umani nel Myanmar è nota ed anche il Consiglio d'Europa è intervenuto sul problema;

che in questo momento il popolo birmano sta soffrendo per:

la presenza di numerosi prigionieri politici, tra cui anziani o sofferenti per maltrattamenti;

l'assenza di un vero processo con garanzia di imparzialità per i prigionieri politici;

uccisioni illegali, torture, maltrattamenti e costrizioni di civili ai lavori pesanti (specialmente di quelli appartenenti a minoranze etniche) da parte del regime militare;

l'assenza del diritto alla libertà di espressione e di associazione;

la pena di morte e le conseguenti esecuzioni;

l'assenza di ogni strumento internazionale di controllo sul rispetto dei diritti umani,

si chiede di sapere se – per onorare il 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani – non si intenda intervenire presso il governo del Myanmar perché:

rimetta immediatamente e incondizionatamente in libertà i prigionieri politici;

acconsenta alla visita nel Myanmar di investigatori delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie per controllare direttamente la situazione del rispetto dei diritti umani nel paese;

recepisca la Dichiarazione universale dei diritti umani.

(4-13456)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sulla stampa nazionale si apprende del gravissimo ritardo in cui versano i lavori del cantiere che giustamente è stato definito «l'opera del Duemila», cioè l'Auditorium di Roma progettato da Renzo Piano;

che tale situazione, sia sotto il profilo dell'occupazione che sotto il profilo della nostra immagine internazionale, mette in discussione la nostra credibilità nella esecuzione di importanti cantieri;

che il prestigioso progettista sembra sia incappato in analoghe vicende, ovvero aver consegnato come progetti esecutivi ciò che le Ferrovie dello Stato hanno invece giudicato essere meri schemi di massima;

che il progettista ha reagito alle rimostranze delle imprese e dei lavoratori in modo per lo meno eccentrico;

che il comune, dopo aver tergiversato per mesi, ha finalmente dovuto ammettere le gravissime carenze progettuali che rendono impossibile la realizzazione dell'opera ed oggi ne ordina il completamento alle imprese, le quali sono prive del progetto reso agevolmente comprensibile in tavole da consegnare alle maestranze;

che appare palese che, nella realizzazione di quella che è stata definita come l'opera simbolo del Duemila e come esempio del «dopo Tangentopoli», è stata violata l'obbligazione primaria sancita dalla legge, e cioè che l'affidamento di ogni opera pubblica sia preceduto dalla disponibilità di una progettazione esecutiva completa;

che tale obbligo per ogni stazione appaltante risulta sancito dall'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, la legge-quadro sui lavori pubblici («legge Merloni»), articolo considerato centrale nell'economia della legge;

che proprio il comune di Roma si è reso protagonista di tale violazione;

che tale carenza era già stata segnalata dalla massima autorità nel campo delle opere pubbliche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che nel suo voto del 26 febbraio 1997 segnalava la necessità di ulteriori integrazioni al progetto in quanto ravvisava addirittura situazioni di pericolo e rischi di crollo delle coperture approssimativamente risolte e demandava all'amministrazione committente tutti gli ulteriori adempimenti necessari prima che il progetto fosse messo in gara,

si chiede di conoscere se risulti:

quale seguito sia stato dato dal comune di Roma a quanto disposto con voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 26 febbraio 1997 che chiedeva il completamento del progetto;

che nonostante il disciplinare di incarico originale prevedesse una riduzione del 20 per cento (cioè di lire 4.500.000.000) sull'importo della parcella complessiva dell'architetto Piano, pari a lire 22.300.000.000 la suddetta parcella sia stata integralmente pagata nonostante il parere contrario dell'avvocatura comunale;

quali provvedimenti siano stati assunti ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della stessa legge n. 109 del 1994, che prevede specificamente il caso di gravi errori ed omissioni progettuali;

chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo nel caso in specie, tramite l'autorità di cui all'articolo 4 della succitata legge, e quale azione di monitoraggio stia svolgendo l'Osservatorio sull'applicazione della legge da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dallo stesso articolo.

(4-13457)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i fatti e misfatti di Portici, comune alle porte di Napoli, coinvolgono polizia, imprenditori e politici;

che a Giugliano, altro comune del Napoletano, alcuni poliziotti sono stati coinvolti in storie poco edificanti;

che i fatti di Portici ad oggi, salvo successive azioni dei magistrati, manifestano chiare connivenze politiche con associazioni criminali;

che a Napoli il sistema della penetrazione camorrista nei palazzi istituzionali si avvale di personaggi che sembrano al di sopra di ogni sospetto;

che alcune circoscrizioni cittadine nella loro conduzione manifestano molte «sofferenze»;

che all'alba del 16 dicembre 1998 una bomba è stata fatta esplodere davanti ad un negozio di abbigliamento nel quartiere di Barra, ad alta densità camorristica, il cui proprietario è l'attuale presidente dell'associazione commercianti;

che il nuovo episodio delinquenziale segue una ininterrotta serie di attentati ed intimidazioni nei confronti di commercianti locali e di professionisti sottoposti ad incessanti azioni di intimidazioni ed estorsioni,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che l'attuale presidente della circoscrizione di Barra, senza alcun precedente penale, sarebbe imparentato con una nota famiglia camorrista del quartiere, i Cuccaro;

se corrisponda al vero che lo zio del presidente della circoscrizione gode di totale impunità per avere lo stesso costruito un balcone abusivo di notevoli dimensioni al primo piano del corso Bruno Buozzi di Barra;

se corrisponda al vero che tale impunità sia stata estesa al Palazzo Magliano, abitato dai Cuccaro, dove funziona un sistema di telecamere protettivo;

se corrisponda al vero che in una palazzina allocata all'interno del nuovo rione della «219» in via Mastellone un'altra famiglia, che sarebbe camorrista, gli Aprea, sia fornita «gratuitamente» di risorse idriche con allacci abusivi;

se il commissariato locale sia a conoscenza di fatti illegali riconducibili a quelli menzionati e ad altri.

(4-13458)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella causa di separazione, innanzi al tribunale civile di Firenze, promossa su ricorso della signora Daniela Menghini, questa si costituiva senza richiesta di addebito e con domanda di affidamento dei figli e di assegno per sè e per i figli minori, mentre il marito, signor Roberto Guglielmi, si costituiva con richiesta di addebito e domanda di affidamento dei figli;

che nella prima fase il presidente non assume provvedimenti provvisori, ma dispone una indagine peritale durante la quale i coniugi vivevano in due piani separati dell'alloggio della famiglia Guglielmi, dove abitavano e abitano tuttora anche i genitori del Guglielmi;

che la relazione peritale del dottor Roser concludeva per un periodo di prova della capacità di organizzazione materna e prendeva in considerazione l'affidamento ai nonni paterni, qualificati come un riferimento affettivo e organizzativo stabile;

che lo stesso perito della signora Menghini, dottor Pappalardo, ipotizzava, in caso di necessità, un affidamento ai servizi sociali, mentre non veniva preso in considerazione l'affidamento alla madre, rinviandosi ad una verifica successiva ogni decisione;

che la situazione di sostanziale condivisione immobiliare non favoriva la distensione dei rapporti tra i coniugi;

che valutando che il conflitto avrebbe arrecato pregiudizio ai bambini, la madre ne chiedeva l'affidamento e li portava di propria iniziativa a Foligno, presso l'abitazione dei propri genitori;

che il giudice istruttore, dottor Giacomo Rocchi, ne ordinava il rientro, ma subito dopo, con ordinanza del 12 agosto 1996 autorizzava la Menghini a trasferirli a Trevi, senza aver effettuato alcun accertamento sulle situazioni ambientale e relazionale che si sarebbero poste in essere;

che il padre ha quindi proposto ricorso al giudice istruttore perchè i bambini si rifiutavano di partire da Firenze al termine delle vacanze;

che il giudice istruttore respingeva le istanze del padre di procedere all'audizione, tramite esperto, dei figli minori;

che quindi, con decreto del 4 ottobre del 1996 - emesso con le forme della misura cautelare - il giudice istruttore accoglieva le richieste di parte materna e disponeva che, in caso di rifiuto, la madre fosse assistita nella consegna dei figli da personale della polizia dello Stato e quindi sospendeva le visite del padre fino alla data di udienza, fissata per il successivo 22 ottobre;

che il padre, ritenendo che fosse dannoso per i bambini partire, li consegnava solo a seguito di accesso dell'ufficiale giudiziario con la forza pubblica e agenti della squadra mobile sezione minori;

che dopo due anni di pendolarità tra Firenze e Trevi, a richiesta del padre, il giudice istruttore ha disposto un nuovo accertamento peritale;

che la relazione del perito, dottoressa Di Lauro, dopo accurata indagine su entrambi i contesti familiari e ambientali, effettuata anche attraverso somministrazione di test psicodiagnostici da parte di altro professionista, conclude per due soluzioni, che prevedono comunque che i bambini vivano a Firenze, con affidamento congiunto se la madre accetta di trasferirsi o con affidamento alternato e permanenza a Firenze durante il periodo scolastico, se la madre non accetta di trasferirsi;

che il giudice istruttore, in totale difformità con le conclusioni dell'indagine peritale, ha confermato con ordinanza la situazione in

essere, con affidamento alla madre dei figli e residenza presso il suo domicilio in Trevi,

si chiede di sapere se non ritenga che, al di là di ogni altro profilo critico, in tali decisioni giurisdizionali vi sia una violazione delle norme costituzionali e del codice civile che riconoscono l'uguaglianza di diritti e di doveri dei genitori nei confronti dei figli.

(4-13459)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02469, del senatore Curto, sull'entità degli oneri concessori relativi alle concessioni in sanatoria in base alla legge n. 724 del 1994 determinata dal consiglio comunale di Avetrana (Taranto).

